

ORGIMENTO
ILLE BERTARELLI



RI:
TT. A
192

74

MUSEO DEL RISORGIMENTO



CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. P

74

C O D I C E
DEI DELITTI, E DELLE PENE

PER LE TRUPPE DELLA REPUBBLICA

E D

ISTITUZIONE, FORMA, E DIRITTI
DE' CONSIGLJ DI GUERRA



M I L A N O

PRESSO BORSANI, E COMPAGNO SUL CORSO DI P. O.

Anno IX. Republicano

1510003639
N. W. 35445
SER. P. 71



C O D I C E

DEI DELITTI E DELLE PENE

PER LE TRUPPE DELLA REPUBBLICA

E

RESTITUZIONE, FORMA, E DIRITTI

DEI CONSIGLI DI GUERRA

M I L A N O

presso la Libreria di Corso S. Andrea n. 10

presso il Tribunale

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 3. Termidoro Anno IX. Republicano.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Le molte riclamazioni che mi sono pervenute dai Consigli di Guerra, e dai loro Capitani Relatori sulla applicazione delle pene ai varj delitti, che si commettono dai Militari, e sulla mancanza di Leggi positive e fondamentali in questa materia, mi hanno determinato a prendere nel più serio esame un oggetto così importante. Il risultato di questo esame essendomi sembrato dover essere quello di rifondere il Codice Penale per le Truppe, ne ho date le opportune disposizioni. Ma siccome quest'opera esige molta attenzione, e maturo esame, e non potrebbe aver forza, che dopo la sanzione della Consulta Legislativa, alla quale per mezzo del Comitato di Governo mi propongo di sottoporla, così per non lasciare sprovvisti in questo intervallo i Consigli di Guerra, ed i Capitani Relatori delle Leggi, tanto relative ai delitti, ed alle pene de' Militari; quanto concernenti l'istituzione, forma, e diritti dei Consigli di Guerra, ho fatto tradurre e porre in ordine cronologico tutte quelle, che in questa materia presenta la Legislazione Francese, e che per Legge nostra

sono pure adottate dalla Legislatura Cisalpina, e ne ho ordinata la stampa e diramazione, onde servano di lume, schiarimento, e base alle rispettive operazioni e giudizj, che convenga di istituire, compiere, e pronunciare. Ordino quindi, che il presente Codice sia osservato in tutte le sue parti, e giusta le regole elementari della giurisprudenza, fino a tanto che venga altrimenti provveduto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

TEULIÉ

Il Segretario Centrale
LANCETTI

IN NOME DELLA REPUBBLICA
FRANCESE

C O D I C E

DEI DELITTI, E DELLE PENE

PER LE TRUPPE DELLA REPUBBLICA

*Dei 21. Brumale Anno V. della Repubblica Francese
Una ed Indivisibile.*

Il Consiglio degli Anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione del 15. Brumale.

Il Consiglio de' 500. considerando, che è necessario di nulla lasciare all'arbitrio nel giudizio, e nella punizione di qualunque eccesso d'indisciplina non preveduto dalle Leggi militari esistenti, dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente.

T I T O L O P R I M O

Della Diserzione al Nemico

ART. I. Ogni Militare o altro individuo attaccato all' Armata, e al suo seguito, il quale passasse all' Inimico, senza un' autorizzazione per iscritto de' suoi Capi, sarà punito di morte.

II. Sarà tenuto disertore al Nemico, e come tale punito di morte, ogni militare o altro individuo attaccato all' Armata, ed al suo seguito, il quale, senza un ordine, o permissione in iscritto del suo Superiore, avrà oltrepassato i limiti fissati dal Comandante della Truppa, di cui egli fa parte, dal lato pel quale si potrebbe comunicare coll' Inimico.

III. Sarà egualmente tenuto disertore all' inimico, e punito di morte, qualunque militare, o altro individuo attaccato all' armata, ed al suo seguito, il quale escisse da una piazza assediata, o investita dall' Inimico, senza aver ottenuta la permissione per iscritto dal Comandante della Piazza.

IV. Qualunque Militare, il quale, essendo in fazione, o in vedetta alla presenza dell' Inimico, avesse, senza avere eseguita la sua consegna, abbandonato il suo posto, non pensando che alla propria sicurezza, sarà punito di morte.

V. Qualunque Militare, o altro individuo impiegato all' armata, o al suo seguito convinto d' aver eccitato i suoi camerati a passare presso l' Inimico, sarà tenuto capo di complotto, e punito di morte, quando anche la diserzione non avesse avuto luogo.

VI. Allor quando alcuni Militari avessero formato il complotto di passare all' Inimico, e che il capo di complotto non fosse conosciuto, il più graduato dei militari complici, o a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale.

Se il complotto fosse stato formato soltanto dagli impiegati al seguito dell' Armata, il più graduato, e a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale.

VII. Ogni complice, il quale rivelasse un complotto, non potrà essere processato pel delitto, che avesse scoperto.

TITOLO SECONDO

Della diserzione all' interno.

Art. I. Qualunque Militare, il quale fosse convinto d' aver disertato dall' Armata, o da una Piazza di prima linea su le frontiere, minacciata, o esposta, per ritirarsi nell' interno della Repubblica, sarà punito di cinque anni di ferri.

II. Qualunque Militare convinto d' aver disertato dall' Armata, o da una Piazza di prima linea, essendo di servizio, sarà punito di sette anni di ferri, se avesse disertato essendo in fazione, o vedetta, la pena sarà di dieci anni di ferri. Nell' uno, o l' altro di questi due casi, la diserzione con armi o bagagli sarà punita di 15. anni di ferri.

III. Sarà tenuto disertore all' interno, e punito come tale secondo le circostanze del delitto, qualunque militare, il quale, all' Armata, avesse mancato agli appelli fatti da un levare del sole all' altro, senza una permissione per iscritto de' suoi Capi, o senza un congedo nelle forme prescritte dalle Leggi Militari.

IV. Sarà egualmente tenuto disertore all' interno, e punito come tale, secondo le circostanze del delitto, qualunque Militare, il quale, senza permissione, o congedo, come è detto qui sopra, avesse mancato agli appelli durante un intervallo di trenta sei ore, in una Piazza di prima linea.

V. Sarà tenuto pure disertore all' interno, e punito secondo la gravezza delle circostanze del delitto, qualunque Militare, il quale, senza congedo o permissione, come è stato detto qui sopra, avesse oltrepassati i limiti fissati dal Comandante, dalla parte opposta a quella dell' inimico, sia in campo, sia in accantonamento, sia in una piazza in istato d' assedio.

VI. Qualunque Militare o altro individuo attaccato all' Armata, o al suo seguito, fuori del territorio della Repubblica, convinto d' aver nascosto un disertore, e d' aver favorito la sua evasione, o di averlo sottratto alle ricerche, e procedure ordinate dalla Legge, sarà ri-

guardato come complice del disertore, e condannato alla medesima pena.

VII. Qualunque abitante dell' interno della Repubblica, che fosse convinto d' aver nascosto un disertore, d' aver favorita la sua evasione, o di averlo, in qualunque altra maniera, sottratto alle ricerche, e procedure ordinate dalla Legge, sarà denunziato all' accusator pubblico del suo Dipartimento, processato d' avanti il Tribunal Criminale, e punito di due anni di stretta detenzione; e di due anni di ferri, se ha nascosto il disertore con armi e bagagli.

Qualunque abitante di paese inimico occupato dalle Truppe della Repubblica, nel caso preveduto dall' articolo precedente, sarà punito della medesima pena, colla quale viene punito il disertore, secondo la gravezza delle circostanze della diserzione.

TITOLO TERZO

Del Tradimento

ART. I. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata o al suo seguito convinto di tradimento sarà punito di morte.

II. E' tenuto colpevole di tradimento.

1. Qualunque individuo, il quale, in presenza dell' inimico, fosse convinto di essersi permesso dei clamori tendenti a gettar lo spavento, ed il disordine nei ranghi;

2. Qualunque Comandante di un Posto, qualunque Sentinella, o Vedetta, la quale, in presenza dell' inimico, sia all' Armata, sia in una Piazza assediata, avesse dato delle false consegne, allorquando dietro questo fallo, la sicurezza del posto fosse stata compromessa.

3. Qualunque Comandante di una Pattuglia all' Armata o in una Piazza assediata, il quale spedito in faccia all' inimico per far qualche scoperta, o riconoscenza locale, avesse negligentato di rendere conto, oppure non avesse eseguito puntualmente l' ordine, che gli era stato dato, allorquando, in seguito della sua negligenza, o della sua

disobbedienza, il successo di qualche operazione militare si fosse trovato compromesso.

4. Qualunque Comandante di un Posto all' Armata, in presenza dell' inimico, o in una Piazza assediata, il quale non avesse reso conto, a quello che lo rileva, delle scoperte che avesse fatte, sia da lui medesimo, sia col mezzo delle sue Pattuglie, allor quando, a cagione del suo silenzio, la sicurezza del Posto si fosse trovata compromessa.

5. Qualunque militare convinto d' aver comunicato il segreto del posto, o la parola d' ordine all' inimico;

6. Qualunque militare, o altro individuo attaccato all' Armata, o al suo seguito, il quale corrispondesse coll' Armata nemica, senza la permissione per iscritto del suo superiore;

7. Qualunque militare, o altro individuo attaccato all' Armata, o al suo seguito, il quale senza un' ordine del suo superiore, o senza motivo legittimo, avesse inchiodato, o messo fuori di servizio un Cannone, Mortajo, Obizzo, o affusti, così pure qualunque Carrettiere o Conduttore, il quale, in un affare, rotta, o ritirata in presenza dell' inimico, avesse, senza un ordine del suo superiore, tagliato l' attiraglio dei Cavalli, fatto a pezzi, o messo fuori di servizio qualche pezzo del Treno, o dell' Equipaggio confidato alla sua condotta;

8. Qualunque Comandante di una Piazza assediata, il quale, senza aver preso il parere, o contro il voto della maggioranza del Consiglio militare della Piazza, (al quale dovranno sempre esser chiamati gli Ufficiali in capo dell' Artiglieria e del Genio) avesse consentito alla resa della Piazza, prima che l' inimico vi avesse fatto una breccia praticabile, o che fosse stato sostenuto un' Assalto;

9. Qualunque Commissario Ordinatore, o qualunque altro ne facesse le funzioni, il quale non avesse provveduto alle distribuzioni de' Viveri, e foraggi ordinati per tutte le partite di servizio confidate alla sua sorveglianza, allorquando egli ne avesse avuti i mezzi, o che avesse ricusato d' informare il Generale in Capo dell' Armata dei bisogni di questo genere, in cui si trovasse la detta Armata, o Divisione, se in seguito di questa prevaricazione la salute dell' Armata, o il successo delle sue operazioni, fosse stato compromesso. B

x

TITOLO QUARTO

Dell' Ingaggiamento e dello Spionaggio.

ART. I. Qualunque Ingaggiatore, o complice d' ingaggiamento per una Potenza in Guerra colla Repubblica, sarà punito di morte.

II. Qualunque individuo, qualunque sia il suo stato, qualità, e professione, convinto di spionaggio a favore dell' Inimico, sarà punito di morte.

III. Qualunque straniero sorpreso nell' atto di rilevare i piani dei Campi Quartieri, Accantonamenti, Fortificazioni, Arsenali, Magazzini, Manifatture, Dighe, Canali, Fiumi, e generalmente tutto ciò, che serve alla difesa, e conservazione del Territorio, ed alle sue comunicazioni, sarà arrestato come Spione, e punito di morte.

TITOLO QUINTO

Del Saccheggio, della Devastazione, e dell' Incendio.

ART. I. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata, ed al suo seguito, convinto di saccheggio a mano armata, o in attruppamento, sia nell' abitazioni, sia nelle proprietà degli abitanti di qualunque siasi paese, sarà punito di morte.

II. Sarà egualmente punito di morte qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata ed al suo seguito, convinto d' aver portata la ruina, ed il guasto, a mano armata, ed in attruppamento su le proprietà degli abitanti di qualunque siasi paese, senza l' ordine per iscritto del Generale, o qualunque altro Comandante in Capo.

III. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata, ed al suo seguito, il quale fosse convinto d' aver dato il fuoco ai Magazzini, Arsenali, Case Rustiche, ed Abitazione, o a qualunque altra proprietà pubblica o particolare, Messi o Raccolte, fatte o a farsi, in qualunque siasi paese, senza l' ordine per iscritto del Ge-

nerale , o di qualunque altro Comandante in Capo , sarà punito di morte .

IV. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata ed al suo seguito , convinto di aver attentato alla vita dell' abitante disarmato , a quella di sua moglie , o de' suoi fanciulli , in qualunque siasi luogo o paese , sarà punito di morte .

Lo stupro commesso da un Militare , o da qualunque altro individuo attaccato all' Armata ed al suo seguito , sarà punito con otto anni di ferri . Se il colpevole avesse usata la violenza , o si fosse fatto soccorrere dagli sforzi di uno o più complici , o se lo stupro fosse stato commesso sulla persona di una figlia minore dell' età di 14. anni , la pena sarà di 12. anni di ferri .

Se la figlia o la donna violata fosse morta in seguito agli eccessi commessi su la sua persona , il colpevole sarà punito di morte .

V. Qualunque Militare , il quale , eccettuato il caso di un ordine dato dal Generale , o da qualunque altro Comandante in capo , fosse convinto d' avere , durante o dopo un azione , e sul campo di battaglia , spogliato un uomo ucciso nel combattimento , sarà punito con 5. anni di ferri .

La pena sarà di dieci anni di ferri per un vivandiere , e qualunque altro individuo non militare convinto del medesimo delitto .

VI. Qualunque militare convinto di avere , durante o dopo un azione , e sul campo di battaglia , spogliato un uomo messo fuori di combattimento , ma ancora vivo , sarà punito di dieci anni di ferri .

La pena sarà di venti anni di ferri per un vivandiere , o per qualunque altro individuo non militare convinto del medesimo delitto .

VII. Qualunque individuo , il quale , spogliando un uomo messo fuori di combattimento , ma ancor vivo , fosse convinto di averlo mutilato o ammazzato per assicurarsi le sue spoglie , sarà punito di morte .

VIII. Qualunque vivandiere , o qualunque altro individuo attaccato all' Armata ed al suo seguito , il quale avesse comperato , nasconduto , o che ritenesse in qualunque altra maniera per se , o in deposito , le spoglie tolte ad un uomo nei casi preveduti dagli articoli V.

VI. VII. qui sopra, sarà scacciato dall' Armata, Campo, o Accantonamento, saranno presi tutti i suoi effetti, mercanzie, e denaro; i detti effetti, e mercanzie saranno venduti all' incanto, ed il prodotto sarà applicato a profitto degli Ospitali, ed ambulanze dell' Armata.

IX. Saranno egualmente presi e venduti all' incanto tutti gli effetti, e mercanzie del vivandiere, o di qualunque altro individuo condannato per i fatti di saccheggio, devastazione, incendio, e spoglio, previsti, e specificati nel presente titolo, e il prodotto, che ne proverrà, sarà applicato a profitto degli Ospitali, ed Ambulanze dell' Armata.

X. Riguardo gli effetti riconosciuti avere appartenuto ad uomini spogliati sul campo di battaglia, essi saranno venduti, e il prezzo proveniente sarà deposto nelle casse dei Consigli d' amministrazione dei corpi rispettivi, sia di questi uomini medesimi, sia di quelli, che fossero stati condannati per fatti di spoglio, per essere il prodotto de' detti effetti rimesso alle famiglie, che lo reclamasse.

Gli effetti provenienti dai Militari condannati a morte per fatto di spoglio, preveduto dall' articolo VII. qui sopra, saranno egualmente venduti, e i denari provenienti resi alle famiglie, che li reclamassero.

TITOLO SESTO.

Della Prederia.

ART. I. Qualunque sotto-Ufficiale, o Volontario, o qualunque altro Individuo attaccato all' Armata ed al suo seguito, il quale, essendosi introdotto nella Casa, Cortile, basso Cortile, Giardino, Parco, o Recinto chiuso da muri, e generalmente in qualunque proprietà chiusa dell' abitante, fosse convinto d' avervi preso, sia bestiame, sia polame, carne, frutti, e legumi, o qualunque altro commestibile, o foraggio, sarà condannato a far due volte il giro del

Quartiere, che il suo corpo occuperà, sia al campo, sia in accantonamento, in mezzo di un pichetto che lo circondi, essendo il resto della truppa schierata e sotto l'armi. Egli porterà ostensibilmente la cosa derubata, avendo l'uniforme rivoltata, e sul petto un cartello, su cui sarà scritto in grandi caratteri la parola *Predatore*.

Se le cose derubate non possono essere portate dal *Predatore*: dopo aver fatto i due giri coll'uniforme rivoltata, e il cartello solamente, sarà esposto durante tre ore in faccia al centro, o sulla piazza del Quartiere, avendo al suo fianco la cosa derubata, l'uniforme ed il cartello come si è detto: sarà mantenuto in questa posizione da una guardia sufficiente.

II. Se il *Predatore* ha scalato i muri, o forzate le porte, egli farà tre giri, e subirà un'ora di più d'esposizione.

III. Sarà condannato alle pene sopracitate qualunque militare o altro individuo attaccato all'Armata, ed al suo seguito convinto d'aver preso del bestiame legato, o in massa nel campo dell'abitante.

IV. La recidiva nei delitti di prederia per parte dei militari sarà punita di cinque anni di ferri.

V. Qualunque sottufficiale convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dagli articoli I. II. III. quì sopra, sarà cassato indipendentemente dalla pena pronunziata per il delitto.

VI. Qualunque impiegato al seguito dell'Armata, convinto di prederia nell'uno dei casi previsti dagli articoli I. II. III. quì sopra, sarà scacciato dal suo impiego; ciò che gli sarà dovuto de'suoi appuntamenti, o salarj, gli sarà ritenuto a concorrenza del prezzo della cosa derubata, e pagato al Proprietario, il tutto indipendentemente dalla pena incorsa per il fatto di prederia.

VII. Qualunque vivandiere o altro individuo attaccato all'Armata ed al suo seguito, non stipendiato dalla Repubblica, convinto di prederia, sarà punito di cinque anni di ferri, e condannato a restituire al Proprietario il doppio del valore della cosa derubata, anche col mezzo di presa e vendita de'suoi effetti e mercanzie, fino alla concorrenza della somma dovuta per la restituzione.

VIII. Qualunque Militare o Impiegato al seguito dell'Armata, e

stipendiato dalla Repubblica, convinto di persistenza in un delitto di prederia, o di rifiuto d'obbedire al superiore, il quale avesse voluto opporvisi, sarà punito di cinque anni di ferri.

IX. Qualunque delitto di prederia commesso in massa, a mano armata, sarà punito di otto anni di ferri.

X. Qualunque Ufficiale convinto di non essersi opposto alla prederia fatta in sua presenza, o che, essendosi inutilmente opposto, non avesse su l'istante denunziato all'Ufficiale superiore il delitto, e suoi Autori, sarà destituito, e punito di tre mesi di prigione.

XI. Qualunque Ufficiale, il quale, obbliando ciò ch'egli deve nella qualità di Superiore al mantenimento della disciplina e dell'onore militare, fosse convinto di un delitto di prederia sarà destituito, cacciato dal corpo, punito di due anni di prigione, dichiarato incapace d'occupare alcun grado nelle truppe della Repubblica, e decaduto da qualunque diritto a pensione, o ricompensa, a ragione del suo servizio anteriore.

S'egli ha commesso il delitto co' suoi subordinati, sarà punito di dieci anni di ferri; s'egli ha condotto la sua truppa alla prederia, sarà punito di morte.

XII. Sarà destituito e punito di un anno di prigione qualunque Ufficiale, il quale avesse comperato o ricevuto da' suoi subordinati oggetti provenienti da prederia.

TITOLO SETTIMO

*Del furto, e dell'infedeltà
nel maneggio, e nella manutenzione.*

ART. I. Qualunque Militare o Impiegato al seguito dell'Armata, il quale, per far pagare alla sua Truppa, o a' suoi subordinati, ciò che la Legge loro accorda, fosse convinto d'aver portato il suo stato di situazione al di sopra del numero effettivo presente, sarà pu-

nito di tre anni di ferri , e condannato a restituire ciò ch'egli avesse preso al di là di ciò , che appartenesse alla sua truppa , o a' suoi subordinati .

II. Qualunque Commissario di Guerra convinto di connivenza col Militare o Impiegato , che avesse fatto uno stato di paga o di distribuzione portato al di sopra del numero effettivo presente , sarà punito di cinque anni di ferri , e condannato a restituire le somme pagate , o fornimenti rilasciati sotto suo ordine al di là di ciò , che appartenesse di diritto alla truppa compresa nel detto stato .

III. Qualunque Magazziniere, distributore, o manutentore dei viveri , e foraggi per gl' immagazzinamenti , e distribuzioni a farsi all' Armata , e nelle Piazze in istato d' assedio , qualunque vetturale, carettiere , mulatiere , o conduttore di carri impiegato al trasporto dell' artiglieria , bagagli , viveri , o foraggi dell' Armata , il quale fosse convinto d' aver venduta , o rivolta a suo profitto una parte degli oggetti confidati alla sua guardia , manutenzione , o condotta , sarà punito di cinque anni di ferri , e condannato alla restituzione dei detti oggetti .

IV. Qualunque Munizionere, o Fornajo dell' armata, il quale fosse convinto d' aver venduto o rivolto a suo profitto , sia delle farine , sia della legna , o degli utensigli destinati ad alimentare il suo servizio , sarà punito di cinque anni di ferri , e condannato alla restituzione dei detti oggetti .

V. Qualunque Munizionere , o Fornajo dell' Armata convinto d' aver alterato le sue farine coll' introduzione di materie straniere , o evidentemente malsane , o di averne introdotte di qualità inferiore a quelle somministrate dalle Amministrazioni , sarà punito di cinque anni di ferri .

VI. Qualunque Munizionere o Fornajo , che fosse convinto di aver per sua negligenza lasciato guastare o corrompere i grani o farine confidati alla sua manipolazione , sarà punito di sei mesi di prigione , e condannato a rimettere gli oggetti periti a cagione di sua negligenza .

VII. Qualunque Munizionere o Fornajo dell' Armata , convinto

d' infedeltà nel peso delle razioni di pane , sarà punito di due anni di ferri , e condannato ad un' emenda quadrupla del prezzo delle razioni di pane da lui somministrate nella medesima distribuzione .

VIII. Qualunque Munizionere incaricato del fornimento e distribuzione della carne alle Armate convinto d' aver fornito e distribuito delle carni , il di cui spaccio è proibito dai regolamenti di polizia , sarà punito di tre anni di ferri .

Se egli ha uccisi e spacciati animali attaccati di malattia contagiosa , sarà punito di venti anni di ferri .

Nell' uno e nell' altro caso sarà condannato a rimpiazzare le carni rigettate .

IX. Qualunque Munizionere incaricato del fornimento , e della distribuzione della carne all' armata , il quale avesse spacciato , e distribuito delle carni guaste e corrotte , sarà punito di tre mesi di prigione , e di sei mesi , se il fatto provenisse da sua negligenza .

Nell' uno e nell' altro caso sarà condannato a rimpiazzare a sue spese la carne rigettata .

X. Ogni Munizionere incaricato del fornimento e della distribuzione delle carni alle Armate , il quale fosse convinto di aver distribuito con falsità di peso , sarà punito di due anni di ferri , e condannato ad una emenda quadrupla del prezzo delle carni da lui spacciate nella medesima distribuzione .

XI. Ogni Manutentore di legumi e foraggi , il quale fosse convinto d' avere per difetto d' attenzione lasciato guastare , o concambiare gli oggetti , sarà punito di sei mesi di prigione , e condannato a rimpiazzare la quantità perita per sua colpa .

XII. Qualunque distributore di legumi e foraggi all' Armata e nelle Piazze in istato d' assedio , convinto d' infedeltà nella misura o nel peso delle razioni , sarà punito di due anni di ferri .

TITOLO OTTAVO

Della insubordinazione.

ART. I. Qualunque Militare o altro Individuo impiegato al servizio dell' Armata, il quale, allorquando la Generale fosse stata battuta, non si fosse reso al suo posto, sarà per la prima volta punito di un mese di prigione: per la seconda volta di tre mesi, e destituito dal suo grado, o impiego. Il semplice volontario in questo secondo caso sarà punito di sei mesi di prigione.

Nel caso di una seconda recidiva sarà punito di due anni di ferri.

II. Qualunque Ufficiale, il quale, dovendo marciare all' inimico, non si fosse reso al suo posto, sarà destituito, punito di tre mesi di prigione, e dichiarato incapace di riempire alcun grado nell' Armata della Repubblica.

Se questi fosse un sotto-Ufficiale, sarà punito di due mesi di prigione, cassato dal suo grado, e ridotto alla paga di semplice volontario.

Se questi fosse un semplice volontario, sarà punito di un mese di prigione.

Finalmente se questi fosse un' impiegato attaccato al servizio dell' Armata, sarà destituito del suo impiego, e punito di un mese di prigione.

La recidiva dalla parte del sotto-Ufficiale, o Volontario sarà punita di due anni di ferri.

III. La rivolta o la disobbedienza combinata contro i Superiori porterà seco la pena di morte per coloro, che l' avessero suscitata, e per gli Uffiziali presenti, i quali non si fossero opposti con tutti i mezzi di loro disposizione.

IV. La rivolta, la sedizione, o la disobbedienza combinata dalla parte dell' abitante del paese nemico, occupato dalle Truppe della Repubblica, sarà punita di morte, sia che la disobbedienza si fosse manifestata contro i Capi Militari, sia che la rivolta o sedizione fosse stata diretta contro tutto o parte delle truppe della Repubblica.

Sarà punito colla medesima pena qualunque abitante del paese n' emico convinto d' aver eccitato il movimento di rivolta , sedizione, o disobbedienza , quand' anche egli non avesse altrimenti presa parte in essa , o che i suoi sforzi per eccitarla fossero stati senza successo.

V. In caso di attrupamento dalla parte dei Militari , od altri individui attaccati all' Armata ed al suo seguito , i Superiori comanderanno in nome della Legge , che ciascun d' esso si ritiri . Se il radunamento non è disciolto dal comando fatto in nome della Legge , i Superiori sono autorizzati a impiegare tutti i mezzi di forza, i quali giudicheranno necessarj per dissiparlo . Gli Autori dei detti attrupamenti (nel numero dei quali saranno sempre compresi gli Ufficiali , e sotto-Ufficiali , che ne facessero parte) saranno tosto arrestati , tradotti al Consiglio di Guerra , e puniti di morte .

VI. Qualunque Truppa , la quale avesse abbandonato in massa, e senza ordine superiore il posto , ov' essa era di servizio , sarà dichiarata in rivolta . In questo caso gli Ufficiali , e sotto-Ufficiali , o in loro mancanza i sei più anziani di servizio , i quali fanno parte della Truppa saranno arrestati , tradotti al Consiglio di Guerra , e puniti di dieci anni di ferri , a meno che non dichiarassero i veri autori del delitto , sui quali saranno allora dirette le procedure , e subiranno la pena di morte , come capi di rivolta .

VII. Qualunque Militare , convinto d' aver in un affare contro l' inimico gettate vilmente le sue armi , sarà punito di tre anni di ferri.

VIII. Qualunque Truppa , la quale , essendo comandata a marciar contro , o a caricar l' inimico , o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo , avesse ricusato d' ubbidire , sarà dichiarata in rivolta , e trattata conformemente alle disposizioni dell' articolo VI, qui sopra .

IX. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata , il quale , essendo comandato a marciar contro , o a caricare l' inimico , o per qualunque altro servizio ordinato dal Capo , in presenza dell' inimico , o in un affare , avesse formalmente ricusato di ubbidire , sarà punito di morte .

X. Qualunque Militare trovato addormentato in sentinella o in

vedetta nei posti i più vicini all' inimico o sulle fortificazioni d' una Piazza assediata o investita sarà punito di due anni di ferri .

XI. Qualunque Militare , il quale , essendo in sentinella o vedetta nei posti i più vicini al nemico , o sulle fortificazioni d' una Piazza assediata o investita , fosse convinto di non aver eseguita la sua consegna , sarà punito di due anni di ferri .

XII. Qualunque Comandante di un posto in faccia all' inimico o in una Piazza assediata , il quale fosse convinto d' aver cangiato la consegna data , senza averne sul momento reso conto al Comandante in Capo sarà punito di sei mesi di prigione .

XIII. Qualunque Militare convinto d' aver forzato o violato la consegna generale data per la Truppa , sia in campo , sia in accantonamento , quartiere , guarnigione , o caserma , sarà punito di dieci anni di ferri .

XIV. Qualunque violazione di una consegna generale commessa da una Truppa , sarà processata , come atto di disobbedienza combinata . I capi ed istigatori di questo delitto , come pure gli Ufficiali , che vi avessero preso parte , saranno puniti di dieci anni di ferri .

Se la violazione della consegna fosse stata fatta da una truppa a mano armata , saranno eseguite le disposizioni dell' articolo VI. del presente Titolo .

XV. Qualunque Militare , convinto d'aver insultato o minacciato il suo Superiore con parole o con gesti , sarà punito di cinque anni di ferri , se si fosse permesso delle vie di fatto contro il Superiore , sarà punito di morte .

XVI. Qualunque Militare , il quale eccettuato i casi di difesa naturale , e quelli di radunamento dei fuggitivi d' avanti l' inimico , o dello spoglio de' morti , o de' feriti sul campo di battaglia , preveduto dagli Articoli V. VI. VII. del Titolo Quinto del presente Codice , fosse convinto d' aver battuto il suo subordinato , sarà destituito del suo grado , punito di un anno di prigione , e dichiarato incapace di occupare alcun grado nelle Truppe della Repubblica .

Se dal cattivo trattamento ne provenisse la morte , il colpevole sarà punito di morte .

XVII. Allor quando per una colpevole negligenza la forza armata avesse lasciato fuggire un prevenuto di delitto militare, confidato alla sua guardia, gli Ufficiali, sotto-Ufficiali, e i quattro Volontarj più Anziani di servizio, i quali facevano parte della forza armata, saranno processati e puniti colla medesima pena, che il prevenuto avrebbe dovuto subire, senza però che questa pena possa eccedere due anni di ferri. Se nel processo fosse scoperto il vero Autor del delitto, ne porterà solo la pena, la quale potrà essere estesa a tre anni di ferri.

XVIII. Qualunque forza armata, la quale si fosse opposta con qualunque siasi mezzo alla traduzione, procedura, e giudizio, o esecuzione di un colpevole di un delitto militare, sarà tenuta in rivolta, e trattata come tale conformemente agli Articoli III. V. VI. del presente Titolo.

XIX. Qualunque complice di un delitto subirà la medesima pena, che colui il quale avesse commesso il delitto.

XX. In tutti i casi, in cui, dietro le disposizioni del presente codice, la pena del delitto portasse quella della destituzione, quest'ultima pena sarà formalmente pronunziata dalla sentenza di condanna.

XXI. Qualunque condanna di un militare alla pena dei ferri porterà seco degradazione, tosto resa la sentenza.

XXII. Ogni delitto militare, non preveduto dal presente codice, sarà punito in conformità alle Leggi precedentemente emanate.

XXIII. Ogni General d'armata, ogni Comandante in Capo delle Truppe resta autorizzato a far tutti i regolamenti di semplice disciplina correzionale, che giudicherà necessari al mantenimento dell'ordine, e della subordinazione dei militari, ed altri individui al servizio delle Truppe sottomesse al suo comando.

XXIV. La presente risoluzione sarà stampata.

LEGGI ADDIZIONALI, ED ATTI DEL POTERE ESECUTIVO

Che seguono il Codice dei delitti, e delle pene.

LEGG E

Dei 4. Frimale Anno IV.

Contro i Disertori.

Il Consiglio degli Anziani deliberando sulla dichiarazione d'urgenza, la quale precede la risoluzione seguente, adotta i motivi enunziati nella detta dichiarazione, e riconosce l'urgenza.

Segue il tenore della Risoluzione

Il Consiglio dei 500. considerando che l'interesse della Repubblica, e il bisogno di accelerare il frutto delle beneficenze della pace, presentando all'Inimico delle forze imponenti, esigono d'impiegare i mezzi di sorveglianza i più efficaci per impedire la diserzione.

DICHIARA ESSERVI URGENZA:

Il Consiglio sul rapporto della sua Commissione, e dopo aver riconosciuta l'urgenza, ha risoluto ciò, che segue:

ART. I. La sorveglianza contro la diserzione, l'esame dei passaporti, e congedi dei Militari, o altri Cittadini impiegati presso le Armate sono direttamente confidati alla Gendarmeria Nazionale, ed ai Commissarj presso le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali, le quali avranno il diritto di requisire la forza armata per arrestare i disertori, ed in caso di negligenza a questo riguardo essi saranno puniti della destituzione, e se avvi il luogo, di una pena più forte.

II. Qualunque Militare qualunque siasi il suo grado, qualunque individuo, che fa parte della Gendarmeria Nazionale, il quale avesse

ricevuto denaro , o effetti per non arrestare i disertori , sarà condannato a due anni di ferri .

La presente risoluzione sarà inviata sul momento al Consiglio degli Anziani col mezzo di un Messaggero di Stato .

Dopo una seconda lettura il Consiglio degli Anziani approva la risoluzione sopracitata .

Il Direttorio Esecutivo ordina , che la Legge quì sopra debba essere pubblicata , eseguita , e munita del sigillo della Repubblica .

Fatto nel Palazzo Nazionale li 4. Frimale Anno IV. della Repubblica .

LE G G E

Dei 4. Frimale Anno IV.

Concernente proroga d' Amnistia .

Il Consiglio degli Anziani deliberando su la dichiarazione d'urgenza , la quale precede la risoluzione seguente , adotta i motivi enunziati nella detta dichiarazione , e riconosce l' urgenza .

Segue il tenore della risoluzione :

Il Consiglio dei 500. considerando , che la salute della Patria e la gloria dell' Armata esigono , che ogni Militare trovisi al suo posto : informato officialmente che molti fra essi ingannati dalla malevolenza , o strascinati da motivi particolari abbandonano le loro bandiere per rientrare nel seno delle loro famiglie .

DICHIARA ESSERVI URGENZA :

Il Consiglio sul rapporto della sua Commissione , e dopo aver riconosciuta l' urgenza , ha risoluto ciò che segue :

ART. I. Il termine dell' amnistia generale accordata dai Decreti dei 10. e 23. Termidoro Anno III. per qualunque delitto relativo alla diserzione, eccettuato all' Inimico , allo Straniero , o presso i Ribelli,

è prorogato sino al giorno della promulgazione della presente Legge.

II. Dalla data della sua promulgazione, qualunque rilascio di Congedi limitati è sospeso, fino a tanto, che non sia stato diversamente ordinato.

III. Qualunque congedo limitato, accordato sotto qualunque siasi pretesto, sarà spirato dieci giorni dopo la promulgazione della presente Legge.

IV. Fino a che non sia diversamente ordinato, non sarà più accordato congedo di convalescenza ad alcun militare; in conseguenza saranno formati presso le Armate dei stabilimenti di convalescenza.

V. Qualunque requisizione particolare è abolita. Non potrà esserne più rilasciata in avvenire, salvo al Direttorio Esecutivo l'impiegare i Militari per oggetti indispensabili di pubblica utilità.

VI. Qualunque militare, che non sarà in marcia dieci giorni dopo la promulgazione della presente Legge per rendersi al suo Corpo, sarà tenuto disertore, e punito come tale.

La presente risoluzione sarà trasmessa al Consiglio degli Anziani col mezzo di un Messaggero di Stato.

Dopo una seconda lettura il Consiglio degli Anziani approva la risoluzione qui sopra.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge sopracitata sia pubblicata, eseguita, e sia munita del sigillo della Repubblica.

Fatto nel Palazzo Nazionale del Direttorio Esecutivo li 4. Frima-
le anno IV. della Repubblica.

LEGGE Dei 19. Ottobre 1799.

Sulla prevaricazione dei Giudici.

TITOLO PRIMO.

ART. X. In caso di prevaricazione per parte dei Giudici l'accusato ha diritto di citarli al Tribunale di cassazione.

TITOLO SECONDO.

Dei delitti, e delle pene in generale.

ART. VIII. Il Comandante di un Posto, il quale avesse creduto dover agire in contrario alla sua consegna, ne sarà responsabile presso il Comandante della truppa, di cui egli fa parte; e se, tradotto alla Corte marziale, egli fosse dichiarato colpevole, sarà punito di morte.

XII. Qualunque Militare convinto d'aver insultato una sentinella con parole o con gesti, la pena pel semplice soldato è di un mese di arresto, di sei settimane pel sotto-Ufficiale, e di tre mesi pel Ufficiale.

Se l'insulto fosse stato fatto con un arma qualunque, o se consistesse in vie di fatto, e che la sentinella non lo avesse ammazzato, il delinquente sarà punito di morte.

XVII. Se un subordinato è convinto d'aver minacciato il suo Superiore con parole o con gesti, la pena è di un anno di ferri per il Soldato, e di due anni per il Sotto-Ufficiale, e di due anni di prigione per l'Ufficiale.

Se la minaccia fosse stata accompagnata da qualche movimento d'armi, la pena per il Soldato è di due anni di ferri, per il Sotto-Ufficiale di quattro anni, e per l'Ufficiale di essere cassato, e di quattro anni di prigione.

XVIII. Se un subordinato è convinto d'aver battuto il suo superiore, il colpevole è punito di morte.

XXIII. Colui, che ruberà il denaro dell' ordinario de' suoi camerati, colui, il quale venderà, o metterà in pegno tutto o parte delle sue armi, del suo vestiario, o di ciò che gli fosse stato fornito, sarà punito di due anni di ferri.

TITOLO PRIMO

Dei delitti e delle pene

SEZIONE PRIMA

della Diserzione.

Art. II. Qualunque militare, che disertasse con armi cavalli, e bagagli nell' interno della Repubblica, sarà punito di dieci anni di ferri, e nel caso, in cui fosse convinto di furto fatto alla Truppa di qualunque siasi natura, sarà punito di quindici anni di ferri.

V. Sarà pure tenuto disertore all' interno qualunque Cittadino, il quale essendosi fatto inscrivere per servire nelle Truppe della Repubblica, avesse ricevuto un ordine di marcia, o spese di condotta, e non si fosse reso alla sua destinazione nel termine fissato, in questo caso sarà punito di cinque anni di ferri, a meno che non giustifichi un impedimento legittimo.

E nel caso, in cui fosse reso colpevole di furto, di violazione di domicilio, o di persona, sarà punito di quindici anni di ferri.

VII. Qualunque Cittadino, che si fosse fatto registrare sul registro d' una Sezione, o di una municipalità per marciare alle armate in rimpiazzo di un altro Cittadino, e che dopo aver ricevuto per questo fatto, sia denaro, sia il suo equipaggiamento, o vestiario, fosse convinto d' essere stato a farsi registrare altrove pel medesimo oggetto sarà punito di cinque anni di ferri.

SEZIONE SECONDA

Del Tradimento

Art. I. Qualunque militare o individuo dell'armata, qualunque siasi il suo stato o grado, convinto di tradimento, sarà punito di morte.

II. Sono tenuti colpevoli di tradimento gli Autori dei delitti qui sotto detagliati.

Paragrafo IX. Qualunque Generale d' Armata, qualunque Comandante di Divisione, o Comandante in Capo di una Piazza in istato di guerra, che non avesse fatto conoscere al Ministro i bisogni della sua armata, sia in viveri, sia in foraggi, sia in approvvigionamento di guerra;

Paragrafo X. Qualunque Generale d' Armata, o Comandante di Divisione, il quale fosse convinto d'aver prese delle misure per far cadere nelle mani degli inimici i magazeni, i convogli delle Armate, o finalmente qualunque altra munizione di guerra.

Paragrafo XI. Qualunque Generale d' Armata, o Comandante di Divisione, il quale fosse convinto di aver neglimentato d'impiegare tutti i mezzi, che si trovavano in suo potere, per assicurare i Magazini, la marcia de' convogli, e garantire le munizioni, allorquando fossero cadute in tutto o in parte in potere degli Inimici.

SEZIONE TERZA

Del Furto

Art. V. Qualunque Agente o Impiegato, il quale fosse convinto d'aver fatto dei falsi buoni, e contrafatta la sottoscrizione del suo superiore, sarà punito di cinque anni di ferri.

VI. Qualunque preposto a queste Amministrazioni, che fosse convinto d'aver preso o distolto ciò, che portassero le vetture sia in Pane, Avena, Fieno, Paglia, o Farina, sarà condannato a tre anni di ferri, ed alla restituzione degli oggetti presi o distolti.

VII. Qualunque Preposto a queste Amministrazioni, il quale fosse convinto d'aver ricevuto nei Depositi dell'armata, o in marcia foraggi di cattiva qualità, o razioni incomplete, sarà condannato a un anno di prigione, a meno che nelle ventiquattro ore non abbia avvertito uno de' suoi Superiori, o gli Ufficiali Municipali del luogo.

VIII. Qualunque Preposto a queste Amministrazioni o Conduttore il quale fosse convinto d'essersi fatto pagare più di quello, che avesse speso, sia ne' depositi, alberghi, o in marcia sarà punito di due anni di ferri.

IX. Qualunque Preposto a queste Amministrazioni, o Conduttore che fosse convinto di aver ritardato il servizio de' carri, sarà punito di sei mesi di prigione, e se ciò fosse a premeditato disegno, sarà punito di tre anni di ferri.

XII. Qualunque militare convinto d'aver rubato il denaro dell'ordinario de' suoi camerati, o qualunque altro effetto ad essi appartenente, sarà punito di sei anni di ferri.

XIV. Qualunque Militare, che fosse convinto di aver rubato la fornitura di una Caserma, o effetti di Accampamenti, sarà punito di tre anni di ferri.

XV. Qualunque Militare, o qualunque altro individuo al servizio, o al seguito dell'Armata, che fosse convinto d'aver rubato, sia della polvere, sia delle palle, sia qualunque altra munizione o effetto d'Artiglieria nei Parchi, Magazzini, Depositi, o Convogli, sarà punito di tre anni di ferri.

XVI. Qualunque Militare, o qualunque altro individuo attaccato all'Armata, il quale fosse convinto di aver derubate le persone, presso le quali trovavasi alloggiato, sarà punito di dieci anni di ferri.

XVII. Qualunque Militare, o qualunque altro individuo attaccato all'Armata, il quale fosse convinto d'aver preso col mezzo di frode, e senza pagare, da bere o da mangiare presso un'abitante, sia in marcia, guarnigione, o accantonamento, sarà punito di tre mesi di prigione, di sei mesi se il delitto fosse stato accompagnato

XXIII
dalle minaccie, e di due anni di ferri, se fossero avvenute delle
vie di fatto.

SEZIONE QUARTA

Dell' Insubordinazione.

ART. X. Qualunque Militare, il quale fosse convinto di non essersi uniformato agli ordini del suo superiore relativi al servizio, sarà destituito, messo per un anno in prigione, e dichiarato incapace di servire nell' Armate della Repubblica, e, se ciò avvenisse in un' affare in presenza dell' inimico, sarà punito di morte.

XVII. Qualunque denunziatore di un delitto preveduto dal Codice penale, il quale fosse convinto di aver fatto processare senza prove sufficienti un Prevenuto, sarà il denunziatore per questo fatto processato dall' Accusator Militare, e punito della medesima pena, che sarebbe stata inflitta al denunziato, se fosse stato convinto del delitto portato nella denuncia fatta contro di lui.

XVIII. Qualunque Militare, che fosse convinto d' essersi fatto inscrivere sul Registro dello Stato Maggiore del suo Corpo sotto falso nome, e che dalla data della pubblicazione della presente Legge, se si trovasse presente al suo Corpo, non avesse fatto riconoscere l' errore nel termine di otto giorni, sarà punito di cinque anni di ferri.

XIX. Qualunque Militare, che fosse convinto d' essersi servito d' un Congedo di un' altro fuori del suo, o finalmente di qualunque altra falsità, sarà punita di cinque anni di ferri.

XX. In avvenire qualunque Comandante di Truppe, eccettuati gli Ufficiali Generali, il quale fosse convinto di aver ricevuto, o di ritenere scientemente nella sua Truppa un Volontario, o Soldato sortito da un' altro Corpo, senza che fosse latore di un Congedo in forma, sarà punito di un anno di prigione, e destituito dal suo impiego.

XXI. Qualunque Commissario di Guerra, che fosse convinto di non aver denunziato un delitto di cui avesse avuta conoscenza, sa-

rà destituito dal suo impiego, e dichiarato incapace d' essere chiamato ad alcuna funzione civile, o militare.

XXII. Qualunque Commissario di Guerra, che fosse convinto di aver prevaricato nell' esercizio delle sue funzioni amministrative, sarà destituito e punito non meno di sei mesi di prigione, e non più di cinque anni di ferri; e se in seguito di questa prevaricazione, la sicurezza dell' Armata, o il successo delle sue operazioni si trovasse compromesso sarà punito di morte.

XXIII. Qualunque Commissario di Guerra, che si absentasse dal suo circondario senza l' ordine del suo superiore, senz' averne prevenuto il Comandante in Capo delle Truppe, sarà destituito del impiego, e dichiarato incapace di servire nelle Truppe della Repubblica.

SEZIONE SESTA

Dell' esecuzione dei Giudici di Morte.

Art. I. La condanna di morte sarà eseguita militarmente, come segue:

II. Saranno comandati quattro Sergenti, quattro Caporali, e quattro fucilieri più anziani di servizio presi a turno di ruolo nelle Truppe del Prevenuto, per quanto sarà possibile, in caso diverso saranno sempre presi nella Truppa presente sul luogo, in cui l' esecuzione dovrà farsi.

III. Si collocheranno questi dodici Militari su due ranghi: questi sono quelli, che saranno incaricati di far fuoco sul colpevole, quando il segnale sarà loro dato dall' Ajutante.

IV. L' esecuzione si farà sopra una piazza indicata a questo effetto, in presenza della Truppa del Prevenuto, allor quando si trovasse sul luogo, la quale sarà messa in ordine di battaglia, e senz' armi, se non in presenza della Truppa che avrà fornito i fucilatori.

VI. Sarà comandato un picchetto di 50. uomini in armi per condurre il colpevole al luogo della sua esecuzione: la Gendarmeria sarà egualmente comandata quando se ne trovasse sul luogo; l' uno e

xxx

l'altro saranno incaricati sotto gli ordini del Comandante di vegliare al mantenimento dell'ordine, e della polizia, che devono regnare in questa sorta di esecuzioni.

Legge del 13. Brumale anno III. concernente la pena pronunziata dall' Articolo XX. della quarta Sezione della Legge dei 12. Maggio 1793. v. s.

La Convenzion Nazionale inteso il suo Comitato militare, decreta:

La pena pronunziata dall' Articolo XX. della quarta Sezione della Legge dei 12. Maggio 1793., V. S. contro il Comandante della Truppa, il quale fosse convinto di aver ricevuto o di ritenere scientemente nella sua Truppa un Soldato sortito da un' altro Corpo, senza che egli fosse latore di un Congedo in buona forma, è applicabile a qualunque Ufficiale, qualunque siasi il suo grado, Comandante temporario, Commissario di Guerra, e qualunque altro funzionario Militare, il quale ritirasse da un Battaglione un militare, per impiegarlo ne' proprj Ufficj senza un permesso per iscritto del Rappresentante del Popolo alle Armate, o del Comitato di Salute pubblica.

Istruzione relativa ai Disertori.

Parigi li 25. Piovoso Anno V. della Repubblica

Il Direttorio Esecutivo volendo richiamare nel loro insieme tutte le misure prese dal Corpo Legislativo sui disertori, e riunire tutto ciò che può su questa importante materia illuminare tutti i Cittadini, e particolarmente i funzionarj pubblici, decreta, che l' enunziato dalle diverse leggi sulla diserzione sarà classificato nella maniera seguente, e trasmesso come istruzione in tutti i dipartimenti, d'armate per esservi pubblicato ed affisso.

TITOLO PRIMO

Delle differenti specie di diserzioni

Art. I. Dietro l'articolo III. della Legge 31. Dicembre 1792., concernente la composizione dei Corpi, di cui la formazione sarà ordinata, l'articolo primo della Legge dei 10. Termidoro anno III., e due primi titoli di quella dei 21 Brumale anno V., si deve distinguere quattro specie di diserzioni, cioè:

- La diserzione all' inimico,
- La diserzione all' estero,
- La diserzione all' interno, e
- La diserzione da un corpo per passare ad un altro.

II. Conformemente all' articolo II. della Legge dei 26. Giugno 1793., ed agli articoli I. II. III. IV. del titolo primo della Legge dei 21 Brumale anno V. sono tenuti disertori all' inimico.

1. Colui, il quale, senza essere stato arrestato dai Ribelli, abbandonasse l' armata.

2. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' armata, o impiegato al suo seguito, il quale passasse all' inimico senza un' autorizzazione per iscritto de' suoi Capi.

3. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' armata, ed al suo seguito, il quale, senza un ordine o permissione per iscritto del suo superiore ha oltrepassati i limiti fissati del Comandante della truppa, di cui fa parte, dal lato pel quale si potrebbe comunicare coll' inimico.

4. Qualunque militare o individuo attaccato all' armata ed al suo seguito, il quale sortisse da una Piazza assediata, o investita dall' inimico, senza averne ottenuta la permissione per iscritto dal Comandante della Piazza.

5. Qualunque militare, il quale, essendo in fazione, o Vedetta in presenza dell' inimico, abbandonasse il suo posto senza eseguire la sua consegna, dandosi solo alla propria sicurezza.

III. La Legge riguardo la diserzione all' Inimico, o presso i Ribelli non fa alcuna distinzione tra i Militari di differenti gradi; essa comprende nelle sue disposizioni qualunque Militare dal Generale d' Armata fino al Soldato inclusivamente, e qualunque altro impiegato sia nell' Armata, sia nel loro seguito.

IV. Sono tenuti disertori all' Estero

1. Qualunque militare o altro individuo attaccato all' Armata, ed al suo seguito, il quale, senza una speciale missione ordinata dal suo Capo, abbandona il suo Posto per passare in Paese Alleato o Neutrale.

2. Qualunque disertore all' Interno, che non giustifica la sua residenza sul Territorio della Repubblica nelle forme qui sotto determinate.

V. Conformemente all' Articolo X. della Legge 23. Maggio 1792. agli Articoli IV., e V. della prima Sezione del Titolo primo del Codice penal militare dei 12. Maggio 1793., all' Articolo XI. della Legge dei 10. Termidoro anno III., agli Articoli V., e VI. della Legge dei 4. Frimale Anno IV., ed agli Articoli I. III. IV. e V. del Titolo secondo della Legge dei 21. Brumale anno V. sono disertori all' Interno, o tenuti come tali.

1. Gli Ufficiali di qualunque siasi grado, che avessero abbandonato gl' impieghi, ch' essi occupavano nell' Armata, prima che la loro dimmissione fosse stata accettata, ed annunziata all' ordine del Campo, della Guarnigione, o del Quartiere.

2. Qualunque militare, il quale fosse convinto d' aver disertato dall' Armata o da una Piazza di prima linea sulla frontiera minacciata od esposta per ritirarsi nell' interno della Repubblica;

3. Qualunque militare, il quale avesse abbandonato il suo corpo senza il Congedo in buona forma, o qualunque altro impiegato nell' Armate, o al loro seguito, il quale le avesse abbandonato senza un permesso in forma dato da suoi Superiori;

4. Qualunque Cittadino, il quale, essendosi fatto inscrivere per servire nelle truppe della Repubblica, avesse ricevuto un' ordine di marcia, o spese di condotta, e non si fosse reso alla sua destinazione nel termine fissato, a meno che non giustifichi un' impedimento legittimo;

5. Tutti gl' Individui , che non sono partiti per l' Armata nei 10. giorni , che seguirono la pubblicazione della Legge dei 10. Termidoro anno III.

Questi individui sono :

Tutti i Militari assenti dal loro Corpo senza autorizzazione ;

Quelli , i quali erano tenuti di rendersi all' Armata la più vicina , non avendo per ancor raggiunto alcun Corpo ;

I Militari ammalati , o in convalescenza assenti dopo il loro ristabilimento ;

Quelli autori di Congedi limitati emanati dal Comitato di Salute pubblica , o spediti dalla Commissione delle Armate di Terra , in virtù degli ordini del Comitato , restati presso le loro famiglie dopo spirato il termine de' detti Congedi , fissato qualunque sia il loro ulteriore termine , a quello dei 30. Fruttidoro Anno III.

I Carettieri attaccati al servizio de' trasporti militari ;

I figli degli Affittajuoli , o Coltivatori , i quali avessero ottenuto delle esenzioni di servizio militare , sotto l' obbligazione di fornire alle Armate una Vettura a quattro Cavalli , e che non avessero adempiuto ;

VI. Qualunque Militare , il quale non impiegato dal Direttorio Esecutivo per oggetti indispensabili di pubblica utilità , non si fosse messo in marcia per rendersi al suo Corpo , dieci giorni dopo la promulgazione della Legge dei 4. Frimale anno IV.

VII. Qualunque militare , il quale all' Armata avesse mancato agli appelli fatti da un levar del Sole all' altro senza una permissione per iscritto de' suoi Capi , o senza un Congedo nelle forme prescritte dalle Leggi militari .

VIII. Qualunque militare , il quale senza permissione , o Congedo , come è stato detto , avesse mancato agli appelli durante trenta sei ore in una Piazza di prima linea .

IX. Qualunque militare , il quale senza Congedo , come è stato detto di sopra , avesse oltrepassati i limiti fissati dal Comandante dalla parte opposta all' Inimico sia in Campo , sia in accantonamento , sia in una Piazza in istato d' assedio ,

TITOLO SECONDO

Delle pene della diserzione .

ART. VI. Conformemente all' Articolo primo della prima Sezione del Titolo primo del Codice penale dei 12. Maggio 1793. , ed agli Articoli 1. 2. 3. 4. del Titolo primo della Legge dei 21. Brumale anno V. qualunque disertore all' Inimico è punito di morte .

VII. Qualunque disertore all' Estero , essendo tenuto Emigrato , è bandito a perpetuità dal Territorio Francese ; i suoi beni restano di diritto alla Repubblica , e l' infrazione del suo bando è punita di morte , conformemente agli Articoli 1. e 2. del Titolo IV. della Legge dei 25. Brumale anno III.

VIII. Conformemente agli Articoli 2. e 4. del Titolo primo della prima Sezione del Codice penal militare , ed agli Articoli 1. e 2. del Titolo II. della Legge dei 25. Brumale anno V.

Qualunque militare , il quale diserta all' Interno , è punito di cinque anni di ferri : la pena è di sette anni di ferri se diserta da un Armata , o da una Piazza di prima linea , essendo di servizio ; essa è di dieci anni di ferri , se diserta da un Armata , o da una Piazza di prima linea , essendo in fazione o in Vedetta ;

Essa è di quindici anni di ferri per la diserzione con armi e bagagli , allorquando vi si aggiunga furto fatto alla Truppa di qualunque siasi natura .

Eccettuati questi tre casi , la diserzione con armi e bagagli è punita di dieci anni di ferri .

TITOLO TERZO

Regola di competenza per l' applicazione delle pene sopracitate .

ART. IX. Qualunque disertore all' Inimico o all' Interno è denunciato a quello de' Consigli di Guerra stabiliti dalla Legge dei 13. Brumale anno V. , nel Circondario del quale è accaduta la diserzione ,

Se il disertore non è arrestato, è giudicato in contumacia.

X. Qualunque disertore all' Estero è denunciato all' Amministrazione Centrale del Dipartimento del suo ultimo domicilio, la quale dopo aver verificato il fatto l' iscrive sulla lista degli Emigrati.

Il diritto di denunciare è attribuito dall' Articolo VIII. del Titolo terzo della Legge dei 25. Brumale anno III. a qualunque Cittadino, il quale fosse istruito della sua diserzione all' Estero; e l' obbligo specialmente n' è imposto al Consiglio d' Amministrazione del suo Corpo, se è attaccato a un Corpo, se no, al suo Superiore immediato nell' ordine della Gerarchia Militare.

TITOLO QUARTO

Delle provocazioni, e dei fautori della diserzione. Pene pronunziate contro essi. Regole di competenza a questo riguardo.

ART. XI. Qualunque Militare o altro individuo impiegato all' Armata ed al suo seguito, il quale fosse convinto d' aver eccitati i suoi Camerati a passare all' inimico, sarà tenuto capo di complotto, e punito di morte, quand' anche la diserzione non avesse avuto luogo (Legge dei 21. Brumale anno V. Titolo primo Articolo V.)

XII. Allorquando dei Militari avessero formato il complotto di passare all' inimico, e che il capo di complotto non fosse conosciuto, il più elevato in grado dei militari complici, o a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale. Se il complotto è stato formato solamente degli impiegati al seguito dell' Armata, il più elevato in grado, ed a grado eguale il più anziano di servizio, sarà tenuto capo di complotto, e punito come tale (medesima Legge, Titolo, Articolo V.)

XIII. Qualunque complice, il quale rivelasse un complotto, non potrà essere processato, nè punito a ragione del delitto, che avesse scoperto. (medesima Legge, Titolo, Articolo VII.)

XIV. Qualunque ingaggiatore per l' inimico, per l' estero, o per i ribelli sarà punito di morte; i suoi beni saranno confiscati. (Legge dei 4. Nevoso Anno 4. Articolo Primo)

XV. Sarà tenuto ingaggiatore colui, il quale per mezzo di denaro, per mezzo di liquori, i quali ubbriachino, o per qualunque altro mezzo cercasse di allontanare dalle loro bandiere i difensori della Patria per farli passare all'inimico, all'estero, o ai ribelli (medesima Legge Articolo II.)

XVI. Colui, il quale, senza essere ingaggiatore pel nemico, per l'estero, o per i ribelli, inducesse pure i difensori della Patria ad abbandonare le loro bandiere, sarà punito di 9. anni di detenzione (medesima Legge Articolo IV.)

XVII. Qualunque militare o altro individuo attaccato all'armata ed al suo seguito, fuori del territorio della Repubblica, convinto d'aver nascosto un disertore, d'aver favorita la sua evasione, o di averlo sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla Legge, sarà riguardato come complice del disertore, e condannato alla medesima pena (Legge dei 21. Brumale Anno 5. Titolo Secondo Articolo Sesto)

XVIII. Qualunque abitante dell'interno della Repubblica, il quale fosse convinto d'aver nascosto un disertore, d'aver favorito la sua evasione, o di averlo in qualunque altra maniera sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla Legge, sarà denunziato all'Accusator pubblico del suo Dipartimento, processato d'avanti il Tribunal Criminale, e punito di due anni di stretta detenzione, e di due anni di ferri, se ha nascosto il disertore con armi e bagagli.

Qualunque Abitante del paese nemico occupato dalle Truppe della Repubblica, nel caso preveduto dal presente Articolo, sarà punito della medesima pena, che il disertore, secondo la gravità delle circostanze della diserzione (medesima Legge Titolo Secondo Articolo VII.)

XIX. Indipendentemente dalle pene pronunciate dall'Articolo precedente contro i particolari, i quali dassero asilo ai disertori, le Comuni che non avessero fatti partire i Volontarj, i quali dovevano raggiungere i loro Corpi, saranno tenute di fornire un uomo da rimpiazzare per ciascun Volontario, che non fosse partito.

Quest' uomo di rimpiazzo sarà tirato a sorte fra i giovani non

maritati pervenuti, dopo li 23. Agosto 1793., all' età dei 18. anni, e in loro mancanza, fra quelli dei 25. ai 30. anni (Legge dei 10. Term doro Anno Terzo Articolo XIII.)

XX. Qualunque Medico o Chirurgo, il quale fosse convinto d' aver fatto dei falsi certificati di malattia o d' infermità, sia a dei Cittadini messi in requisizione, sia a dei Militari in attività di servizio, sarà punito di due anni di ferri (Legge dei 22. Vendemmiale Anno 3. Articolo III.)

XXI. La sorveglianza su la diserzione, l' esame dei Passaporti, e Congedi dei Militari, o altri Cittadini impiegati presso le Armate, sono direttamente confidati alla Gendarmeria Nazionale, ed ai Commissarij presso le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali, i quali avranno diritto di requisire la forza armata per l' arresto dei disertori; e in caso di negligenza a questo riguardo saranno puniti della destituzione, e, se avvi luogo, con delle pene più forti (Legge dei 4. Frimale Anno 4. Articolo Primo)

XXII. Qualunque Militare di qualsiasi grado, qualunque Individuo della Gendarmeria Nazionale, il quale avesse ricevuto del denaro, o degli effetti per non arrestare i disertori, sarà condannato a due anni di ferri (Legge dei 4. Frimale anno IV. articolo II.)

TITOLO QUINTO

ART. XXIII. La presente Istruzione sarà inscritta nel bollettino delle Leggi.

Ciascuna Amministrazione Dipartimentale sarà tenuta di farla proclamare a suon di tromba o di tamburro, ed affiggere in tutti i Capi luoghi del cantone di sua giurisdizione; e ciò, nella decade del giorno, in cui riceverà il quaderno del bollettino, di cui essa farà parte.

Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale ne renderà conto al Ministro di Giustizia, e di Guerra.

Il Ministro di Guerra prenderà le misure necessarie per dare questa Istruzione la più grande pubblicità nelle Armate.

TITOLO SECONDO

Della seconda parte del Codice penal Civile decretato dall'Assemblea Nazionale v. s. dei 25. Settembre 1791. dei delitti contro i particolari.

PRIMA SEZIONE

Dei delitti e attentati contro le persone

ART. I. In caso d'omicidio commesso volontariamente, se venisse provato essere accaduto per un accidente, il quale non fosse l'effetto d'alcuna sorta di negligenza, nè d'imprudenza di colui, che l'avesse commesso, non vi esiste delitto, non avvi luogo a pronunciare alcuna pena, nè alcuna condanna civile.

II. In caso d'omicidio commesso involontariamente, ma per effetto d'imprudenza, o di negligenza per parte di colui, che l'ha commesso, non vi esiste delitto, e l'accusato sarà assolto; ma in questo caso sarà decretato dai giudici sui danni ed interessi, ed anco sulle pene correzionali, seguendo le circostanze.

III. Nel caso d'omicidio legale, non esiste delitto, e non avvi luogo a pronunciare alcuna pena, nè alcuna condanna civile.

IV. L'omicidio è commesso legalmente, allorquando è ordinato dalla Legge, e comandato da una legittima autorità.

V. In caso d'omicidio legittimo non vi esiste delitto, e non avvi luogo a pronunciare alcuna pena, nè alcuna condanna civile.

VI. L'omicidio è commesso legittimamente, allorquando è indispensabilmente comandato dall'attuale necessità di propria o altrui legittima difesa.

VII. Eccettuati questi casi determinati dai precedenti articoli, qualunque omicidio commesso volontariamente contro qualche persona, con qualche arma, istrumento, e con qualunque siasi mezzo, sarà qualificato, e punito come segue, secondo il carattere, e circostanze del delitto.

VIII. L' omicidio commesso senza averlo premeditato, sarà qualificato omicidio, e punito della pena di 20. anni di ferri.

IX. Allorquando l' omicidio sarà successo dietro una provocazione violenta, senza nulla di meno che il fatto possa essere qualificato omicidio legittimo, potrà essere dichiarato scusabile, e la pena sarà di dieci anni di stretta detenzione.

La provocazione fatta con ingiurie verbali non potrà essere in alcun caso tenuta, come scusa dell' omicidio.

X. Se l' omicidio è commesso nella persona del Padre, o della Madre legittimi o naturali, o di qualunque altro ascendente legittimo del colpevole, il parricida sarà punito di morte, e l' eccezione portata nel precedente articolo non sarà ammissibile.

XI. L' omicidio commesso con premeditazione, sarà qualificato assassinio, e punito di morte.

XII. L' omicidio commesso volontariamente col mezzo del veleno, sarà qualificato delitto d' avvelenamento, e punito di morte.

XIII. L' Assassinio, quantunque non consumato, sarà punito colla pena portata all' articolo XI. allorquando l' attacco a disegno d' uccidere fosse stato effettuato.

XIV. Sarà qualificato assassinio, e come tale punito di morte, l' omicidio, che fosse preceduto, accompagnato, o seguito da altri delitti, come sarebbe a dire di furto, d' offesa alla Legge di sedizione, o tutt' altro.

XV. L' omicidio con veleno quantunque non consumato, sarà punito colla pena portata all' articolo XII., allorquando l' avvelenamento fosse stato effettuato, o allorquando il veleno fosse stato presentato, o frammischiato cogli alimenti, o bevande specialmente destinata, sia all' uso delle persone, contro la quale il detto attentato fosse stato diretto, sia all' uso di tutta una famiglia, società, o abitanti d' una medesima casa, sia all' uso del pubblico.

XVI. Nulladimeno, se prima dell' avvelenamento effettuato, o prima che l' avvelenamento degli alimenti, e bevande fosse stato scoperto, l' avvelenatore suspendesse l' esecuzione del delitto, sia scpprimendo i detti alimenti, o bevande, sia impedendo, che se ne facesse l' uso, l' accusato sarà assolto.

XVII. Chiunque sarà convinto d' avere col mezzo di bevanda, di violenza, o di qualunque altro mezzo procurato l' aborto d' una donna incinta, sarà punito di 20. anni di ferri.

XVIII. Tutte le disposizioni portate dagli articoli 1. 2. 3. 4. 5. 6. della presente Sezione relative all' omicidio involontario, all' omicidio legale, ed all' omicidio legittimo, si applicheranno egualmente alle ferite fatte, sia involontariamente, sia legalmente, sia legittimamente.

XIX. Le ferite, che non fossero state fatte involontariamente, ma che non portassero i caratteri, i quali saranno specificati qui appresso, saranno processate come azion civile, e potranno dar luogo a delle indennizzazioni ed interessi, e a delle pene correzionali, sulle quali sarà stabilito dopo le disposizioni del decreto concernente la polizia correzionale.

XX. Le ferite che non fossero state involontariamente, e che portassero i caratteri, i quali saranno specificati, saranno processate come azion criminale, e punite colle pene determinate qui appresso.

XXI. Allorquando sarà provato con certificati legali di gente dell' arte, che la persona maltrattata fosse per un effetto delle dette ferite resa incapace di occuparsi durante più di 40. giorni ad alcun travaglio corporale, il colpevole delle dette violenze sarà punito di due anni di detenzione.

XXII. Allorquando per un effetto delle dette ferite avesse avuto un braccio, una gamba, o una coscia fracassata, la pena sarà di tre anni di detenzione.

XXIII. Allorquando per un effetto delle dette ferite, la persona maltrattata avesse perduto l' uso assoluto, sia di un occhio, sia di un membro, o provata la mutilazione di qualche parte della testa, o del corpo, la pena sarà di quattro anni di detenzione.

XXIV. La pena sarà di dieci anni di ferri, se la persona maltrattata, si fosse trovata priva per un effetto delle dette violenze dell' uso assoluto della vista, o dell' uso delle due braccia, o delle due gambe.

XXV. La durata delle pene portate dai 4. articoli precedenti, sarà aumentata di 2. anni, allorquando le dette violenze fossero state commesse in una rissa, o che colui, che le avesse commesse, fosse stato l' Aggressore.

XXVI. Qualunque mutilazione commessa nella persona del Padre, e della Madre naturali o legittimi, o di qualunque altro ascendente legittimo del colpevole, sarà punita di 20. anni di ferri.

XXVII. Allorquando le violenze specificate negli Articoli 21. 22. 23. 24. e 26. fossero state commesse con premeditazione, ed a caso pensato, il colpevole sarà punito di morte.

XXXI. I. Qualunque persona che avesse contrattato un matrimonio, la quale ne contrattasse un altro avanti la dissoluzione del primo, sarà punita di 12. anni di ferri. In caso d' accusa di questo delitto, l' eccezione della buona fede potrà essere ammessa, allorquando fosse provata.

A M N I S T I A

L E G G E dei 7. Frimale Anno IV.

ART. I. Le disposizioni della Legge 4. Brumale, relative all' Amnistia, sono ora applicabili ai Cittadini detenuti nei Dipartimenti insorti, quali si trovano nel caso previsto dalla Legge.

II. Sono eccettuati da questa disposizione i Detenuti conosciuti sotto le denominazioni di Sciovani, o di Ribelli.

III. Non è derogato colla presente risoluzione all' Articolo VII. del Decreto dei 4. Brumale concernente la pubblicazione di questa Legge nei Dipartimenti insorti.

L E G G E dei 17. Vendemmiale Anno VI.

ART. I. L' Amnistia è accordata pei delitti militari commessi anteriormente alla presente Legge, eccettuati i delitti di diserzione all' inimico, di tradimento, d' ingaggio per l' estero, di spionaggio, di fabbricazione, o vendita di falsi congedi, di saccheggio, di devastazione, o incendio premeditato, e a mano armata, di furto, o d' infedeltà nel maneggio, o nella manutenzione, di violazione, d' assassinio, di capo di rivolta, o disobbedienza combinata verso i Superiori, e di capo di complotto tendente a rovesciare la Repubblica, e la Costituzione dell' anno 3.

II. I disertori all' interno , non detenuti , saranno obbligati presentarsi nelle due Decadi che decorreranno dalla pubblicazione della presente innanzi il Commissario del Direttorio Esecutivo presso l'Amministrazione del Dipartimento , ove essi si trovano , per essere inviati all' una delle Armate indicata dal Direttorio ; passato il qual termine saranno processati , e puniti con tutto il rigor delle Leggi .

III. I Militari non giudicati , e detenuti per delitti , che non sono eccettuati dall' Articolo Primo , riceveranno dai Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazioni Centrali , ciascuno nel suo Circondario degli ordini di marcia per la loro destinazione .

IV. I Militari , che non si renderanno alla loro destinazione nel termine fissato dal loro ordine di marcia , a meno d' impedimento legittimo , saranno considerati come disertori all' inimico , e puniti come tali .

V. I Militari nel caso dell' Articolo III. , che non vorranno godere del beneficio dell' Amnistia , ne faranno la dichiarazione al Commissario del Direttorio Esecutivo , e saranno giudicati dai Consigli di Guerra .

VI. I Militari condannati da un giudizio per delitti non conformi agli eccettuati all' Articolo Primo potranno essere impiegati dal Direttorio Esecutivo nelle Armate di terra , e di mare secondo sarà giudicato convenire al bene del servizio .

LEGGE dei 14. Messidoro Anno 7.

ART. I E' accordata Amnistia ai sotto-Ufficiali o Soldati , quali , prevenuti , accusati , o convinti d' avere abbandonate le loro bandiere , non sono sortiti dal Territorio della Repubblica , o da quello occupato dalle Armate francesi , coll' obbligo di entrare in attività di servizio . In conseguenza , le lagnanze avanzate , le ricerche esercitate , o giudizi resi per delitti di diserzione all' interno saranno riguardati come non accaduti .

II. I Sotto-Ufficiali , o Soldati che sono detenuti per delitto di diserzione all' interno , saranno all' istante della pubblicazione della presente messi in libertà ; saranno loro dati dei fogli di marcia per rendersi ad uno de' Corpi dell' Armata attiva .

III. I Sotto-Ufficiali, o Soldati che, prevenuti, accusati, o convinti di diserzione all' interno, non sono detenuti, si presenteranno, nel corso della decade, che seguirà la pubblicazione della presente, all' Amministrazione Municipale, o al Commissario di Guerra il più vicino al loro attuale domicilio; essi dichiareranno volere approfittare del beneficio della presente Legge.

IV. Le Amministrazioni Municipali, o i Commissarj di Guerra che riceveranno la dichiarazione de' Sotto-Ufficiali o Soldati, rimetteranno loro, conforme alle istruzioni che riceveranno dal Ministro di Guerra, un foglio di marcia per rendersi a un Corpo dell' Armata attiva, senza però che si possa presumere dal presente articolo, nè dai precedenti che i Sotto-Ufficiali conservino alcun diritto alle Piazze che hanno abbandonate.

V. I Sotto-Ufficiali, o Soldati, che sono passati da un Corpo in un altro, sono egualmente ammessi a godere del beneficio della presente Legge: continueranno i loro servigi nel loro corpo, al quale attualmente appartengono, e conserveranno il grado che occuperanno. Essi faranno la loro dichiarazione del Corpo, al quale sono attaccati.

VI. I requisizionarj chiamati dalle Leggi anteriori, e particolarmente da quelle dei 23. Fruttidoro Anno VI., e che non hanno ancora raggiunto le loro bandiere, sono compresi nell' Amnistia: si conformeranno alle disposizioni dell' Articolo III. della presente: saranno loro dati dei fogli di marcia in conformità dell' art. IV.

VII. Sono egualmente compresi nell' Amnistia i coscritti chiamati dalla Legge dei 3. Vendemmiale, e 28. Pratile Anno VII., e che non hanno peranco raggiunti i Corpi, o i Depositi pe' quali erano destinati.

Essi potranno essere ammessi nei Battaglioni Ausiliarj.

VIII. I Sotto-Ufficiali, Soldati, Requisizionarj, e Coscritti ammessi ad approfittare del beneficio della presente giustificheranno, nei tre mesi che seguiranno la sua pubblicazione, il loro arrivo a un Corpo dell' Armata: si conformeranno per ciò al regolamento del Ministro della Guerra, che sarà fatto su questo oggetto.

IX. Quelli che, chiamati ad approfittare del beneficio della

presente, non si conformeranno alle disposizioni che contiene saranno considerati, processati, e puniti come disertori.

X. Gli Ufficiali, Generali Comandanti le Divisioni Militari sono specialmente incaricati di sorvegliare alla partenza dei Coscritti, e dei Requisizionarj, e di prendere le misure le più pronte, e le più efficaci a questo oggetto, in seguito alle istruzioni che saranno date dai Commissarj Centrali, e conforme alle istruzioni del Ministro della Guerra.

XI. Tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge sono rinvocate.

STATO NOMINATIVO

Del Membri componenti il Consiglio di Guerra stabilito nella Divisione Militare,
in virtù della Legge del 13. Brumale Anno V. Repubblicano.

NOMI DEI MEMBRI	ETA'	GRADO	IN ATTIVITA'	OSSERVAZIONI

Fatto a li Anno della Repubblica Francese, da noi General Comandante in Capo la Divisione, ed hanno sottoscritto con noi li Membri del detto Consiglio.

STATO NOMINATIVO

Dei Membri componenti il Consiglio di Revisione stabilito nella Divisione Militare,
in virtù della Legge del 18 Vendemmiale, Anno VI. Repubblicano.

NOMI DEI MEMBRI	ETA' GRADO	IN ATTIVITA'	Riformato o Soppresso (1)	La natura dei Servigj e loro durata (1)	Indicare se li riformati, o soppressi sian nominati in mancanza degli Uffi- ciali in attivita.	OSSERVAZIONI

Fatto a li Anno della Repubblica Francese da noi Generale Comandante
in Capo la Divisione; ed hanno sottoscritto con noi li Membri del detto Consiglio.

(1) Nota Questa colonna non è relativa che alla composizione del Consiglio di Revisione nell'interno della Repubblica. Legge del 18. Vendemmiale Anno VI. Art. V.

STATO NOMINATIVO

Dei Membri componenti il secondo Consiglio di Guerra stabilito nella Divisione Militare,
in virtù della Legge del 18. Vendemmiale, Anno VI. Repubblicano.

NOMI DEI MEMBRI	ETA' GRADO IN ATTIVITA'	Riformato o Soppresso (1)	La natura dei Servigj e loro durata (1)	Indicare se li riformati, o soppressi sian nominati in mancanza degli Ufficiali in attivita. (1)	OSSERVAZIONI

Fatto a li Anno della Repubblica Francese da noi Generale Comandante
in Capo la Divisione; ed hanno sottoscritto con noi li Membri del detto Consiglio.

XLIX

(1) Nota Questa colonna non è relativa che alla composizione del secondo Consiglio di Guerra nell' insieme della Repubblica, Legge del 18. Vendemmiale anno VI. Art. V, e XX.

21

ORGANIZZAZIONE

DEI CONSIGLJ DI GUERRA, E DI REVISIONE

L E G G E

Del 2. Completivo Anno III. (1)

(a) Questa Legge non trovasi precisamente derogata da quella del 13. Brum. l' Anno V., la quale non fa che sopprimere i Consigli, e Commissioni Militari quì stabiliti; perciò diviene indispensabile.

La Convenzione Nazionale, Considerando che il bene del servizio, e l'interesse dei Militari prevenuti di qualche delitto, esigono, che tanto l'innocente, quanto il colpevole ottengano una pronta giustizia, e che non sieno più esposti a restar lungo tempo nelle carceri senz'esser giudicati.

Considerando ancora che importa alla gloria delle Armate Republicane di reprimere con delle pene, altrettanto pronte che giuste e severe, gli eccessi criminosi, ai quali si abbandonano diversi Individui indegni di portare l'onorevole titolo di Soldato Francese:

DECRETA QUANTO SIEGUE:

ART. I. Ogni delitto commesso da un Militare, o da qualunque altro individuo attaccato alle Armate, o impiegato al loro seguito sarà giudicato in avvenire da un Consiglio Militare.

II. Questo Consiglio Militare sarà composto di tre Ufficiali, di cui uno Superiore, o Comandante, un Capitano, un Tenente, o Sotto-tenente, di tre Sotto-ufficiali presi nei due gradi di Sergente, e di Caporale per l'infanteria, di Maresciallo di alloggio, e Brigadiere per le Truppe a cavallo, e di tre Soldati: sarà presieduto dal più graduato.

III. Il Consiglio sarà nominato e convocato, allorquando vi saranno delitti a giudicare, dal Generale il più a portata, qualunque siasi il suo grado.

IV. Il Consiglio di guerra pronuncierà senza sciogliersi sui delitti, che gli saranno sottomessi; la sua sentenza sarà inscritta sopra un registro tenuto a questo effetto, e che sarà sempre deposto negli Archivj, e sotto la custodia del Consiglio di amministrazione dei Corpi per avervi ricorso, e riprenderlo allora quando un nuovo Consiglio Militare fosse convocato. Le sentenze degli individui impiegati, o attaccati al seguito delle Armate saranno iscritte nei registri del Corpo il più a portata di qualunque arma esso siasi.

V. Il Consiglio di Guerra nominerà fuori del suo seno un Segretario preso fra i gradi che giudicherà convenevole: non avrà voto deliberativo.

VI. Ciascun Consiglio di amministrazione nominerà a sua scelta, a ragione d' uno per Battaglione per l' infanteria, e nella medesima proporzione per le altre armi, un Capitano per fare le funzioni di Relatore presso i Consigj Militari, il quale darà sul conto dei Prevenuti gli schiarimenti, che avrà potuto raccogliere, e produrrà contro essi, o a favor d' essi tutto ciò, che potrà convincerli, o giustificarli: Darà in seguito le sue conclusioni, ma il suo voto non sarà contato.

VII. Questi Militari saranno in esercizio durante tre mesi, spirato il qual termine i Consigj d' amministrazione procederanno ad una nuova nomina.

VIII. Nel caso in cui uno di essi fosse obbligato a viaggiare per rendersi presso un Consiglio militare, se questi è ufficiale di infanteria, e non a cavallo, gliene sarà fornito uno: I viveri e foraggi gli saranno somministrati pel camino, e fintanto che rimarrà presso il Consiglio militare.

IX. Allorquando si agirà di un Prevenuto attaccato alle armate, impiegato al loro seguito, uno dei militari nominati per fare le funzioni di Relatore del Corpo il più a portata, sarà incaricato d' instruire su ciò il Prevenuto, e di fare il Rapporto del suo affare al Consiglio militare.

X. I militari nominati per fare le funzioni di Relatore si occuperanno senza ritardo ad istruire sul conto dei Prevenuti tosto che saranno arrestati, ciascuno nei loro Corpi rispettivi, affine di essere in istato di fare i loro rapporti al Consiglio militare, quando verrà convocato. Essi si divideranno i rapporti dei Prevenuti, quali sono attaccati, o impiegati al seguito delle armate.

XI. Il Prevenuto sarà assolto o condannato a pluralità di voti, eccettuato il caso della pena di morte, alla quale non potrà essere condannato che alla maggioranza di due terzi dei Membri, in difetto di ciò prevarrà la pena più mite. Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal grado inferiore, dando il suo per l'ultimo. Le sentenze saranno eseguite senz'appello immediatamente dopo esser state rese.

XII. Il Prevenuto avrà il diritto di nominarsi il proprio Difensore preso nei militari, se è militare, e negli impiegati, o attaccati al seguito dell'armata se ne fa parte.

XIII. Le sedute di questo Consiglio saranno pubbliche potranno i membri del Consiglio solamente ritirarsi per deliberare: ma riprenderanno in seguito la loro seduta, e il presidente pronuncierà ad alta voce la sentenza.

XIV. Colui che sarà convinto di delitto d'assassinio, di stupro, d'incendio, e di furto fatto con rottura, attruppamento, o violenza sarà punito colla pena di morte.

XV. Sarà riputato furto fatto con attruppamento, allorquando sarà commesso da più di due individui riuniti, e con violenza, allorquando esisteranno vie di fatto contro i cittadini.

XVI. Allor quando il Consiglio Militare avrà a pronunciare sui delitti menzionati all'Articolo 14., e la di cui convizione porta la pena di morte, il Generale, in questo caso solamente, nominerà il doppio de' Membri, che dovranno comporre il Consiglio, e il Prevenuto avrà il diritto di rigettarne un numero eguale, e nei medesimi gradi costituiti a formare questo Consiglio Militare.

XVII. Il Prevenuto dovrà procedere alla riduzione de' Membri tosto che la lista duplicata gli verrà presentata. Nel caso che il

Prevenuto rifiutasse, i Membri più vecchj in ciascun grado formeranno il Consiglio; e procederanno alla sentenza contro il Prevenuto.

XVIII. Se vi sono più Prevenuti essi potranno concertarsi per ridurre a metà, e conformemente all' Articolo 16. la lista doppia dei Membri proposti per formare il Consiglio Militare.

XIX. Se non si concertano, la sorte regolerà fra essi il rango nel quale si faranno le esclusioni, e al loro rifiuto il Consiglio Militare si conformerà all' articolo 17.

XX. Il Consiglio pronuncierà sopra tutti i delitti non enunciati nell' Articolo 14. le pene portate dal Codice Penale Militare; potrà però commutarle, ed alleggerirle, secondo che il caso, o le circostanze ne sminuiranno la gravezza: non potrà giammai aumentarle.

XXI. Ogni Consiglio Militare sarà sciolto tosto che avrà pronunciato sui delitti, pel giudizio dei quali sarà stato convocato; e nessuno de' Membri, che l' avranno composto, potrà essere chiamato in quello che lo seguirà immediatamente.

XXII. Ogni Ufficiale di qualunque grado siasi, o sotto-Ufficiale, e specialmente quello che comanderà il Corpo o Distaccamento, nel quale si trovassero uno o più militari, che fossero prevenuti d' aver commesso qualche delitto, e che dopo averne avuta conoscenza, non li facesse arrestare, e imprigionare per essere tradotti al Consiglio Militare, subirà tre mesi di prigione, e sarà destituito se Ufficiale, e se sotto-Ufficiale sarà, oltre la pena dei tre mesi di carcere, degradato e messo alla coda della compagnia. Essi saranno giudicati da un Consiglio Militare.

XXIII. Gli estratti delle sentenze continueranno ad essere indirizzati ai Generali, alla Commissione dei movimenti delle Armate di terra, che ne renderà conto al Comitato Militare, e dopo lo stabilimento della Costituzione al Ministro della Guerra.

XXIV. In conseguenza della istituzione dei Consigli Militari, i Tribunali Militari, quelli di Polizia correzionale, gli Ufficiali di Polizia sono da questo momento soppressi: I membri, che li componevano, saranno pagati dalla data del giorno della promulgazione della presente Legge di un mese di appuntamento, e i Commissarij

di Guerra sono tenuti a dare ciascun di loro un ordine di marcia per ritornare al domicilio, che avranno fissato, salvo a quelli che ne saranno suscettibili, di farsi dare una dimmissione, o rimpiazzare dal Comitato di Salute pubblica nelle Truppe della Repubblica, o in altre piazze di sua nomina.

XXV. I Consigli di disciplina continueranno a pronunciare sui fatti, che sono di loro competenza.

XXVI. E' derogato ad ogni disposizione contraria a quella contenuta nella presente Legge.

XXVII. I Generali, e tutti i Comandanti Militari sono incaricati sotto la loro responsabilità personale della esecuzione della presente Legge: Essi sono specialmente tenuti di farla leggere alla testa de' Corpi in occasione di parata, e di farla affiggere in tutti i Corpi di Guardia, Caserme, e posti stazionati.

L E G G E

Del 1. Vendemmiale Anno IV.

Concernente l' attributo di giudicare i Ribelli, tolto ai Tribunali Militari, e conferito ai Consigli Militari, stabiliti dalla Legge 2. Completivo.

La Convenzione Nazionale dopo aver inteso il rapporto de' suoi Comitati di Salute pubblica, e militare.

Decreta ciò che segue:

ART. I. I Ribelli, quelli conosciuti sotto il nome di Sciocvani, e sotto tutt' altra denominazione, e tutti quelli designati dall' Articolo III. della Legge 30. Pratile, ed il di cui giudizio era attribuito da quella Legge ai Tribunali militari, saranno giudicati dai Consigli militari stabiliti dalla Legge dei 2. Completivo.

II. Essi saranno puniti conformemente a ciò, che prescrive la detta Legge dai 30. Pratile, la quale eccettuato il primo Articolo sarà stampata, dietro la presente Legge per essere eseguita in tutto ciò, che non è contrario al presente Decreto.

III. I Membri che dovranno formare i Consigli militari per gli-

dicarli, e i Militari, che dovranno fare le funzioni di Relatore, saranno presi nei Corpi i più a portata degl' Individui a giudicare, di qualunque siasi arma. Le loro sentenze saranno inscritte nei Registri di questi medesimi Corpi, e ne sarà spedita autentica copia alla Municipalità del luogo del loro domicilio, se conosciuto, e se non lo è all' Amministrazione del Dipartimento, nel quale il Consiglio di questa sarà stato tenuto.

IV. I Consigli militari nomineranno un Difensore parziale ai Prevenuti, che ricusassero di nominarlo.

V. Le Amministrazioni, i Generali, e tutti i Comandanti militari sono incaricati specialmente dell' esecuzione del presente Decreto, di cui l' inserzione nel Bollettino terrà luogo di promulgazione.

L E G G E

Dei 30. Pratile Anno III. della Repubblica Francese
Una e Indivisibile.

Concernente la cospirazione dopo aver prestato il giuramento di sommissione.

La Convenzione Nazionale sul rapporto del suo Comitato di Salute pubblica decreta:

ART. I.

II. Gli individui che dopo il giuramento di sommissione alle Leggi della Repubblica avranno cospirato, o si saranno armati contro essa, saranno processati come Ribelli.

III. I Capi Comandanti, e Capitani, ingaggiatori, e instigatori di riunioni armate senza l' autorizzazione delle Autorità costituite, sia sotto il nome di Sciovani, o sotto altra denominazione saranno puniti colla pena di morte.

IV. Gli uomini armati presi in queste riunioni, se sono disertori, o abitanti fuori del Dipartimento, nel quale saranno presi, saranno puniti colla medesima pena.

V. Gli abitanti di campagna, sedotti, e sorpresi in queste riunioni, e che non saranno convinti d' aver partecipato agli assassi-

nj, saranno puniti a norma della gravezza del caso di due, tre, o quattro mesi di carcere, e di un' emenda eguale alla metà della loro entrata, e non sarà loro resa la libertà, che dietro cauzione di quattro Cittadini conosciuti, che saranno responsali della loro condotta.

VI. I Prevenuti arrestati nelle dette riunioni saranno tradotti per ordine dei Comandanti della forza armata d' avanti il Tribunal militare della Divisione per essere giudicati nel più breve spazio di tempo.

VII. I Prevenuti d' aver presa una parte attiva nelle rivolte dopo la pacificazione, arrestati fuori delle riunioni, e senz' armi, saranno tradotti d' avanti i Tribunali Criminali del Dipartimento: l' accusator pubblico formerà solo l' atto di accusa, e verranno giudicati dal Tribunale.

VIII. Le pene pronunciate dall' Articolo III. saranno applicate ai Capi, Comandanti, Capitani, e Istigatori, e quelle dell' Articolo V. agli altri Prevenuti.

IX. I Corpi Amministrativi, e militari sono incaricati d' assicurare l' esecuzione del presente, e i Rappresentanti del Popolo lo sorveglianno.

L E G G E

Dei 4. Brumale Anno IV.

Colla quale viene tolto ai Consigli di disciplina il poter giudicare i Generali, Capi di Brigata ec.

La Convenzione Nazionale dopo aver inteso il rapporto de' suoi Comitati di Salute Pubblica, e Militare, decreta:

ART. I. I Generali, i Capi di Brigata, e i Capi di Battaglione, o di Squadrone non saranno più sottomessi in avvenire al giudizio dei Consigli di disciplina, ed ogni loro fallo contro la disciplina sarà punito dall' Ufficiale d' ogni grado superiore.

II. Colui, che avrà inflitto una pena per fallo di disciplina, sarà tenuto di render conto all' Ufficiale Superiore, sotto agli ordini

del quale è impiegato, che in caso di reclamo fatto da colui che sarà stato punito, potrà giudicare se la pena è stata inflitta con giustizia; in conseguenza avrà il diritto di minorarla, o aumentarla, se il caso lo esigesse e di punire l' Ufficiale, che avesse abusato del suo potere.

III. Sarà sempre di diritto del Ministro della Guerra il giudicare di tutti i riclami dei Militari in causa di punizione: avrà il diritto di sminuire, o accrescere la pena, e di punire l' Ufficiale, che l' avesse ingiustamente inflitta.

IV. Il Ministro della Guerra avrà il diritto di punire il Generale in Capo per fatti di disciplina, rendendo conto sull' istante al Direttorio Esecutivo, il quale pronuncierà definitivamente sull' oggetto della punizione.

V. Ogni delitto commesso da un' Ufficiale Superiore, designato nell' Articolo primo, sarà giudicato dai Consigli militari instituiti in conformità alle disposizioni contenute negli Articoli seguenti, e il Generale in Capo, e il Ministro della Guerra avranno il diritto di far mettere provisoriamente in istato di arresto i Prevenuti, rendendone conto sul momento al Direttorio Esecutivo: avranno essi il medesimo diritto sopra tutti gli altri militari d' ogni grado, prevenuti di qualche delitto.

VI. Per giudicare un Capo di Battaglione, o di Squadrone il Consiglio militare sarà composto di un Ufficiale Generale, di un Capo di Brigata, di due Capi di Battaglione, o di Squadrone, di due Capitani, e di due Tenenti, e d' un sotto Tenente.

VII. Per giudicare un Capo di Brigata il Consiglio militare sarà composto d' un Ufficiale Generale, di due Capi di Brigata, di due Capi di Battaglione, o di Squadrone, di due Capitani, e di due Tenenti.

VIII. Per giudicare un Generale di Brigata il Consiglio militare sarà composto di un Generale di Divisione, o Comandante in Capo, di due Generali di Brigata, di due Capi di Brigata, di due Capi di Battaglione, d' un Capitano del Genio, e d' un Capitano d' Artiglieria.

IX. Per giudicare un Generale di Divisione il Consiglio milita-

re sarà composto d' un Generale Comandante, o stato Comandante in Capo, di due Generali di Divisione, di due Generali di Brigata, di due Capi di Brigata, d' un Capo di Battaglione del Genio, e d' un Capo di Battaglione di Artiglieria.

X. Per giudicare un Generale in Capo il Consiglio militare sarà composto d' un General Comandante, o stato Comandante in Capo, di tre Generali di Divisione, di tre Generali di Brigata, d' un Capo di Brigata del Genio, d' un Capo di Brigata d' Artiglieria; in mancanza del General Comandante, o stato Comandante in Capo, il più anziano di grado dei tre Generali di Divisione presiederà, e sarà nominato di più un Capo di Brigata d' Infanteria, o di Cavalleria.

XI. Questi Consigli nomineranno il loro Segretario, e lo prenderanno nel grado ch' essi crederanno convenevole.

XII. Il General in Capo, e in sua mancanza il Generale di Divisione nominerà gli Ufficiali, che dovranno comporre i Consigli militari per giudicare i Capi di Brigata, e i Capi di Battaglione, o di Squadrone, ed il Comitato di Salute Pubblica, o il Ministro della Guerra, allorchè sarà in attività, nominerà gli Ufficiali, che dovranno comporre i Consigli militari per giudicare i Generali d' ogni grado, rendendone conto al Direttorio Esecutivo.

XIII. Gli Ufficiali, che dovranno adempiere le funzioni di Relatore negli affari concernenti gli Ufficiali Superiori, saranno nominati per i Capi di Brigata, Capi di Battaglione, o di Squadrone dal Generale in Capo, e in sua mancanza dal Generale di Divisione, e pei Generali saranno nominati dal Comitato di salute Pubblica, o dal Ministro della Guerra, quando sarà attivato. Essi saranno sempre presi nei gradi designati dall' Articolo primo.

XIV. I Prevenuti ne' gradi designati dall' Articolo primo avranno il diritto di scegliersi un Difensore parziale, e di prenderlo in quel grado militare che crederanno convenevole.

XV. Ogni Cittadino complice coi militari sarà giudicato dai Consigli militari, come lo erano anteriormente dai Tribunali Militari.

XVI. Tutte le disposizioni prescritte dalla Legge 2. Complementario, che non sono contrarie a quelle contenute nella presente

Legge, sono egualmente applicabili ai Consigli militari, che dovranno giudicare gli Ufficiali Superiori.

XVII. In conseguenza è derogato a tutto ciò, che fosse contrario alle disposizioni contenute nei presenti Articoli addizionali, la di cui inserzione nel bollettino terrà luogo di promulgazione.

L E G G E

Dei 22. Messidoro Anno IV. della Repubblica.

Che fissa la competenza dei Consigli Militari.

Il Consiglio degli Anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente; approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione degli 11. Messidoro.

Il Consiglio dei Cinquecento, considerando che importa determinare sull'istante la competenza dei Consigli militari, diecro i principj degli Articoli 304., e 290. dell'atto Costituzionale, dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio dei 500. dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente:

ART. I. Nessun delitto è delitto militare se non è stato commesso da un'individuo, che fa parte dell'Armata: ogni altro individuo non può giammai essere tradotto, come Prevenuto, d'avanti i Giudici delegati dalla Legge Militare.

II. Se fra due, o più Prevenuti del medesimo delitto, trovasi uno, o più militari, o uno, o più individui non militari, la conoscenza appartiene ai Giudici Ordinarij.

III. Nei casi preveduti dalla presente risoluzione, le procedure di già cominciate dai Tribunali Militari saranno unitamente ai Prevenuti rimesse ai Giudici Ordinarij.

IV. La presente risoluzione sarà stampata.

LXI
L E G G E

Che regola la maniera di procedere ai giudici dei delitti militari.

Dei 13. Brumale Anno V. della Repubblica.

Il Consiglio degli Anziani, considerando che le Leggi attualmente esistenti sono state riconosciute insufficienti per distruggere i germi d'insubordinazione e d'indisciplina, e che i termini prescritti dalla Costituzione pei casi ordinarij, potrebbero compromettere la salute, e la gloria dello Stato, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 9. Brumale.

Il Consiglio dei Cinquecento, considerando che importa per l'onore, e per la gloria dell'Armata della Repubblica di porre un freno ai delitti, che si commettono, e di conservare in tutta la sua purezza quella riputazione di bravura, che le distingue;

Considerando che contro il voto, e le intenzioni della Nazione Francese, molti de' suoi difensori obbliano la protezione, ch'essi devono agli abitanti, ed alle proprietà d'ogni Paese;

Considerando finalmente l'insufficienza delle Leggi Militari esistenti per richiamar l'ordine, e la disciplina nelle Armate, dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio dei Cinquecento, dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente:

ART. I. Sarà stabilito per tutte le truppe della Repubblica, e fino alla Pace un Consiglio di Guerra permanente, in ciascuna Divisione dell'Armata, e in ciascuna Divisione di Truppe impiegate nell'interno per conoscere, e giudicare di tutti i delitti militari.

II. Ogni Consiglio di Guerra sarà composto di sette membri come segue:

„ Un Capo di Brigata, il quale farà sempre le funzioni di Presidente.

„ Un Capo di Battaglione, o Capo di Squadrone.

„ Due Capitani.

- „ Un Luogo Tenente .
- „ Un Sotto-Tenente , ed un Sotto-Ufficiale
- „ Un Capitano farà le funzioni di Relatore .
- „ Il Cancelliere sarà scelto dal Relatore .

III. Vi sarà sempre presso il Consiglio di Guerra un Capitano , che farà le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo tanto per l'osservanza delle forme , che per l'applicazione , ed esecuzione della Legge .

IV. I Membri del Consiglio di Guerra , il Relatore , e il Capitano incaricato delle funzioni di Commissario del Potere Esecutivo saranno nominati dal Comandante in Capo della Divisione : In caso d'impedimento legittimo di qualcuno de' suoi Membri sarà provveduto al suo rimpiazzo dal Comandante .

V. Il Comandante in Capo di ciascuna Divisione è autorizzato a cangiare in tutto , o in parte i Membri del Consiglio di Guerra , allorchè lo crederà necessario pel bene del servizio : questo cangiamento non potrà nullameno aver luogo per il giudizio di un delitto , per il quale il Prevenuto fosse arrestato , o l'informazione cominciata .

VI. A meno di malattia ben certificata alcun Ufficiale , o Sotto-Ufficiale nominato Membro del Consiglio di Guerra non potrà recusare la sua nomina sotto pena d'essere destituito , e punito di tre mesi di prigione :

Il Consiglio di Guerra sarà competente per pronunciare questa pena , la di cui applicazione si farà sull'ordine in iscritto del Presidente , il quale sarà tenuto di renderne conto al Ministro della Guerra .

VII. I parenti , e congiunti al grado proibito dalla Costituzione non possono esser Membri del medesimo Consiglio di Guerra .

VIII. Nessun parente del prevenuto nel grado proibito dalla Costituzione sederà come Giudice nel Consiglio di Guerra ; in questo caso sarà momentaneamente provveduto al suo rimpiazzo .

IX. Nessuno potrà essere tradotto al Consiglio di guerra se non i militari , gl'individui attaccati all'armata , ed al suo seguito , i reclutanti pel nemico , le spie , e gli abitanti del paese

nemico occupato dall' armata della Repubblica, pel delitto, la di cui conoscenza spetta al Consiglio di Guerra.

X. Sono soltanto reputati attaccati all' Armata, ed al suo seguito, e come tali spettanti al giudizio del Consiglio di Guerra.

1. I vetturali, carrettieri, mulatieri, e conduttori dei carri, impiegati ai trasporti della artiglieria, bagagli, viveri, e foraggi dell' armata nelle marcie, campi, accantonamenti, e per l' approvvigionamento delle piazze in istato d' assedio.

2. Gli Operaj, che seguono l' armata;

3. I magazzinieri d' artiglieria, quelli dei viveri, e foraggi per le distribuzioni sia in campo, sia in accantonamento, sia nelle piazze in istato d' assedio:

4. Tutti i Preposti alle Amministrazioni per il servizio delle Truppe.

5. I Segretarj, commessi, e scrivani degli Amministratori, e quelli degli Stati Maggiori.

6. Gli Agenti della tesoreria presso le Armate:

7. I Commissarj di Guerra.

8. Gli individui incaricati dello stabilimento, e della leva delle requisizioni pel servizio, e approvvigionamento delle Armate, e quelli preposti alla ripartizione, e percezione delle contribuzioni militari.

9. I medici, chirurghi, ed infermieri degli Ospitali Militari, e delle ambulanze, gli Ajutanti de' Chirurghi dei detti Ospitali, ed Ambulanze;

10. I vivandieri, i munizioneri, e fornaj delle Armate;

11. I domestici al servizio degli ufficiali, e degli impiegati al seguito dell' armata;

XI. Chiunque è soggetto al giudizio del Consiglio di guerra, prevenuto di un delitto militare, sarà messo tosto in istato di arresto sotto la guardia di una forza sufficiente, che ne risponderà.

XII. L' Ufficiale Superiore Comandante sul luogo, il quale per via di querela, notorietà pubblica, o altrimenti avrà certa conoscenza di un delitto commesso da un militare, o da altro, che cada sotto il giudizio del Consiglio di Guerra, ordinerà all'

istante al Capitano, che fa le funzioni di Relatore, di ricevere la querela, se ve ne ha, di fare sul momento l'informazione, di sentire i testimonj, d'interrogare il prevenuto, e di rendergliene conto. In mancanza di querela sarà egualmente proceduto all'informazione.

XIII. Dopo aver ricevuta la querela il Relatore riceverà la deposizione de' testimonj: se esistono prove del delitto le verificherà. I testimonj sottoscriveranno le loro dichiarazioni; se non sapessero scrivere ne sarà fatta menzione.

Nel caso in cui i testimonj ricusassero di deporre, o di segnare la loro deposizione sarà passato oltre all'interrogatorio del prevenuto.

XIV. Per l'informazione come pel resto della procedura fino al giudizio definitivo il Relatore si farà coadjuvare dal Cancelliere.

XV. Dopo aver verificato il corpo, e le circostanze del delitto, e ricevuta la deposizione de' testimonj, interrogherà il prevenuto sul suo nome, cognome, età, luogo di nascita, professione, e domicilio, e sulle circostanze del delitto; esse saranno mostrate al prevenuto, affinchè dichiari se le riconosce.

XVI. Se vi sono più prevenuti del medesimo delitto ciascun d'essi sarà interrogato separatamente.

XVII. Finito l'interrogatorio sarà letto al prevenuto, affinchè dichiari, se le sue risposte sono state fedelmente trascritte, se contengono la verità, se persiste in esse, nel qual caso sottoscriverà; se non può ne vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione, e l'interrogatorio sarà chiuso colla sottoscrizione del Relatore, e quella del Cancelliere. Sarà parimente letto al prevenuto il Processo Verbale d'informazione.

XVIII. Gl'interrogatorj, e le risposte dei prevenuti di un medesimo delitto saranno scritte seguitamente sopra un solo, ed istesso processo verbale, e separate solamente dalle loro signature, e da quelle del Relatore, e del Cancelliere.

XIX. Dopo aver chiuso l'interrogatorio il Relatore dirà al prevenuto di far scelta d'un amico per difensore. Il prevenuto

avrà la facoltà di scegliere questo difensore in tutte le classi de' cittadini presenti sul luogo: se dichiara, che non può fare questa scelta, il Relatore la farà per lui.

XX. In nessun caso il difensore potrà ritardare la convocazione del Consiglio di Guerra.

XXI. Saranno comunicati al difensore il processo verbale di informazione, l'interrogatorio subito dal prevenuto, e tutte le prove a favore, e contro il detto prevenuto.

XXII. Il Relatore renderà tosto conto all'Ufficiale Comandante dello Stato della procedura, e sull'istante il detto Ufficiale Comandante convocherà il Consiglio di Guerra, il quale sarà sempre tenuto nel luogo indicato dal Presidente.

XXIII. Il Consiglio di Guerra una volta riunito non potrà disciorsi prima che i prevenuti, pe' quali sarà stato convocato, non siano definitivamente giudicati.

XXIV. Le sedute del Consiglio di Guerra saranno pubbliche: ma il numero de' spettatori non sorpasserà il triplo di quello de' Giudici: non potranno entrare con armi, canne, e bastoni: terranno il Cappello levato, e resteranno in silenzio: se qualcuno fra essi si allontanasse dal rispetto dovuto al Tribunale, il Presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla prigione fino al termine di quindici giorni, secondo la gravezza del fatto.

XXV. Il Consiglio essendo unito, il Presidente farà portare, e deporre sul banco d'avanti lui un esemplare della Legge. Il processo verbale rammenterà indispensabilmente questa formalità. Domanderà in seguito al Relatore la lettura del processo verbale d'informazione, e quella dei ricapiti pro, e contro il Prevenuto.

XXVI. Fatta la lettura del processo verbale, e delle risultanze, il Presidente ordinerà, che l'accusato sia condotto d'avanti il Consiglio: L'accusato comparirà d'avanti i suoi Giudici libero, e senza ferri, accompagnato dal suo Difensore. La scorta resterà fuori della Sala del Consiglio, o vi sarà introdotta secondo verrà ordinato dal Presidente.

XXVII. Il Presidente interrogherà l'accusato, il quale risponderà personalmente, o per mezzo del suo difensore, salve le ricerche, per le quali sarà chiesto, che risponda personalmente. I

I Membri del Consiglio potranno fare delle domande all' accusato .

XXVIII. Se la parte querelante si presenta al Consiglio , sarà ammessa , e intesa : potrà fare le sue osservazioni , alle quali l' accusato risponderà , o il suo difensore per lui : dopo ciò il Presidente domanderà all' accusato , e al suo difensore , se altro non abbiano d' aggiungere in difesa : su la loro negativa ordinerà loro di ritirarsi . L' accusato sarà ricondotto alla Prigione dalla sua scorta .

XXIX. Il Presidente domanderà ai Membri del Consiglio , se hanno osservazioni a fare ; su la loro risposta , e prima di passare ai voti , ordinerà ai spettatori di ritirarsi . I Membri del Consiglio voteranno a porte chiuse , in presenza solo del Capitano , che fa le funzioni del Commissario del Poder Esecutivo .

XXX. Il Presidente proporrà la questione nel modo seguente : “ N. . . . accusato di aver commesso il tal delitto è egli colpevole ? “ Raccoglierà i voti cominciando dal grado inferiore , ed egli darà il suo dopo gli altri .

XXXI. Nel Caso in cui tre Membri del Consiglio dichiarassero , che l' accusato non è colpevole , sarà messo sull' istante in libertà , e reso alle sue funzioni .

XXXII. Se il Consiglio dichiara alla maggioranza di cinque voti , che l' accusato è colpevole , l' Ufficiale che fa le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo richiederà l' applicazione della pena pronunciata della Legge contro il delitto . Il Presidente leggerà il testo della Legge , e prenderà l' avviso de' Giudici per l' applicazione della pena , che sarà determinata dalla maggioranza di cinque voti .

XXXIII. Nel caso in cui la maggioranza dei cinque voti non si riunisse per l' applicazione della pena , sarà adottato il voto più favorevole per l' accusato .

XXXIV. I voti raccolti , il Presidente farà riaprire la Porta del Consiglio . Il Relatore , e il Cancelliere ripiglieranno il loro posto .

XXXV. Il Presidente dopo aver manifestata ad alta voce , e fatta inscrivere nel Processo verbale la decisione del Consiglio sulla reità dell' accusato , leggerà di nuovo il testo della Legge , ed applicherà la pena pronunciata del Consiglio .

XXXVI. Tosto pronunciat a la sentenza di condanna , il Presidente ordinerà al Relatore di fare ogni diligenza , perchè sia subito eseguita .

XXXVII. Il Cancelliere in presenza del Consiglio scriverà la sentenza motivata a piedi del processo verbale , che sarà in seguito chiuso , e segnato da tutti i Membri del Consiglio , dal Relatore , e dal detto Cancelliere .

XXXVIII. Nel caso preveduto dall' Articolo 31. qui sopra , il Processo verbale sarà terminato col rinvio , o scarico d' accusa , e libertà del Prevenuto , chiuso , e segnato , come è stato detto .

XXXIX. Il Relatore munito della copia della sentenza andrà in seguito a farne lettura all' accusato in presenza della guardia riunita sotto l' armi . Subito fatta la lettura , il Relatore si renderà presso l' Official - Comandante : Gli comunicherà la sentenza , e richiederà in nome del Consiglio di dar gli ordini sul momento pel luogo , per l' ora della esecuzione , e pel numero d' uomini in armi , che devono trovarvisi .

XL. Dopo tre giorni che sarà seguita l' esecuzione , il Relatore sarà tenuto far passar copia certificata della sentenza di ciascun condannato al Consiglio d' Amministrazione del Corpo , di cui fa parte , affinchè sia scancellato definitivamente da ogni stato , e controllo di soldo , depositi , somministrazioni , e contabilità .

XLI. La minuta di tutte le procedure fatte , e dei giudizj resi in conseguenza dai Consigli di Guerra , sarà trascritta sopra un Registro cifrato , e marcato con attenzione , di cui il Presidente resterà depositario . Sarà trasmessa al principio d' ogni mese dal Presidente al Ministro della Guerra copia certificata di tutti i giudizj resi dal Consiglio di Guerra durante il mese trascorso .

XLII. Nel corso dei quindici giorni dalla ricevuta delle copie dei giudizj , di cui l' invio è prescritto dall' altro precedente , il Ministro della Guerra sarà tenuto di notificarli alle Municipalità del domicilio del condannato , e di farsene accusare dagli Agenti Municipali la ricevuta , e la notificazione alle famiglie dei condannati .

XLIII. Dalla data della pubblicazione della presente Legge i

Consigli, e Commissioni militari stabiliti in virtù della Legge del secondo giorno completivo dell' anno III. saranno, e resteranno soppressi.

L E G G E

Dei 4. Fruttidoro anno V.

Concernente la formazione dei Consigli di Guerra per giudicare gli Ufficiali Generali, ec.

Il Consiglio degli Anziani, adottando i motivi di dichiarazione d' urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d' urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d' urgenza, e della risoluzione dei 25. Messidoro.

Il Consiglio dei Cinque Cento, considerando, che la Legge dei 13. Brumale prossimo passato, la quale stabilisce la maniera di giudicare i delitti militari, non specifica in qual modo sarà composto il Consiglio di Guerra, nel caso in cui gli Ufficiali Generali, i Capi di Brigata, i Capi di Battaglione, o di Squadrone, i Commissarj di Guerra Ordinatori, o ordinarj fossero prevenuti di un delitto preveduto dal Codice penal Militare.

Considerando essere di necessità pronunciare sul silenzio della Legge per non sospendere più a lungo il corso della giustizia militare a riguardo degli Ufficiali Generali, Ufficiali Superiori, e Commissarj di Guerra, dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio dei Cinquecento, dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

ART. I. Allorquando un Generale d' Armata sarà prevenuto di un delitto specificato nel Codice penal Militare, il Direttorio Esecutivo lo farà tradurre nello spazio di dieci giorni coll' opera del Ministro della Guerra d' avanti un Consiglio di Guerra per esservi giudicato, seguendo le formole prescritte dalla Legge dei 13. Brumale ultimo, le quali stabiliscono i Consigli di Guerra per tutte le truppe della Repubblica.

II. Il Consiglio di Guerra, nel caso preveduto dall' articolo precedente, sarà composto di un Generale stato Comandante in Capo delle Truppe della Repubblica, di tre Generali di Divisione, e di tre Generali di Brigata, d' un Commissario del Potere Esecutivo, e di un Relatore: Il più anziano Generale di Divisione farà le funzioni di Presidente.

III. Le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo saranno adempiute da un Commissario Ordinatore: il Relatore sarà scelto dal Presidente, il quale non potrà prenderlo che fra gli Ajutanti Generali, o fra i Capi di Brigata.

IV. Nessuno dei Membri del Consiglio di Guerra, nel caso previsto dall' Articolo primo, potrà essere preso fra gli Ufficiali Generali impiegati sotto il comando del prevenuto.

V. Gli Ufficiali Generali, i quali, nel caso preveduto dall' articolo primo dovranno comporre il Consiglio di Guerra, come pure quegli fra essi che deve presiederlo, saranno nominati dal Ministro della Guerra, che non potrà prenderli, che a turno di ruolo, e per ordine di anzianità di grado, sul quadro degli ufficiali generali impiegati nelle armate, e nelle divisioni militari all' interno le più a portata. Il Commissario del Potere Esecutivo sarà nominato dal Ministro della Guerra.

VI. Il Ministro della Guerra sarà tenuto di trasmettere al più anziano ufficiale generale impiegato nell' armata, o divisioni militari dell' interno, da dove egli avrà tratti i Membri del Consiglio, il quadro, per ordine di anzianità di grado, degli ufficiali generali, impiegati nelle dette armate, o divisioni, coll' indicazione in margine di coloro, che avrà nominati per comporre il Consiglio di Guerra, come pure di colui, che dovrà presiederlo, e del luogo, in cui dovranno riunirsi. In caso d' errore, od omissione nella nomina dei Membri l' Ufficial Generale, al quale lo stato sarà trasmesso, ne preverrà egualmente il Presidente, il quale sospenderà la convocazione del Consiglio, fino a tanto che la sua formazione sia stata fatta conforme alla Legge.

VII. Il Ministro della Guerra indicherà nell' Armata, o in una delle Divisioni Militari dell' interno la più a portata del preve-

unto (fuori dell'estensione del suo comando) il luogo, in cui più facilmente possono riunirsi i Membri del Consiglio, affinchè il loro ordinario servizio provi la minore interruzione possibile. Questa indicazione sarà notificata dal Ministro a ciascun Membro nominato coll'ordine di rendersi nel giorno fissato, e nel più breve spazio di tempo.

VIII. Il più anziano Generale di Divisione nominato Membro del Consiglio, e che lo deve presiedere, farà tosto la scelta di un Relatore in conformità dell'articolo terzo; gli ordinerà di rendersi subito al luogo indicato, ove deve tenersi il Consiglio, e nelle ventiquattro ore dopo il suo arrivo, il suddetto Generale gli ordinerà d'incominciare l'informazione, conformemente alla Legge del 13. Brumale ultimo; finita l'informazione il Presidente convocherà il Consiglio per procedere alla istruzione, ed al giudizio.

IX. Il Ministro della Guerra farà prima tradurre il prevenuto al luogo indicato, in cui devonsi riunire i Membri del Consiglio di Guerra.

X. Allorquando un Generale di Divisione, o un Generale di Brigata sarà prevenuto di un delitto militare, sarà tradotto al Consiglio di Guerra per ordine del Generale, o Comandante in Capo dell'Armata. In questo caso il Tenente, il Sottotenente, e il Sotto-Ufficiale, i quali ai termini della Legge 13. Brumale ultimo fanno parte del Consiglio di Guerra permanente, saranno rimpiazzati da tre Ufficiali Generali del grado del Prevenuto; questi tre Ufficiali saranno nominati dal Generale, o Comandante in Capo dell'Armata, e presi a turno di ruolo, per anzianità di grado in tutta l'Armata, o in tutto il Circondario del suo Comando (eccettuata la Divisione del Prevenuto). Il Consiglio di Guerra sarà presieduto dal più anziano Ufficiale Generale; le funzioni di Relatore saranno adempiute da un Capo di Battaglione, o di Squadrone.

XI. Nessun Ufficiale - Generale prevenuto di un delitto militare potrà essere altrove tradotto che al Consiglio di Guerra della Divisione d'Armata, o Divisione Militare dell'interno la più a portata di quella, alla quale è attaccato.

XII. Allorquando un' Ajutante Generale, un Capo di Brigata, un Capo di Battaglione, o di Squadrone sarà prevenuto di un delitto militare, sarà tradotto per ordine del Generale, o Comandante in Capo della Divisione, alla quale è attaccato, al Consiglio di Guerra della medesima Divisione. In questo caso il Tenente, il Sotto-Tenente, e il sotto-Ufficiale, i quali ai termini della Legge 13. Brumale ultimo, fanno parte del Consiglio di Guerra permanente, saranno rimpiazzati da due Ufficiali Superiori del grado del Prevenuto: Questi Ufficiali saranno nominati dal Generale, o Comandante in Capo della Divisione, e presi a turno di ruolo, per anzianità di grado, in tutta la Divisione. Il Consiglio sarà presieduto dal più anziano Capo di Brigata.

XIII. Nel caso, in cui un Commissario Ordinatore fosse prevenuto di un delitto previsto dal Codice penal militare, sarà tradotto per ordine del Generale, o Comandante in Capo dell' Armata al Consiglio di Guerra il più a portata: Il Tenente, Sotto-Tenente, e sotto-Ufficiale, i quali fanno parte di questo Consiglio, saranno rimpiazzati da un Commissario Ordinatore, e da due Commissarij ordinarj di Guerra, i quali saranno nominati dal Generale, o Comandante in Capo dell' Armata, e presi a turno di ruolo per anzianità di grado per il General di Brigata, e per anzianità di Commissione per i Commissarij di Guerra. Il Consiglio sarà presieduto dal General di Brigata.

XIV. Allorquando un Commissario di Guerra ordinario sarà prevenuto d' un delitto militare, sarà tradotto al Consiglio di Guerra della Divisione, alla quale è attaccato, per ordine del Generale, o Comandante in Capo della detta Divisione. In questo caso il Tenente, Sotto-Tenente, e sotto-Ufficiale, saranno rimpiazzati da due Commissarij ordinarj di prima Classe, ed uno di seconda, i quali saranno nominati dal Generale, o Comandante in Capo della Divisione, e presi a turno di ruolo, seguendo l' ordine di anzianità di Commissioni. In caso mancassero i prescritti Commissarij di Guerra nella sua Divisione, il Generale, o Comandante in Capo è autorizzato a supplirvi con altri Commissarij, presi nelle Divisioni le più a portata.

XV. Allorquando un Ufficial Generale, un Ufficial Superiore, o un Commissario di Guerra prevenuti di un delitto militare si trovassero nell'interno della Repubblica, e che non esstesse possibilità di riunire un numero sufficiente di gradi corrispondenti, onde comporre il Consiglio di Guerra, come viene qui sopra prescritto, il Ministro della Guerra li farà tradurre al Consiglio di Guerra d'una divisione d'un Armata la più a portata del prevenuto: in questo caso il Consiglio di Guerra sarà convocato per ordine del Generale, o Comandante della Divisione, in cui sarà tradotto il prevenuto. Questo Ufficial Generale ordinerà nel Consiglio i rimpiazzi prescritti dalla presente risoluzione, conforme al grado, ed alla qualità del prevenuto.

XVI. Le disposizioni dell'articolo sesto della Legge dei 13. Brumale ultimo sono applicabili a tutti i Membri, che devono comporre i Consigli di Guerra, nei casi preveduti dalla presente risoluzione.

XVII. In tutti i casi previsti dalla presente risoluzione, i prevenuti saranno processati, e giudicati conformemente alle disposizioni della Legge dei 13. Brumale ultimo.

L E G G E

Degli 11. Frimale Anno VI.

Il Consiglio degli Anziani, addottando i motivi di dichiarazione d'urgenza, che precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 29. Vendemmiale.

Il Consiglio dei cinquecento, considerando, che la Legge dei 13. Brumale dell'anno 5, che regola la maniera di procedere nei giudizj dei delitti militari, e quella dei 18. di questo mese, che porta lo stabilimento dei Consigli di Revisione, non hanno preveduto il caso, in cui una piazza di Guerra fosse investita, ed assediata, e che è di necessità riparare a questa omissione.

DICHIARA ESSERVI URGENZA :

Il Consiglio, dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente :

ART. I. In tutte le piazze di guerra investite, ed assediate saranno formati dei Consigli di guerra, e di revisione, i di cui Membri saranno nominati dal Comandante in capo della piazza presi fra gli ufficiali, e sotto ufficiali della guarnigione.

II. La durata delle loro funzioni non potrà ecceder quella dello stato d'assedio.

III. I Presidenti di questi Consigli indirizzeranno al Ministro della guerra, tosto che sarà possibile copia certificata dei giudizi resi.

IV. Le Leggi relative ai Consigli di guerra, e di revisione permanenti sono comuni a quelli stabiliti dalla presente in tutto ciò, che non vi si trova di contrario.

L E G G E

Relativa alla nuova Istruzione dei Processi in caso di annullazione dei giudizi resi dai Consigli di Guerra, dei 29. Pratile Anno VI. della Repubblica.

Il Consiglio dei cinquecento, addottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione degli 8. Pratile.

Il Consiglio dei cinquecento, considerando che la Legge dei 18. Vendemmiale ultimo, relativa alla revisione dei giudizi militari, non ha preveduto il caso, in cui il giudizio del secondo Consiglio di guerra fosse annullato dal Consiglio di Revisione, il che arresterebbe l'azion della giustizia;

Considerando, ch'egli è necessario di prendere una determinazione a questo riguardo,

DICHIARA ESSERVI URGENZA :

Il Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente.

ART. I. In caso di annullazione d'un giudizio reso da un Consiglio di guerra, stabilito dall'articolo 19. della Legge dei 18. Vendemmiale ultimo, il prevenuto sarà rimandato nel corso dei tre giorni consecutivi, colle carte del Processo, e la decisione del Consiglio di revisione, davanti il primo Consiglio di guerra d'una delle Divisioni militari, le più vicine, perchè sia proceduto ad una nuova istruzione.

II. La decisione del Consiglio di revisione nominerà il Consiglio di guerra, al quale il prevenuto dovrà essere rimandato.

III. La disposizione dell'articolo primo è applicabile ai giudizi resi dopo il 18. Vendemmiale ultimo, e che si trovano nel caso preveduto dal medesimo articolo.

Il Direttorio Esecutivo prenderà le misure necessarie per trasmettere senza perdita di tempo i prevenuti davanti i Consigli di guerra delle Divisioni militari le più vicine a quelle, in cui sono stati giudicati.

IV. La presente risoluzione sarà stampata.

L E G G E

Relativa agli attributi dei Consigli di guerra, e Revisione dei 22. Fruttidoro Anno 6. Republic.

Il Consiglio degli Anziani, adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente, approva l'atto di urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 9. Fruttidoro.

Il Consiglio dei cinque cento, considerando che il buon ordine, e la disciplina delle armate esigono la più grande celerità nell'esercizio della giustizia militare.

DICHIARA ESSERVI URGENZA :

Dopo aver dichiarata l'urgenza, il Consiglio prende la risoluzione seguente.

ART. I. I Consigli di guerra stabiliti dall'articolo 19. della Legge 18. Vendemmiale anno 6. conosceranno in concorrenza di quelli, creati in virtù della Legge 13. Brumale anno 5., tutti i delitti militari.

II. In caso di annullazione di un primo giudizio il Consiglio di revisione formato conformemente all'articolo 22. della Legge dei 18. Vendemmiale, rimanda le carte, e la sua decisione al Consiglio di guerra della medesima Divisione, che non ha conosciuto l'affare.

III. Se, dopo l'esposto dal Capitano Relatore presso ciascun Consiglio di guerra, sulla quantità, e natura degli affari, di cui è incaricato, è giudicato necessario aggiungergli provvisoriamente uno, o più sostituti per accelerare il corso della giustizia, il Presidente del Consiglio ne fa la domanda al Comandante in capo della Divisione, il quale nomina questi sostituti.

I sostituti sono presi nel grado di Capitano, o in quello di Luogo Tenente.

La durata delle funzioni del sostituto non può sorpassare tre mesi; dopo questo termine, essi possono essere rieletri, o rimpiazzati al bisogno sulla proposizione del Presidente del Consiglio di guerra.

IV. Egualmente, se viene giudicato necessario di aggiungere al Cancelliere presso qualche Consiglio di Guerra uno, o più commessi, il Capitano Relatore li nomina.

La durata delle loro funzioni è la medesima, che quella dei sostituti del Relatore.

V. Il Consiglio di Revisione distribuisce fra suoi Membri, eccettuato il Presidente, i rapporti a farsi sui giudizi sottomessi alla Revisione.

VI. Il Capo dello Stato Maggiore di una Divisione non può

LXXVI
essere Membro dei Consigli di Guerra, nè del Consiglio di
Revisione.

VII. Tutte le disposizioni della Legge, contrarie alla presente,
sono distrutte.

VIII. La presente risoluzione sarà stampata.

ESTRATTO DEI REGISTRI DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

*Concernente le formole dei giudizi; degli 8. Frimale Anno VI. della
Repubblica Francese Una, e Indivisibile.*

Il Direttorio Esecutivo viste le sette formole, che gli sono
state presentate dal Ministro di Giustizia per servir di modello de'
giudizj, e delle divisioni ai Consigli di Guerra, ed ai Consigli di
Revisione, creati dalla Legge dei 13. Brumale, e dei 4. Fruttido-
ro anno V. e da quella dei 18. Vendemmiale p. p.

Approva queste sette formole nel loro contenuto: ordina in
virtù dell' articolo 26. della Legge dei 18. Vendemmiale p. p. che
esse serviranno di modello dei giudizi, e delle divisioni ai Con-
siglj di Guerra, e ai Consigli di Revisione, e che saranno annesse
al presente decreto.

Sarà stampato un numero d' esemplari del presente decreto suffi-
ciente ai bisogni dei Consigli di Guerra, e di Revisione.

I Ministri di Giustizia, e di Guerra sono incaricati della sua
esecuzione, ciascuno in ciò che gli concerne.

PRIMA FORMOLA

GIUDIZIO DI UN CONSIGLIO DI GUERRA,

Che inflige condanna.

OSSERVAZIONE GENERALE

Sia che un giudizio assolva, sia che condanni, il Relatore non deve far eseguire il giudizio in tutte le sue disposizioni, allorquando il termine accordato, sia al condannato, sia al Commissario del Potere Esecutivo, per provvedersi in Revisione non sia spirato, il Relatore non mancherà di constatare sotto la sentenza il giorno e l'ora della lettura della sentenza suddetta fatta all' accusato.

SENTENZA

Resa dal Consiglio di Guerra permanente della . . . Division Militare (o dell' Armata .)

Questo giorno (*mettere la data del mese; e dell' anno*) della Repubblica Francese una e indivisibile, il Consiglio di Guerra (*come nel titolo*) creato in virtù della Legge dei 13. Brumale Anno V., composto in conformità a questa Legge dai Cittadini (*mettere i nomi, e i cognomi dei sette Membri del Consiglio*); il Cittadino (*il nome e grado del Capitano Relatore*) che fa le funzioni di Capitano Relatore, e il Cittadino (*il nome, ed il grado del Commissario del Potere Esecutivo*) che fa quelle del Commissario del Potere Esecutivo, tutti nominati dal General di Divisione (*mettere il nome del Generale*) Comandante questa Divisione; assistito dal Cittadino (*il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Relatore;

I quali ai termini degli Articoli 7., e 8. della medesima Legge non sono parenti o congiunti ne fra essi, ne del Prevenuto nel grado proibito dalla Costituzione;

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante si è riunito nel luogo ordinario di sua seduta (*particolarizzare questo luogo*) all' effetto di giudicare (*mettere qui il nome, lo stato, e la professione*

dell' accusato , il luogo di sua nascita , e i suoi delineamenti) accusato di (*enunciar qui il delitto , o i delitti*).

(*Nota*) Si faccia osservazione di mettere in plurale la parola accusato ; e tutto ciò che vi ha rapporto, se avviene, che vi sieno due, o più accusati.

La seduta essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dal Cancelliere , e deporre d' innanzi lui sul banco un esemplare della Legge 13. Brumale anno V. , ed ha domandato in seguito al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutte le pezze tanto a favore che a svantaggio dell' accusato in numero di (*metter qui il numero delle pezze*)

Finita questa Lettura il Presidente ha ordinato alla guardia di tradurre l' accusato , il quale è stato introdotto libero , e senza ferri davanti il Consiglio , accompagnato dal suo Difensore parziale .

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi (*mettere qui la risposta dell'accusato.*)

Dopo aver fatto conoscere all' accusato i fatti a suo svantaggio, essere stato interrogato dal Presidente (*se il Consiglio ha giudicato a proposito di ascoltare i testimoni, si metterà*) avere intesi separatamente i testimonj contro (*se avvi una parte querelante che sia comparsa bisognerà aggiungere*) dopo aver intesa la parte querelante che gli è, o che li sono state pubblicamente confrontate, (*se vi sono testimoni in favore si aggiungerà*) avere egualmente intesi i testimonj in favore (*se vi esistono pezze di convizione si aggiungerà*) e presentate le pezze di convizione,

Sentito il Relatore nel suo rapporto, e sue conclusioni, e l' accusato nella sua difesa esposta tanto da lui, quanto dal suo difensore parziale, i quali hanno dichiarato l' uno e l' altro di non aver nulla ad aggiungere in difesa, il Presidente ha domandato ai Membri del Consiglio se avessero osservazioni a fare: sulla loro negativa risposta, e prima di passare ai voti, ha ordinato al difensore, ed all' accusato di ritirarsi. L' accusato è stato condotto dalla sua scorta alla prigione; il Relatore, il Cancelliere, e i Cittadini assistenti, all' uditorio si sono ritirati dietro l' invito fatto dal Presidente.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, ed in presenza del Commissario del Potere Esecutivo, il Presidente ha poste le seguenti questioni.

Il nominato (*porre il nome, e cognome dell'accusato*) qualificato quì sopra, accusato di (*esporre quì chiaramente il delitto*) è egli colpevole? (*nota*) se vi sono più delitti bisognerà porre per ciascuno la questione di reità; bisognerà pure mettere questa questione per ciascuno degli accusati, se sono diversi.

Raccolti i voti cominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo votato l'ultimo, il Consiglio di guerra permanente dichiara alla maggioranza di cinque, o sei voti sopra sette (*o all'unanimità se il caso esistesse*) che (*il nome e cognome dell'accusato*) è colpevole.

Su di che il Commissario del Potere Esecutivo ha fatta la sua domanda per l'applicazione della pena. Raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma quì sopra;

Il Consiglio di guerra permanente approvando la detta domanda, condanna all'unanimità, o alla maggioranza di cinque o sei voti sopra sette (*nel caso dell'articolo 33. della Legge dei 13. Brumale anno 5. bisognerà così redigere la condanna*): Il Consiglio di Guerra permanente approvando la detta domanda, e determinandosi per la pena la più mite, conforme all'articolo 33. della Legge dei 13. Brumale anno V., tre membri avendo votato per la pena di (*nominare la pena*) e quattro per quella di (*nominare quì l'altra pena*) condanna il nominato (*il nome, cognome, stato, e grado del condannato*) alla pena di (*mettere la pena*) conformemente all'articolo (*specificar l'articolo del Codice*) così concepito (*riporre tutto intero l'articolo.*)

(*Nota*) Non devono stampare che le sentenze di grande esempio. Il Commissario del Potere Esecutivo ha quaranta otto ore dalla lettura della sentenza fatta al condannato per provvedersi in Revisione.

(*Se il giudizio deve essere stampato si metterà ciò che segue:*) ordina inoltre la stampa, l'affissazione, e la distribuzione della

presente sentenza in numero di . . . esemplari. E' ingiunto al Capitano Relatore di tosto leggere il presente giudizio al condannato in presenza della guardia riunita sotto l' armi, di avvertirlo che la legge gli accorda un termine di 24. ore per provvedersi in Revisione, oppure di far eseguire il detto giudizio in tutto il suo contenuto .

Ordina inoltre, che sarà passata nei termini prescritti dall' articolo 39. della Legge dei 13. Brumale sotto la vigilanza del Presidente, e del Relatore una copia tanto al Ministro della Guerra, che al Generale di Divisione (*se il condannato era attaccato a un corpo si aggiungerà*) ed al Consiglio di Amministrazione del Corpo del condannato .

Fatto, chiuso, e giudicato senza disunirsi in seduta pubblica, a (*il luogo della comune*) il giorno, mese, ed anno qui sopra, ed i Membri del Consiglio hanno segnato col Relatore, e il Cancelliere la minuta del giudizio .

(*I Giudici, il Relatore, e il Cancelliere segnano qui sotto*)

SECONDA FORMOLA

*Giudizio del Consiglio di Guerra, che assolve d'un delitto,
e ridona la libertà all' accusato .*

SENTENZA

Resa dal Consiglio di Guerra permanente della Divisione Militare, o dell' Armata

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Questo giorno (*mettere la data del mese, ed anno*) della Repubblica Francese una, e indivisibile .

Il Consiglio di Guerra (*come nel titolo*) creato in virtù della Legge 13. Brumale dell' anno V., composto conformemente a questa Legge dai Cittadini (*porre i nomi, e i gradi dei sette Membri del Consiglio*) il Cittadino (*mettere il nome, e il grado del Relatore*)

fa le funzioni che di Capitano Relatore, e il Cittadino (*nome, e grado del Commissario del Potere Esecutivo*) che fa le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo, tutti nominati dal Generale di Divisione (*il nome del Generale*) Comandante questa Divisione, assistito dal Cittadino (*il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Relatore.

I quali ai termini degli articoli 7., e 8. della medesima Legge non sono parenti ne congiunti fra essi, ne del Prevenuto nel grado vietato dalla Costituzione.

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante si è riunito nel luogo ordinario di sue sedute (*particolarizzare questo luogo*) all' effetto di giudicare (*il nome, stato, e professione dell' accusato, il luogo di sua nascita, e suoi delinamenti*) accusato di (*annunciar quivi il delitto, o i suoi delitti, se sono diversi.*

(*Nota*) Osservisi di mettere in plurale la parola accusato, e tutto ciò che vi si rapporta, se avviene che vi sieno due, o più accusati.

La seduta essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dal Cancelliere, e deporre d' innanzi lui sul banco un esemplare della Legge 13. Brumale anno V., ed ha dimandato in seguito al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutte le pezze pro, e contro l' accusato in numero di (*mettere il numero delle pezze*)

Finita questa lettura il Presidente ha ordinato di condurre l' accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri d' avanti il Consiglio, accompagnato dal suo difensore parziale.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio ha risposto chiamarsi (*porre la risposta dell' accusato*)

Dopo aver fatto conoscere all' accusato i fatti a suo svantaggio, essere stato interrogato per mezzo del Presidente: (*se il Consiglio ha giudicato a proposito di ascoltare i Testimoni si metterà*) avere intesi separatamente i Testimonj contro (*se avvi una parte querelante che sia comparsa bisogna aggiungere*) dopo aver inteso la parte querelante che gli è, o che li sono state, pubblicamente con-

frontate (*se vi sono Testimoni in favore si aggiungerà*) avere egualmente intesi i Testimonj a favore (*se esistono pezze di convizione si aggiungerà*) e presentate le pezze di convizione .

Sentito il Relatore nel suo rapporto , e sue conclusioni , e l' accusato nella sua difesa esposta tanto da lui , quanto dal suo difensore parziale , i quali hanno dichiarato sì l' uno che l' altro di non aver altro ad aggiugere in difesa , il Presidente ha domandato ai Membri del Consiglio se avessero osservazioni a fare : sulla loro negativa risposta , e prima di passare ai voti ha ordinato al difensore , ed all' accusato di ritirarsi . L' accusato è stato ricondotto dalla sua scorta alla Prigione . Il Relatore , il Cancelliere , e i Cittadini assistenti nell' uditorio si sono ritirati dietro l' invito fatto dal Presidente .

Il Consiglio deliberando a porte chiuse solamente in presenza del Commissario del Potere Esecutivo , il Presidente ha poste le seguenti questioni :

Il nominato (*porre il nome , e cognome dell' accusato*) qualificato qui sopra , accusato di (*esporre qui chiaramente il delitto*) è egli colpevole ?

(*Nota*) Se vi sono più delitti bisognerà porre per ciascuno la questione di reità : bisognerà pure mettere questa questione per ciascuno degli accusati , se sono diversi .

(*Nota*) Tre voti in favore della non reità bastano , perchè il Consiglio la pronuncii ; i quattro altri voti riuniti , o separati non impediscono questa decisione .

Raccolti i voti cominciando dal grado inferiore , il Presidente avendo votato l' ultimo , il Consiglio di guerra permanente dichiara , che il nominato (*mettere il nome , cognome , stato , e grado*) non è colpevole . Su di che il Commissario del Potere Esecutivo essendo stato inteso , raccolti i voti di nuovo dal Presidente nella forma indicata qui sopra .

(*Nota*) Se il Consiglio di Guerra avesse a condannare uno , o più accusati , ed assolverne altri , dovrà combinare il pronunciato qui sopra con quello pronunciato dalla formola precedente .

Il Consiglio di Guerra permanente dichiara che (*mettere qui i no-*

mi, e i gradi dell' accusato) è assolto dall' accusa diretta contro lui, conformemente agli articoli 31., e 37. della Legge 13. Brumale così concepiti (*porre qui per esteso questi due articoli*) ordina che sia subito messo in libertà, e reso alle sue funzioni (se è un militare attaccato a un corpo in luogo di mettere ,, reso alle sue funzioni ,, si metterà ,, rimandato al suo corpo per continuarvi il suo servizio); ordina che copia del presente giudizio sia trasmessa al Ministro della Guerra sotto la vigilanza del Presidente: incarica il Capitano Relatore di leggerlo all' assolto in presenza della guardia riunita sotto le armi.

(*Nota*) Il Commissario del Potere Esecutivo non ha che venti quattro ore di tempo per provvedersi di Revisione d' un giudizio, che assolva.

Fatto, chiuso, e giudicato senza disunirsi in seduta pubblica a (*il luogo della Comune*) il giorno, il mese, ed anno come sopra, ed i Membri del Consiglio hanno segnato unitamente al Capitano Relatore, e Cancelliere la minuta del giudizio.

(*I Giudici segnano qui sotto*)

Osservazioni sulle due precedenti.

Se il Consiglio di Guerra, che pronuncia l' assoluzione, o la condanna, è quello creato in virtù degli articoli 19., e 20. della Legge dei 18. Vendemmiale dell' anno V. bisognerà mettere in tutti due i luoghi, ove parlasi del detto Consiglio: (il secondo Consiglio di Guerra permanente) bisognerà mettere così ,, creato in virtù degli articoli 19., e 20. della Legge 18. Vendemmiale anno VI. ,, in luogo di ,, creato in virtù della Legge del 13. Brumale anno V. ,, In seguito dopo queste parole ,, all' effetto di giudicare un tale, accusato di tale delitto ,, si aggiungerà il giudizio reso contro di lui, o in suo favore, se fosse stato assolto ,, dal Consiglio di Guerra della Divisione il (*richiamare la data del primo giudizio*) essendo stato annullato da una decisione del Consiglio di Revisione in data di (*richiamare la data della decisione*)

FORMOLA TERZA

Giudizio di un Consiglio di Guerra formato in esecuzione della Legge dei 4. Fruttidoro anno V. per giudicare un Generale, o un Ufficiale Superiore, o un Commissario di Guerra.

SENTENZA

Resa dal Consiglio di Guerra formato in esecuzione della Legge 4. Fruttidoro anno V.

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE.

Questo giorno (*la data del giorno, e dell' anno*) della Repubblica Francese una, e indivisibile.

Il Consiglio di Guerra (*distinguere l' Armata, e la Divisione*) creato in virtù della Legge dei 13. Brumale, e dei 4. Fruttidoro anno V., composto dai Cittadini (*porre i nomi, e i gradi dei sette Membri*) il Cittadino (*il nome, e grado del Relatore*) che fa le funzioni di Relatore, e il Cittadino (*il nome, grado, o qualità del Commissario del Potere Esecutivo*) che fa quelle di Commissario del Potere Esecutivo, tutti nominati dal (*porre sia il Ministro della Guerra, sia il Generale in Capo dell' Armata di . . . sia il Generale di Divisione Comandante la . . . Divisione*)

(*Si osservi: ogni qual volta trattasi di giudicare un Generale in Capo, e che per conseguenza il Ministro della Guerra indica i Membri del Consiglio, bisognerà mettere qui sopra, il Cittadino . . . nominato Relatore dal Presidente del Consiglio; assistito dal Cittadino (*mettere il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Relatore.*)

I quali ai termini degli articoli 7., e 8. della Legge dei 13. Brumale anno V., non sono parenti, o congiunti fra essi, nè del Prevenuto nel grado proibito dalla Costituzione.

Il Consiglio convocato per ordine del (*mettere il nome, e il grado del Convocante*) si è riunito (*il nome della Comune*) nel (*particularizzare il luogo della seduta*) luogo indicato dal Mini-

istro della Guerra, o dal Generale di Divisione per tenervi le sue sedute, all'effetto di giudicare un (in quanto al rimanente se il giudidizio condanna, si seguirà la prima formola, e se assolve la seconda.)

Del Contumaci.

Allorquando l' accusato sarà contumace, i Consigli di Guerra creati dalla Legge 13. Brumale, 4. Fruttidoro anno V., e 18. Vendemmiale anno VI., ommetteranno dalle formole tutto ciò, che suppone l' accusato presente, e tutto ciò che non può farsi che in sua presenza; essi faranno menzione nel giudizio, che l' accusato è contumace, del resto siccome la Legge non mette nessuna differenza fra le formalità che si debbono seguire per gli accusati presenti, e per i contumaci, bisognerà seguire le formole.

QUARTA FORMOLA

Decisione di un Consiglio permanente di Revisione, per confutare un Ricorso in Revisione, allorchè non è stato fatto nei termini fissati dalla Legge.

DECISIONE

Dal Consiglio permanente di Revisione della . . . Divisione Militare (o dell' Armata di

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Il Consiglio permanente di Revisione della . . Divisione composto in esecuzione della Legge 18. Vendemmiale anno VI. dai Cittadini (*i nomi, e i gradi dei Membri*) tutti cinque nominati dal Generale (*il nome, e grado*) i quali riuniscono le condizioni volute dall' articolo 6. della medesima Legge, assistiti dal (*il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Presidènte, in presenza del (*nome, e qualità del Commissario*) che fa le funzioni del Com-

missario del Potere Esecutivo, dietro la nomina fatta dal medesimo Generale, si è riunito, convocato dal Presidente, nel luogo ordinario di sue sedute per procedere sulla dimanda in Revisione (*indicare il nome di colui che cerca la Revisione*) del giudizio reso li (*la data del giudizio*) contro, o in favore di (*il nome dei condannati, o degli assolti.*)

Dopo che la seduta è stata aperta, il Presidente ha fatto portare, e deporre sul banco la Legge dei 13. Brumale, e 4. Fruttidoro anno V. sull'organizzazione dei Consigli di Revisione: ha in seguito ordinato al Cancelliere di leggere l'atto di ricorso in Revisione.

Su di che il Consiglio dopo aver intesi i Difensori parziali (*se si presentano*), e il Commissario del Potere Esecutivo considerando che questo ricorso non è stato fatto nei termini fissati dalla Legge (*porre l'epoca del ricorso, il tempo in cui il Reclamante doveva farlo, e l'articolo della Legge, che rigetta questo ricorso*) dichiara, che non si può deliberare; ordina che il suddetto giudizio avrà la sua piena, e intiera esecuzione, ed incarica il Relatore di uniformarsi alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 22. della Legge dei 18. Vendemmiale dell'anno 6. (*se il giudizio così confermato in difetto di ricorso in tempo utile, è stato reso da un Consiglio Militare, in luogo di dire „ ed incarica il Relatore di uniformarsi ec. “ si dirà, e incarica il Relatore di trasmettere al Ministro della guerra una copia della presente decisione*).

Fatto, giudicato, e pronunciato senza disunirsi in seduta pubblica a (*il nome della Comune*) li (*la data*), ed i cinque Giudici hanno segnata col Cancelliere la minuta del Giudizio.

(*qui le signature de' Membri*)

QUINTA FORMOLA

Decisione di un Consiglio permanente di Revisione per confermare un giudizio d' un Consiglio di Guerra, o Militare.

DECISIONE

Del Consiglio permanente di Revisione della..... Divisione Militare (o dell' Armata di.....)

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Il Consiglio permanente di Revisione della.... Divisione, composto in esecuzione della Legge 18. Vendemmiale Anno VI. dei Cittadini (*i nomi, e gradi dei Membri*) tutti cinque nominati dal Generale (*il nome*); i quali riuniscono le condizioni volute dall' articolo 6. della medesima Legge, assistiti dal (*il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Presidente, in presenza del (*nome e qualità del Commissario*) che fa le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, dietro la nomina del medesimo Generale si è riunito, convocato dal Presidente, nel luogo ordinario di sua seduta per procedere sulla domanda (*il nome di colui che cerca la Revisione*) alla Revisione del giudizio reso li (*la data del giudizio*) contro, o in favore di (*i nomi dei condannati, o degli assolti*).

Dopo che la seduta è stata aperta il Presidente ha fatto portare, e deporre sul banco le Leggi dei 13. Brumale, e 4. Fruttidoro anno 5., sull' organizzazione dei Consigli di Guerra, come pure quelle dei 18. Vendemmiale anno 6. sull' organizzazione dei Consigli di Revisione, ha in seguito ordinato al Cancelliere di leggere l' atto di ricorso in revisione. Su di che il Consiglio dopo aver intesi i difensori parziali (*se si presentano*), e il Commissario del Potere Esecutivo; considerando che questo ricorso è stato fatto nei termini fissati dalla Legge, ha pronunciato esservi luogo a deliberare.

Allora il Cancelliere ha letto tutte le pezze della procedura in numero di (*mettere il numero*) Terminata questa operazione il Cittadino (*nome del Relatore*) uno dei Membri del Consiglio, nomina-

to Relatore in questo affare per la decisione di (*mettere la data della decisione*) è stato inteso, il Commissario del Potere Esecutivo ha fatte le sue domande.

Il Consiglio dopo aver deliberato dando diritto alle sudette domande (*se la decisione non è conforme alle domande, si metta*) senza aver riguardo alle dette domande. Visto che il Consiglio di guerra, (o militare nel caso che il giudizio fosse stato reso da un Consiglio militare) era competente, che l'informazione, e l'istruzione, sono state regolarmente fatte, e che la Legge è stata bene applicata, dichiara alla maggioranza assoluta, (o all'unanimità se esiste il caso), che il sudetto giudizio è confermato, e che avrà la sua piena, ed intiera esecuzione.

Il Relatore è incaricato di trasmettere al Consiglio la presente decisione con tutte le pezze della procedura.

(Se il giudizio fosse stato reso da un Consiglio Militare in luogo di „, il Relatore è incaricato di trasmettere al Consiglio di Guerra „ bisognerà mettere „, il Relatore è incaricato di trasmettere al Ministro della Guerra una copia della presente decisione).

Così giudicato, pronunciato senza disunirsi, in seduta pubblica a (*nome della Comune*) li (*data del mese, ed anno*), ed i Giudici hanno segnato tutti cinque col Cancelliere la minuta del Giudizio..

(*le segnature dei Membri, e del Cancelliere.*)

SESTA FORMOLA

Decisione d'un Consiglio permanente di Revisione per annullare un giudizio d'un Consiglio di Guerra, o Militare.

DECISIONE

Del Consiglio permanente della Divisione Militare, (o dell' Armata di)

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Il Consiglio permanente di Revisione della Divisione (*come nel titolo*) composto in esecuzione della Legge dei 18. Vendemmiale anno

6. dai Cittadini (*nomi e qualità dei Membri*) tutti cinque nominati dal Generale (*il nome e grado*), i quali riuniscono le condizioni volute dall' articolo 6. della medesima Legge, assistito da (*il nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Presidente, in presenza di (*nome, e qualità del Commissario*) che fa le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo, dietro la nomina del medesimo Generale, si è riunito, convocato dal Presidente, nel luogo ordinario di sue sedute per procedere sulla domanda di (*il nome di colui che cerca la Revisione*) alla Revisione del giudizio reso li (*data del giudizio*) contro, o in favore del (*i nomi dei condannati, od assolti*).

Dopo che la seduta è stata aperta il Presidente ha fatto portare, e deporre sul banco le Leggi dei 13. Brumale, e 4. Fruttidoro anno V. sull' organizzazione dei Consigli di Guerra, come pure quella dei 18. Vendemmiale anno VI. sull' organizzazione dei Consigli di Revisione, ha in seguito ordinato al Cancelliere di leggere l' atto di ricorso in Revisione. Su di che il Consiglio intesi i difensori parziali, (*se si presentano*) e il Commissario del Potere Esecutivo; considerando, che questo ricorso è stato fatto nei termini fissati dalla Legge ha conchiuso esservi luogo a deliberare.

Allora il Cancelliere ha lette tutte le pezze della procedura in numero di (*il numero*). Questa operazione terminata, il Cittadino (*il nome del Relatore*) l' uno dei Membri del Consiglio, nominato Relatore di questo affare per decisione dei (*la data della decisione*) è stato inteso; il difensore del (*il nome delle parti*) hanno presentate le loro osservazioni (*ommettere ciò che precede nel caso, in cui i difensori non si presentassero*). Il Commissario del Potere Esecutivo ha fatte le sue dimande. Considerando che (*l' atto della istruzione*) che ha preceduto, (*o se fosse il solo giudizio che fosse nullo*) considerando che il giudizio reso dal Consiglio di Guerra, o Militare li (*data del giudizio*) contro o in favore del (*nome dei condannati, o assolti*) (*motivare la nullità citando il fatto da una parte, e dall' altra l' articolo intiero della Legge, che è stata violata*) annulla (*designare sia il giudizio, sia l' atto nullo nella istruzione, o nella procedura, e annullare dopo tuttociò che è seguito*), in virtù degli Articoli 16., e 17 della Legge dei 18. Vendemmia-

le, così concepiti (*porre per esteso i due articoli, di cui si tratta*) rimanda gli accusati davanti il Consiglio di guerra, creato in virtù degli articoli 19., e 20. della medesima Legge, e incarica il Relatore di trasmettere nelle venti quattro ore a questo Consiglio la presente decisione con tutte le pezze; incarica egualmente il detto Relatore d'indirizzare copia della detta decisione tanto al Ministro della Guerra quanto al Consiglio di Guerra, che ha reso il giudizio così annullato. (*se fosse un Consiglio Militare, che avesse reso il giudizio annullato, siccome non esiste più, l'invio della decisione sarà fatta al solo Ministro*).

(*Se il giudizio è stato annullato per incompetenza, allora nel dispositivo del giudizio, in luogo di questa parola, rimanda gli Accusati ec. "bisognerà mettere ciò che segue*). Rimanda gli Accusati davanti il Tribunale Criminale, a cui ne spetta la conoscenza, ed incarica il Relatore di trasmettere nelle ventiquattro ore, a chi è di diritto, la presente decisione con tutte le pezze della procedura; incarica egualmente il detto Relatore d'indirizzare copia della detta decisione tanto al Ministro della Guerra quanto al Consiglio di Guerra, che ha reso il giudizio così annullato).

Fatto, giudicato, e pronunciato senza disunirsi in Seduta pubblica a (*nome della Comune*) li (*data del mese, ed anno*); ed i Giudici hanno segnato tutti cinque col Cancelliere la minuta del Giudizio.

(*le signature dei Giudici, e del Cancelliere*)

SETTIMA FORMOLA

Decisione portante rimandamento al Corpo Legislativo di un'affare, nel quale il secondo giudizio fosse attaccato nel fondo dai medesimi motivi, che il primo di già annullato.

DECISIONE

Di un Consiglio permanente di Revisione della Divisione Militare (o dell' Armata del)

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Il Consiglio permanente della Divisione (*come nel titolo*) composto in esecuzione della Legge 18 Vendemmiale Anno 6. dai Cittadini (*nomi e gradi, e dei Membri*) tutti cinque nominati dal Generale (*nome del Generale*), i quali riuniscono le condizioni volute dalla Legge medesima nell' articolo 6. , assistito dal (*nome del Cancelliere*) Cancelliere nominato dal Presidente, in presenza del (*nome, e qualità del Commissario*) che fa le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, si è riunito, convocato dal Presidente, nel luogo ordinario di sue sedute per procedere sulla domanda (*nome di colui che cerca la Revisione*) alla revisione del giudizio reso li (*la data del giudizio*) contro o in favore del (*nome dei condannati od assolti*).

Dopo che la seduta è stata aperta il Presidente ha fatto portare, e deporre sul banco le Leggi 13. Brumale, e 4 Fruttidoro anno 5. sull' organizzazione dei Consigli di Guerra, come pure quella dei 18. Vendemmiale anno 6. sull' organizzazione dei Consigli di revisione: ha in seguito ordinato al Cancelliere di leggere l'atto di ricorso in revisione. Su di che il Consiglio, dopo aver intesi i Difensori parziali (*se si presentano*) e il Commissario del Potere Esecutivo; considerando che questo ricorso è stato fatto nei termini fissati dalla Legge ha pronunciato esservi luogo a deliberare.

Il Consiglio di Revisione visto l'articolo 23. della Legge 18. Vendemmiale Anno 6. così concepito (*porre l'articolo*); e atteso che il primo giudizio reso nell'affare del nominato (*il nome dell'accusato*) è stato cassato, ed annullato per (*la causa dell'annullamento*); e che il secondo giudizio è attaccato dal medesimo difetto;

Il Consiglio alla maggioranza, (o all'unanimità) dei voti (*seguendo il caso*) ordina in conformità dell'articolo 23., quì sopra citato, che ne sarà riferito al Corpo Legislativo, e che in conseguenza le pezze della procedura, e le copie dei giudizi, e decisioni intervenute in questo affare, saranno rimesse al Ministro della Guerra, e che le cose resteranno nello stato, in cui si trovano, fino a che una Legge sia stata portata.

Ingiunto al Relatore di mettere in esecuzione la presente decisione nel termine di venti quattro ore.

Fatto, chiuso, e pronunciato senza disunirsi in seduta pubblica a (*luogo della seduta, e della Comune*) li (*la data*); e i Membri del Consiglio hanno segnato col Cancelliere.

(*1 Giudici, e il Cancelliere segnano*)

Approvato

Dal Direttorio Esecutivo li 8. Frimale Anno VI. della Repubblica Francese Una, e Indivisibile.

L E T T E R A

DEL MINISTRO DELLA GUERRA

Ai Commissari Ordinatori in Capo presso le Armate, ai Commissari Ordinatori, e Commissari di Guerra impiegati nelle Divisioni Militari, ed ai Pagatori delle Truppe della Repubblica.

Parigi li 14. Frimale anno VI. della Repubblica

Voi non ignorate, Cittadini, che dietro l'articolo V. della Legge dei 18. Vendemmiale p. p. relativa allo stabilimento dei

Consiglj di Revisione per le Truppe della Repubblica, gli Ufficiali ritirati presso le loro famiglie in seguito di riforma, o soppressione, ed avendo servito nella guerra della libertà, possono essere eletti Membri di quei Consiglj, in mancanza di un numero sufficiente d' Ufficiali ammissibili in una Divisione di Truppe impiegate nell' interno.

Il Direttorio Esecutivo ha fatto il giorno 5. di questo mese, a riguardo degli Ufficiali riformati, i quali, dopo questa disposizione, fossero nominati Membri dei Consiglj di Guerra, o di Revisione, un decreto, di cui eccone il tenore.

Il Direttorio Esecutivo sul rapporto del Ministro della Guerra, decreta:

Art. I. Gli Ufficiali riformati, i quali, in virtù della Legge 18. Vendemmiale prossimo passato saranno nominati Membri di un Consiglio di Guerra, o di Revisione, riceveranno durante solo il tempo che saranno impiegati in questa qualità, in vece del loro trattamento di riforma il trattamento di attività accordato ai loro gradi rispettivi.

II. Il Decreto del Direttorio in data dei 17. Fiorile p. p., relativo alle spese occasionate per lo stabilimento, e le operazioni dei Consiglj di Guerra creati dalla Legge dei 13. Brumale anno medesimo, è reso comune ai Consiglj di Guerra, e di Revisione, ed alle Commissioni Militari stabilite in virtù delle Leggi dei 4., e 19. Fruttidoro anno 5., e 18. Vendemmiale seguente.

III. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato.

E S T R A T T O

DEL DECRETO DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

*Concernente il rifiuto di nomina in Relatore dei 29. Fiorile
Anno IV. della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

Il Direttorio Esecutivo dietro il rapporto del Ministro della Guerra relativamente ai rifiuti, che fanno molti Ufficiali del grado di Capi-

tano, e sotto pretesto d'incapacità, d'incaricarsi, in conformità alla Legge, delle funzioni di Relatore presso i Consigli Militari, decreta ciò, che segue.

Ogni Capitano che sotto qualunque pretesto, che possa darsi, ricusasse conformarsi al voto della Legge a questo riguardo, sarà pel solo suo rifiuto punito di destituzione.

Per copia conforme

Sottoscritto — PETIET.

L E T T E R A

DEL MINISTRO DELLA GUERRA

Ai Commissari Ordinatori in Capo presso le Armate, ai Commissari Ordinatori delle Divisioni Militari, colla quale passa a loro cognizione il Decreto del Direttorio Esecutivo sulle spese dei Consigli di Guerra.

Parigi li 28. Fiorile anno V. della Repubblica.

Il Direttorio Esecutivo, Cittadini, considerando indispensabile provvedere alle spese occasionate dallo stabilimento, e dalle operazioni dei Consigli di Guerra, che la poca uniformità, che esiste nelle somme, che sono state di già attribuite a questo oggetto, necessita una misura generale, la quale facendo sparire questa ineguaglianza, apporti nelmedesimo tempo in questa parte di servizio tutta l'economia, di cui può essere suscettibile, ha fatto li 17. di questo mese un decreto, di cui eccone il tenore.

ESTRATTO DEI REGISTRI

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Dei 17. Fiorile anno V. della Repubblica

Concernente i Consigli di Guerra

Il Direttorio Esecutivo dietro il rapporto del Ministro di Guerra, considerando essere indispensabile di provvedere alle spese occasionate per lo stabilimento, e per le operazioni dei Consigli di Guerra.

Considerando che la poca uniformità esistente nelle somme che sono state di già attribuite a questo oggetto, necessita una misura generale, la quale dissipando questa ineguaglianza, apporti nel medesimo tempo in questa parte di servizio tutta la economia, di cui può essere suscettibile, decreta:

ART. I. Il Relatore, il Commissario del Potere Esecutivo, e i Membri del Consiglio di Guerra, saranno tenuti di esercitare gratuitamente le loro funzioni; essi però riceveranno, come pure il Cancelliere, se militare, il soldo d'attività fissato dalla Legge al loro grado rispettivo.

§. 2. Allorquando saranno obbligati viaggiare, sarà somministrato un Cavallo a coloro, che non ne avessero, e la razione di foraggio.

II. I Militari, e i Commissarj di Guerra chiamati in testimonj, non potranno pretendere a causa del loro traslocamento alcuna indennizzazione: essi riceveranno soltanto il soldo d'attività fissato dalla Legge ai loro gradi rispettivi.

III. I Cittadini non Militari, e gl' impiegati all' Armata, o attaccati al suo seguito; a' quali la Repubblica non paga direttamente alcun soldo di attività, riceveranno, allorquando saranno chiamati in testimonio, un indennizzazione, che verrà fissata dal Capitano Relatore, o dal Consiglio di Guerra, e che non potrà essere minore di una lira, ne al di sopra di due lire, e cinque decime per giorno, sia pel soggiorno, sia pel viaggio.

IV. Gl' impiegati nell' Armata , o attaccati al suo seguito , che ricevono direttamente dalla Repubblica un soldo di attività , continueranno a goderne , allor quando saranno chiamati in testimonio , ma essi non avranno diritto ad alcun altra indennizzazione .

V. Saranno attribuite quindici lire al mese al Capitano Relatore per le spese di carta , penne , inchiostro , temperino , calamajo , ed altre minute forniture d' ufficio .

VI. Il Cancelliere riceverà una indennizzazione di dodici lire per la totalità degli atti , ch' egli redigerà in un medesimo affare , sia presso il Relatore , sia presso il Consiglio di Guerra , compresavi la trascrizione della minuta della procedura , sul registro a ciò destinato , e le copie che il Presidente , e il Relatore sono incaricati di trasmettere al Ministro della Guerra , ed al Consiglio d' Amministrazione del Corpo , di cui fa parte colui che sarà stato giudicato .

VII. Il Commissario Ordinatore della Divisione farà somministrare al Consiglio di Guerra .

1. Gli effetti , ed utensiglj , legna , e lume necessarj alle sedute , ed all' ufficio del Consiglio di Guerra .

2. Farà rimborsare al Presidente del Consiglio il montante del prezzo de' Registri , destinati all' iscrizione delle pezze , e giudizj del processo .

3. Farà egualmente pagare le spese di porto delle lettere , e dei pacchetti indirizzati al Capitano Relatore , al Commissario del Potere Esecutivo , ed ai Membri del Consiglio di Guerra , coll' obbligo ad essi ingiunto di presentare gl' inviti , o indirizzi di queste carte .

4. Finalmente ordinerà il pagamento delle spese di stampa de' giudizj ; i Consiglj di Guerra avranno cura però d' evitare queste spese tanto quanto sarà possibile , e in conseguenza non ordineranno la stampa che di quei giudizj , i quali saranno di una maggiore importanza .

VIII. Tutte le spese , eccettuate quelle quì sopra , indicate saranno e resteranno a carico di coloro , che le avranno ordinate .

IX. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto , il quale non sarà stampato nel bollettino delle Leggi .

L E T T E R A

DEL MINISTRO DELLA GUERRA

*Al General in Capo dell' Armata d' Italia sull' Articolo 33.
della Legge dei 13. Brumale Anno V.*

Parigi li 25. Messidoro Anno V. della Repubblica.

Alcuni Consigli di Guerra, Cittadino Generale, mi hanno domandato in qual maniera devono essi mettere in esecuzione le disposizioni dell' articolo 33. della Legge dei 13. Brumale ultimo concepito come segue:

„ Nel caso in cui la maggioranza di cinque voti non avesse a riunirsi per l' applicazione della pena, il voto il più favorevole all' accusato sarà adottato.

Ecco la mia risposta. Penetrando bene lo spirito della Legge, sentesi che distingue realmente, quantunque positivamente non lo esprima, due specie di maggioranza, l' una di rigore, l' altra di favore, che devono riunirsi per prevalere, la prima di cinque voti, la seconda di tre, e che non esiste giudizio, finchè l' una delle due non sia riunita in un solo, e medesimo avviso.

Un esempio basterà per far conoscere in una maniera precisa la marcia, che deve esser seguita.

Suppongasi che nel primo scrutinio delle opinioni i sette Giudici, ne abbino manifestata ciascuno una differente, per esempio, il primo per la morte, il secondo per la deportazione, il terzo per i ferri, il quarto, il quinto per la detenzione, il sesto per un semplice imprigionamento, il settimo finalmente per l' assoluzione.

Devesi dunque conchiudere dietro l' articolo 33. precitato, che l' ultimo Giudice porti solo il giudizio, e che il colpevole debba essere messo in libertà? No. Non è lo spirito, ne il voto della Legge dopo questo primo scrutinio una operazione facile deve riunire la maggioranza. Il Presidente per prevenirvi fa una prova su' ciascuna delle opinioni enunciate, fino a che tre Giudici votino uniformemen-

te, cominciando dal voto il più favorevole: co'ui che ha votato per l'assoluzione è solo nel suo voto, si passa all'imprigionamento. Il settimo Giudice, il di cui voto è annullato, si riunisce verosimilmente al sesto, ciò che forma un concorso di due voti, da cui non risulta alcuna specie di maggioranza. Si passa alla detenzione il settimo, e sesto Giudice, i di cui voti sono distrutti da una maggioranza di cinque voti, si riuniscono senza dubbio al quinto, ciò da tre voti per la detenzione, e in conseguenza risulta la maggioranza di favore. Quand'anche tutti gli altri voti si riunissero in una medesima opinione, essi non produrrebbero la maggioranza di rigore, che deve sempre essere di cinque voti conformemente alla Legge. La prova non si spinge più lungi, e il Presidente: prova la detenzione.

L E T T E R A

DEL MINISTRO DELLA GUERRA

Al Generale in Capo dell' Armata d' Italia, concernente i tre modelli dello Stato dei Consigli militari.

Parigi 28. Piovoso Anno VI. della Repubblica.

La negligenza che si è tenuta nel farmi conoscere la composizione dei Consigli di Guerra, e di Revisione, le irregolarità, che io ho avuto luogo di rimarcare nella composizione di alcuni d' essi, mi hanno determinato, Cittadino Generale, a far stampare dei modelli di stato per ciascuno di questi Consigli. Io vi indirizzo trenta esemplari di questi stati, e v' invito di farli passare ai Generali di Divisione sotto i vostri ordini, loro prescrivendo di riempire uno stato di ciascuna specie, e d' inviarmelo dopo averlo fatto sottoscrivere dai Membri, e dal Cancelliere. Loro raccomanderete nel medesimo luogo di farmi conoscere esattamente i cambiamenti che succederanno nei Consigli di Guerra, e di Revisione delle Divisioni, ch'essi comandano rispettivamente, conformandosi agli stati qui uniti.

REPUBBLICA FRANCESE

ARMATA DI TERRA

Parigi li 12. Ventoso Anno VI. della Repubblica .

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Ai Generali in Capo delle Armate, e delle Divisioni dell' interno della Repubblica, sulla commutazione delle pene.

I Consigli di Guerra creati in virtù della Legge dei 13. Brumale anno V. hanno essi il diritto di commutare le pene portate del Codice penale? Tal è, Cittadini, la questione, che mi è stato sottomessa, e sulla quale io rispondo negativamente.

Gli articoli 30. 31. 32. di questa Legge hanno indicata la maniera di procedere dai Membri dei Consigli di Guerra per pronunciare sul fatto, e l'intenzione del Prevenuto, e sull'applicazione della Legge: ma non trovasi in alcun luogo, che loro sia stato dato il diritto di commutare, e di diminuire le pene. L'articolo 22. della Legge dei 2. Complementivo l'aveva, egli è vero attribuito ai Consigli militari, ai quali i Consigli di Guerra sono succeduti; ma egli è di principio, che allorquando le antiche istituzioni sono intieramente soppresse, non può restar fermo se non ciò che il Legislatore ha voluto che resti, e ciò che la sua volontà riconosciuta ed espressa ha trasportato nella nuova istruzione. D'altronde le autorità, differenti in ciò dai semplici Cittadini, non hanno diritto di fare tutto ciò che la Legge proibisce; ma non possono fare se non ciò che la Legge loro espressamente permette.

A questi principj si possono aggiungere dei fatti, i quali non lasciano alcun dubbio su lo spirito della Legge. Nella seduta dei 2. Complementivo anno IV. un Rappresentante del Popolo propose di attribuire ai Consigli di Guerra l'arbitrio di commutare le pene: la sua proposizione fu rimandata alla Commissione incaricata del Rappor-

to, ed il giorno dopo fu sottomessa alla discussione; alcuni Rappresentanti del Popolo l'appoggiarono, ed alcuni altri, il di cui parere fu adottato la combatterono. Essi dimostrarono, che i Consigli di Guerra permanenti avendo ricevuta una organizzazione regolare, essendo fondati sopra basi differentissime da quelle, sulle quali avevansi stabiliti i Consigli militari, ciò introdurrebbe nella Giurisprudenza Criminale dell' Armata, l'arbitrio il più spaventevole, la versatilità la più pericolosa, lasciando ai Consigli di Guerra il potere di variar le pene a loro godimento, che non esisterebbe più alcun punto fisso nelle procedure; che il medesimo delitto sarebbe ora punito con severità, ora con indulgenza; che la facoltà d'essere qualche volta indulgente metterebbe i Membri del Consiglio nella necessità d'esserlo sempre, in difetto di che essi si esporrebbero all'odio del Soldato, disposto a odiare una severità, ch'essi avrebbero potuto legalmente raddolcire; finalmente che ne risulterebbe uno sfuocamento nella disciplina, sperando sempre il colpevole di fuggire il rigor della pena, e qualche volta la pena medesima per la proporzione tra la pena, e il delitto.

Egli è dunque ben dimostato in principio, ed in fatto, che i Consigli di Guerra non hanno il diritto di commutare, nè di diminuire le pene.

Dal resto non sono privati della specie di latitudine, che dà ai Tribunali Criminali il diritto di far decidere dai giurati la questione sull'intenzione. Essi sono incaricati di esaminare se il prevenuto è colpevole o non è colpevole, ed è evidente che questa questione racchiude implicitamente la questione d'intenzione, poichè non può esservi delitto là dove è concorsa la volontà nel commetterlo.

LETTERA

DEL MINISTRO DELLA GUERRA

Ai Generali Comandanti le Divisioni militari.

Parigi li 28. Messidoro Anno VI.

L'Articolo 41 della Legge 13 Brumale anno V. ordina che ne' quindici giorni della ricevuta de' giudizj, di cui l' invio è prescritto dall' articolo precedente, il Ministro della Guerra gli notifici alle Municipalità dei domidij dei condannati: questa misura è stata costantemente seguita, ma dopo la legge dei 18. Vendemmiale ultimo, l'irregolarità delle trasmissioni dei giudizj ch'è stata tenuta, ha dato luogo a dei movimenti, ai quali conviene rimediare con una marcia semplice, e che ottenga egualmente lo scopo della Legge.

Il Presidente di alcun Consiglio di Guerra non invierà in avvenire, che i giudizj, i quali hanno ricevuto un principio di esecuzione; e sarà fatta menzione di non essersi provveduto in cassazione; in quanto a quelli contro i quali i condannati, o i Commissarj del Potere Esecutivo si sono provveduti aspetterà che il Consiglio di Revisione abbia pronunciata la conferma, e in questo caso sarà trascritta copia della decisione a' piedi della spedizione destinata a essere trasmessa.

CONSIGLI DI REVISIONE

LEGG E

«Che stabilisce i Consigli permanenti per la Revisione dei giudizj dei Consigli di Guerra.

Dei 18. Vendemmiale Anno VI. della Repubblica

Il Consiglio degli Anziani adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza, i quali precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 18. Vendemmiale.

Il Consiglio dei Cinquecento, considerando che la Legge del 13. Brumale ultimo, la quale stabilisce dei Consigli di Guerra per le Truppe della Repubblica, non assicura ai militari prevenuti alcuna garanzia contro la violazione, o l'ommissione delle forme, ne contro l'incompetenza dei Consigli di Guerra; considerando che questa garanzia può conciliarsi colla celerità, che conviene mettere nell'esercizio della Giustizia Criminal-Militare; che è necessario far partecipare alle Truppe i benefizj, che la Costituzione accorda a tutti i Cittadini, tanto quanto il regime militare può comportarlo, e nella maniera la più analoga alla natura, ed alla composizione di questi Tribunali, dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente:

Art. I. Sarà stabilito per le Truppe della Repubblica un Consiglio di Revisione permanente in ciascuna Divisione dell'Armata, e in ciascuna Divisione di Truppe impiegate nell'interno.

II. Il Consiglio di Revisione sarà composto di cinque Membri; per esempio:

D' un Ufficiale Generale, che lo presiederà.

D' un Capo di Brigata.

D' un Capo di Battaglione, o di Squadrone.

Di due Capitani.

E di un Cancelliere, la di cui scelta apparerà sempre al Presidente.

Il Relatore sarà preso fra i Membri del Consiglio, e scelto fra essi.

III. Vi sarà presso il Consiglio di Guerra un Commissario Ordinatore, o un Commissario di Guerra di prima Classe, il quale farà le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo.

IV. I Generali d' Armata, i Generali, o Comandanti in Capo delle Divisioni delle Truppe dell'interno nomineranno, ciascuno nel loro comando rispettivo, i Membri del Consiglio di Revisione, come pure il Commissario Ordinatore, o ordinario di Guerra incaricato di riempire le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo.

Saranno egualmente autorizzati a provvedere al rimpiazzo momentaneo di que' Membri del Consiglio, che si trovassero legittimamente impediti.

V. In mancanza di un numero sufficiente d'Ufficiali commissibili al Consiglio di Revisione in una Divisione di Truppe impiegate nell'interno, il Comandante in Capo di questa Divisione è autorizzato a supplirvi con degli Ufficiali di grado corrispondente, ritirati presso le loro faniglie in seguito di riforma, o soppressione, e avendo servito nella guerra della Libertà. In alcun caso il Comandante in Capo della Divisione, che ha nominati i Membri del Consiglio di Guerra, sarà ammesso nel Consiglio di Revisione.

VI. Alcuu militare non sarà Membro del Consiglio di Revisione se non ha compita l'età degli anni 30., se non ha fatte tre Campagne in faccia all'inimico, o se non ha sei anni di servizio effettivo nell'Armata di terra, o di mare.

VII. Le disposizioni degli articoli 6. 7., e 8. della Legge dei 13. Brumale anno V. sono applicabili ai Membri del Consiglio di Revisione.

VIII. Nessuno potrà partecipare alla Revisione del giudizio di un Consiglio di Guerra, il di cui parente, o congiunto ne' gradi proibiti dall'articolo 207. della Costituzione avrà seduto come Giudice: in questo caso sarà momentaneamente rimpiazzato, come è prescritto quì sopra.

IX. Il Consiglio di Revisione sarà sempre convocato dal Presidente, e nel locale, che sarà da lui destinato.

X. Le sedute del Consiglio di Revisione saranno pubbliche: ma il numero de' spettatori non potrà eccedere il triplo di quello de' Giudici: I spettatori resteranno col capello levato, ed in silenzio: e se qualcuno fra essi si allontanasse dal rispetto dovuto al Consiglio, il Presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla prigione fino al termine di quindici giorni secondo la gravità del fatto.

XI. Il Consiglio è incaricato di rivedere (dietro la domanda del Commissario del Potere Esecutivo, o quella delle Parti chiesta da loro, o col mezzo de' loro difensori) i giudizi resì dai Consigli di Guerra stabiliti dalla Legge dei 13. Brumale, e quelli resì dai Con-

siglj militari dopo li 17. Germinale anno IV., che non fossero stati sottomessi alla Revisione .

XII. In caso che non esista provvisione per parte delle Parti, il Commissario del Potere Esecutivo potrà provvedersi ex-Ufficio: frattanto, in caso d'assoluzione dei Prevenuti, non saranno concesse che 24. ore di tempo per notificare la sua provvisione al Cancelliere del Consiglio di Guerra .

XIII. Nelle ventiquattro ore della notificazione di provvisione il Consiglio di Guerra invierà le pezze della procedura colla copia del suo giudizio al Presidente del Consiglio di Revisione, il quale sarà tenuto di convocar subito i Membri di questo Consiglio .

XIV. Il Consiglio di Revisione una volta riunito sulla validità d' un giudizio, non potrà disunirsi prima di aver data la sua decisione .

XV. I difensori delle Parti saranno ammessi al Consiglio, se si presentassero; essi potranno, dietro il rapporto, fare tutte le osservazioni di pertinenza; in seguito il Commissario del Potere Esecutivo farà le sue domande, sulle quali ai difensori sarà permesso di fare delle osservazioni, se lo credessero necessario, e il Consiglio procederà al giudizio .

XVI. Il Consiglio di Revisione pronuncia alla maggioranza de'voti l'annullazione dei giudizj nei casi seguenti :

1. Allorquando il Consiglio di Guerra non è stato formato nella maniera prescritta dalla Legge .
2. Allorquando il Consiglio ha oltrepassata la sua competenza, sia riguardo ai Prevenuti, sia riguardo ai delitti, de' quali la Legge gli attribuisce la conoscenza .
3. Allorchè è dichiarato incompetente per giudicare un Prevenuto sottomesso alla sua giurisdizione .
4. Allorquando una delle due forme prescritte dalla Legge non è stata osservata, sia nella informazione, sia nella istruzione .
5. Finalmente quando il giudizio non è conforme alla Legge nell'applicazione della pena .

XVII. Il Consiglio non può conoscere il merito dell'affare; ma è tenuto di annullare il giudizio, allorquando è attaccato di un difetto specificato nell' articolo precedente .

XVIII. Se la nullità di un giudizio risulta per difetto di competenza, il Consiglio di Revisione rimanda il processo al Tribunale di competenza: in tutti gli altri casi lo rimanda al Consiglio di Guerra specialmente stabilito in ciascuna Divisione, come verrà detto in seguito, affinchè proceda ad una nuova informazione, ed istruzione.

XIX. Sarà stabilito conformemente alla Legge dei 13. Brumale anno 5. in ciascuna Divisione di Truppe nell' interno un secondo Consiglio di Guerra permanente per conoscere, e giudicare tutti i delitti militari, in caso di annullazione dei giudizi fatta dal Consiglio di revisione della Divisione.

XX. Le Leggi dei 13. Brumale, e 4. Fruttidoro anno 5. sono comuni a questi Consigli di Guerra; l'articolo 5. della presente è loro egualmente applicabile.

XXI. In nessun caso i Membri dei Consigli di Guerra stabiliti dalla Legge dei 13. Brumale potranno riunirsi per l'istruzione della procedura con quelli stabiliti dalla presente.

XXII. In caso di conferma di giudizio il Consiglio di revisione rimanda le pezze del processo con copia della sua decisione, segnata da tutti i suoi Membri al Consiglio di guerra, il di cui giudizio è stato confermato; il quale è tenuto di farne seguire l'esecuzione nello spazio di tempo, e termini della Legge dei 13. Brumale.

In caso di annullazione, il rimandamento delle carte del processo, e della decisione del Consiglio, si fa nelle 24. ore, al Tribunale indicato dall'articolo XIX. qui sopra. L'invio della decisione solamente si fa tanto al Ministro della Guerra, quanto al Consiglio di Guerra, il di cui giudizio è stato annullato.

La trasmissione delle pezze, e della decisione si fa dal Relatore, al quale deve essere fatto atto della rimessa per suo scarico.

XXIII. Allor quando, dopo un' annullazione, il secondo giudizio è attaccato in fondo dai medesimi difetti che il primo, la questione non può più essere addottata dal Consiglio di Revisione; essa è sottomessa al Corpo Legislativo, il quale fa una Legge, a cui il Consiglio di revisione è tenuto di conformarsi.

XXIV. alcuna decisione non sarà presa dal Consiglio di revisione, senza che il Presidente non abbia fatto portare, e deporre sul banco un esemplare tanto della Legge 13. Brumale anno 5., quanto di quella, che stabilisce la composizione dei Consigli di Guerra per il Giudizio degli Ufficiali Generali, ed altri, e della presente. Il registro delle sedute costaterà questa indispensabile formalità, e ne sarà fatta menzione nelle copie della decisione del Consiglio da trasmettersi sia al Consiglio di Guerra, sia ad un altro Tribunale.

XXV. La decisione del Consiglio di revisione sarà motivata.

XXVI. Il Direttorio Esecutivo è incaricato d' inviare ai Consigli di Guerra, e di Revisione dei Modelli di giudizio, e di decisione conforme alle disposizioni della Legge dei 13. Brumale, e della presente.

XXVII. La presente risoluzione sarà stampata.

LE G G E

Relativa alla Revisione

Dei Giudizj Militari dei 15. Brumale anno 6. della Repubblica.

Il Consiglio degli Anziani adottando i motivi di dichiarazione d'urgenza, che precedono la risoluzione seguente, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione dei 7. Brumale.

Il Consiglio dei cinquecento, considerando, che un gran numero di giudizj resi dai Consigli Militari dopo il secondo giorno completivo dell'anno 3, epoca del loro stabilimento, fino ai 12. Germinale dell'anno 4. non hanno potuto essere sottomessi alla Revisione, e ch' egli è giusto, e necessario di far loro godere il medesimo favore che è stato procacciato a quei giudizj resi posteriormente;

Considerando, ch' egli è indispensabile di fissare il termine

per provvedersi in Revisione , e volendo prevenire le difficoltà , che potrebbero nascere sul modo di esecuzione della Legge del 18. Vendemmiale ultimo , dichiarata esservi urgenza.

Il Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente .

ART. I. La facoltà di provvedersi in Revisione accordata dall' articolo 2. della Legge del 18. Vendemmiale ultimo contro i giudizj militari resi dopo li 17. Germinale anno 4. , è estesa a tutti i giudizj resi dai Consigli Militari dopo il loro stabilimento .

II. Gl' Individui condannati da un Giudizio Militare prima del 18. Vendemmiale , che volessero provvedersi in Revisione , sono tenuti di fare la domanda nel decorso de' due mesi , che seguiranno la proclamazione della presente; passato questo termine non saranno più ammesse le loro domande .

III. Questa domanda sarà indirizzata , e notificata al Cancelliere del Consiglio di Revisione della Divisione Militare , nel cui circondario essi si trovano . Il Cancelliere ne terrà nota sopra un Registro destinato a questo effetto .

IV. Il Presidente del Consiglio s' indirizzerà , in caso di bisogno , al Ministro della Guerra , per procurarsi le pezze , e tutte le cognizioni concernenti le domande in Revisione .

V. In caso di conferma di giudizio il Consiglio di revisione indipendentemente dell' invio , che è tenuto di fare della sua decisione al Ministro della Guerra , ed al Consiglio di Guerra , che ha reso il giudizio , ne fa passare una copia all' Individuo condannato .

VI. In caso di annullazione il Consiglio rimanda il Prevenuto colla sua decisione , e le carte del Processo affinchè sia proceduto ad una nuova informazione , ed istruzione davanti il Consiglio di Guerra a portata di intendere i testimonj , e di certificarne i fatti .

VII. Gl' Individui condannati da un Giudizio Militare dopo il dì 18. Vendemmiale ultimo fino alla pubblicazione della presente , i quali non avessero notificato volersi provvedere in revisione , avranno due decadi per farlo dalla data della detta pubblicazione .

VIII. Il termine per provvedersi in revisione del giudizj. a rendersi dai Consigli di guerra è di 24. ore , dall' istante della lettura del giudizio , che deve essere fatta dal Relatore all' accusato : passato questo termine l' accusato non può più essere ammesso a provvedersi in revisione . Il Relatore è tenuto dopo la lettura d' avvertire l' accusato di questa disposizione , e di farne menzione appiedi del giudizio .

IX. Il Commissario del Potere Esecutivo non ha egualmente che 24. ore per provvedersi in revisione ex-officio , dopo il termine accordato all' accusato .

X. La presente risoluzione sarà stampata .

L E G G E

Del 28. Agosto 1791. v. s.

1. Allorchè un corpo di truppa sarà in istato di ribellione , verranno immediatamente adoperati tutt' i mezzi prescritti dalla legge per ristabilir l' ordine , e punire i colpevoli .

2. Il Comandante in capo farà tirare un colpo di cannone per avvertir tutti che l' ordine è turbato , ed in mancanza di cannone si farà una salva di fucileria ; questo segnale si ripeterà in ogni quarto d' ora fino a che l' ordine siasi ristabilito .

3. Si faranno prendere le armi alle truppe di linea che saranno nel luogo della ribellione ; e se ne sono , gli Ufficiali comandanti nelle divisioni ne faranno marciare altre da luogo a luogo .

4. Verranno incontinentemente avvertiti gli ufficiali municipali del luogo , e saranno obbligati sotto pena di prevaricamento a chiamare in ajuto la gendarmeria e le guardie nazionali , ed in loro mancanza le municipalità vicine .

5. Riunita la forza sufficiente , si farà un proclama alle caserme , se ve ne sono , avanti la casa del comune , e su la piazza d' armi , e concepito in questi termini : *Si avvisa che la forza pubblica anderà ad adoperarsi per la difesa della legge militare : si ordina ai soldati ammutinati di deporre le loro armi , e di ritornare all' obbedienza sotto pena d' esser trattati come pubblici nemici ; col proclama*

s' indicheranno loro i luoghi ne' quali dovranno ritirarsi disarmati, se si sottomettessero.

6. Questo proclama si pubblicherà al suono dei tamburri, ed altri stromenti militari, da un Commissario di guerra se vi sarà nel luogo, o da un ufficiale destinato dal Generale in Capo; si farà questa pubblicazione sulla piazza d' armi tre volte da un quarto d' ora all' altro.

6. Se la truppa ammutinata fosse riunita in campagna aperta, il proclama sarà fatto in presenza della medesima tre volte nello spazio di tre quarti d' ora. Se sarà chiusa in una Città o Cittadella, ed avrà il possesso delle porte, il proclama si pubblicherà in ciascuna porta, e tre volte da un quarto d' ora all' altro nell' ultima porta, e inviteranno nel tempo stesso i Cittadini a ritirarsi nelle lor case.

8. Coloro che prima della seconda pubblicazione rientreranno all' obbedienza, e si ritireranno senz' armi ne' luoghi loro indicati, subiranno quella pena di disciplina che i superiori crederanno espedienti. Quelli che dopo la seconda pubblicazione, ma prima d' impiegarsi la forza, si sottometteranno ritirandosi disarmati ne' luoghi indicati, saranno condannati i semplici soldati ad un anno, gli ufficiali e sotto ufficiali a due anni di prigione, questi ultimi verranno destituiti; se però saranno convinti d' aver suscitato, consigliato o provocata la ribellione in tal caso i semplici soldati saranno condannati a cinque anni, e gli ufficiali e sotto ufficiali a dieci anni di ferri.

9. Dopo l'ultima pubblicazione del proclama, e prima se gli ammutinati facessero d' assalitori, il Comandante disporrà la forza riunita, ordinerà di farsi fuoco, e prenderà tutte le misure che stimerà necessarie per sottomettere la truppa ribelle.

10. Coloro che avranno resistito alla forza armata, e che rimarranno superstiti, essendo ufficiali o sotto ufficiali saranno puniti di morte o a venti anni di ferri se sono semplici soldati.

11. Il Commissario di guerra se vi sarà, o l' ufficiale incaricato da Comandante assistiti da due altri ufficiali espressamente incaricati, farà il processo verbale di tutto ciò che sarà accaduto.

12. Sottomessa la truppa ribellata, si formerà subito la corte marziale, il processo verbale enunciato nell' articolo precedente

servirà per assicurazione del fatto, senza giurati per tutti coloro che saranno stati presi per mezzo della forza; la loro sentenza sarà pronunciata ed eseguita senza altre più ampie forme.

13. Riguardo a quei che saranno rientrati nell'obbedienza, ed avranno deposte le loro armi prima d'adoperarsi la forza, e che saranno ciò non ostante incorsi nella pena prescritta nell'art. 8., si procederà contro i medesimi nelle forme ordinarie, ma i membri del Jurì si prenderanno dagli altri corpi di truppa di linea, ed in mancanza di essi da' Cittadini non soldati.

14. Stabilita la corte marziale si farà un proclama solenne in questi termini: *Si avvisa che la forza è rimasta dal canto della legge, e che tutto rientra nell'ordine solito.* Il Comandante in capo ordinerà alle guardie nazionali di ritirarsi, e le truppe di linea saranno rimandate ai loro posti.

L E G G E

Del 18. Marzo 1793. v. s.

Art. 1. Si proibisce a tutti i soldati di vendere le loro armi od equipaggio, ed a qualunque persona di comprarli. Le armi od equipaggio comprati in controvenzione della legge, verranno confiscate, e condotte agli arsenali, od ad altri depositi di armi, per essere distribuite alle truppe della Repubblica. Il venditore sarà rimesso alla polizia correzionale, per essere punito di carcere, secondo il Codice di polizia. I compratori, mezzani, e complici delle compre, saranno rimessi alla polizia stessa, per essere condannati ad una multa che non potrà essere maggiore di 3000., lire oltre la pena di carcere secondo il Codice medesimo.

L E G G E

Del 3. Pratile Anno III.

LA CONVENZIONE NAZIONALE

D E C R E T A :

Art. 1. Qualunque Cittadino il quale batterà il tamburo, senza un ordine in iscritto dello stato maggior generale per gli oggetti militari, e del comitato civile della sezione, per gli oggetti civili, sarà immediatamente messo in prigione per sei mesi.

2. Ogni Cittadino che batterà la generale, senza le autorizzazioni prescritte con l'articolo precedente, sarà punito con la pena di morte.

3. Qualunque ufficiale dello Stato maggiore che darà l'ordine di battere il tamburo, senza essere autorizzato dalla legge o dai Rappresentanti del Popolo incaricati della forza armata, verrà destituito e punito con sei mesi di prigione.

4. Ogni Ufficiale civile che darà l'ordine di battersi il tamburo per un oggetto diverso di quello prescritto dalla legge, verrà destituito, e messo in carcere.

5. Qualunque Ufficiale dello Stato maggior generale od Ufficiale civile che darà l'ordine di battersi la generale, senza un autorizzazione dei Rappresentanti del Popolo addetti alla direzione della forza armata, verrà punito colla pena di morte.

L E G G E

Del 9. Pratile Anno III.

LA CONVENZIONE NAZIONALE

Dopo aver inteso il suo Comitato di salute pubblica

D E C R E T A :

Art. Qualunque individuo fatto prigioniero di guerra dalle armate della Repubblica, e ritenuto in Francia come tale, che senza

permesso del Governo, uscirà del luogo stabilito per sua prigionia o residenza, sarà punito con sei anni di ferri.

Se si ritrova nel Dipartimento di Parigi sarà punito di morte.

2. Ogni prigioniero di guerra anche cambiato, che si ritrova attualmente nel Dipartimento di Parigi senza un ordine espresso del Governo, è obbligato di uscirne tra 24. ore dopo la pubblicazione del presente Decreto. Dopo questo tempo ogni controventore al presente articolo sarà punito di morte.

3. Le pene prescritte nel presente Decreto saranno pubblicate da una Commissione di cinque membri, che verrà stabilita nel capo luogo del distretto ove seguirà l'arresto del controventore. Questa Commissione sarà nominata dal Generale Comandante la Divisione, nel Circondario della quale dovrà tenere la sua seduta.

L E G G E

Del 4. Brumale Anno IV.

La Convenzione Nazionale dietro reclamo dell' Agenzia degli ospedali militari, la quale l'informa che molti Ufficiali di Sanità, ed un gran numero d' altri impiegati negli ospedali militari, abbandonano il lor posto senza congedo o permesso;

Considerando che l'impunità di un delitto di questa natura può interrompere il servizio degli ospedali, ed esporre i soldati ammalati a provare ritardi funesti nella distribuzione dei soccorsi loro dovuti.

Sulla proposizione di uno dei suoi membri, decreta, che gli Ufficiali di Sanità ed altri impiegati negli ospedali militari, i quali abbandonassero il lor posto senza congedo o permesso, saranno soggetti alle pene stesse dei militari essendo essi considerati per tali. Le disposizioni del presente decreto saranno applicabili agli Ufficiali di Sanità ed altri impiegati agli ospedali qualora non si rendessero al lor posto nello spazio prescritto con le leggi antecedenti.

L E G G E

Del 17. Germile Anno IV.

Art. 1. In tutti i processi sottomessi ad un Consiglio di guerra in conformità della Legge del 2. Completivo, la sentenza che sarà emanata, prima di essere eseguita, sarà trasmessa, con tutte le carte del processo, al Generale che avrà fatto unire il Consiglio di guerra, o al Generale suo successore nel comando.

2. Questo Generale sarà obbligato di formare subito un Consiglio, composto di tre più antichi Ufficiali superiori sotto i suoi ordini, che non avessero avuta parte nel Consiglio militare: farà passare a questi Ufficiali le carte; costoro esamineranno tra 24. ore, se la sentenza è conforme alle leggi, tanto per la forma, che per l'applicazione della pena.

3. Se cotesti Ufficiali decidessero a maggioranza di voti, che la sentenza è pronunciata nelle forme prescritte dalla legge, e che la pena non è maggiore di quella applicata al delitto, i tre Ufficiali approveranno la sentenza, la sottoscriveranno, e verrà eseguita tra 24. ore.

4. Se i tre Ufficiali destinati all'esame della sentenza, vedessero a maggioranza di voti, che la medesima è stata pronunciata contro le regole; ne ordineranno la revisione, appoggiata all'articolo della legge che inseriranno nel processo verbale.

5. In questo caso l'Ufficiale generale sarà obbligato di convocare sul momento un nuovo Consiglio di guerra, la sentenza del quale gli verrà sottoposta nel modo già espresso.

6. Il disposto degli articoli precedenti è applicabile ad ogni sentenza militare pronunciata per esecuzione della legge del 2. completivo, contro le persone attualmente viventi.

L E G G E

Del 18. Fruttidoro Anno IV.

La Revisione delle sentenze militari, non può ne dev' esser ordinata che nei due casi espressi nell' art. 3. della legge del 17. Ger-

mile scorso, cioè quando siansi violate le formole prescritte, o quando la pena applicata sia maggiore di quella prescritta della legge per lo delitto.

L E G G E

dei 21. Fruttidoro anno IV.

Il ricorso alla cassazione contro le Sentenze delle Commissioni militari è ammissibile per causa di incompetenza.

D E C R E T O

Del 4. ventoso anno V.

Il Direttorio esecutivo visto il rapporto del Ministro della giustizia del tenor seguente.

Cittadini Direttori,

Sempre penetrati da un santo rispetto per le leggi l'esecuzione delle quali vi è confidata, sempre intenti ai reclami che a voi s'indirizzano in nome di esse, mi avete dato l'incarico nel 2. corrente di farvi un rapporto sopra memoria pubblicata dai congiunti dall' Avvocato di Carlo Onorio Berthelot di Villeurnoy, diretta ad attaccare i principj, che vi hanno determinati ai 14. piovoso scorso a rimettere costui al Consiglio di guerra della diciassettesima divisione militare per esser giudicato come inquisito d'ingaggiamento pel nemico.

Nell' addossarmi questo nuovo incarico, cittadini Direttori, la vostra intenzione è certamente stata di annullare il vostro Decreto, se vi si dimostra di non essere uniforme al disposto delle leggi, e di farlo osservare nel caso contrario. Voi non potevate manifestare, agli occhi degli uomini di buona fede, una imparzialità più degna del carattere del quale siete investiti dalla costituzione; ed io non ho tralasciato cosa veruna nell' esaminare questa memoria, per corrispondere alle vostre saggie e giuste vedute,

Questa memoria dopo l'analisi da me fatta, mi sembra potersi ridurre alle seguenti quistioni.

I. Vi è quì prevenzione d'ingaggiamento pel nemico?

II. Il delitto d'ingaggiamento pel nemico commesso da un Cittadino francese non militare, è di competenza dei consiglj di guerra creati dalla legge dei 13. brumale ultimo?

III. Quando con le prove o con i principj delle prove d'ingaggiamento per l'inimico, concorrono le prove o principj delle prove di una cospirazione tendente a rovesciare la repubblica, si può dividere il giudizio dell'ingaggiamento pel nemico da quello della cospirazione, commettere l'uno al Consiglio di guerra creato con la legge dei 13. brumale ultimo, e rimettere gli prevenuti dell'altro che non lo sono d'ingaggiamento pel nemico, ai giudici ordinarij?

A queste tre quistioni si rapportano tutt'i dettagli della memoria di Carlo Onorio Berthelot di Villeurnoy; nel discuterle l'una dopo l'altra io vado ad esaminare i raziocinj che si fanno contro il vostro Decrero del 14. piovoso.

§. 1. *Vi è in questo caso prevenzione d'ingaggiamento pel nemico.*

Perehe vi sia delitto d'ingaggiamento per l'inimico, dice l'autore della memoria, bisogna che concorrano due cose la prima, che l'ingaggiatore allontani le truppe dai loro stendardi: la seconda che ciò sia per farli passare all'inimico, allo straniero ad ai ribelli, ei crede poter ricavare queste due condizioni dall'art. 2. della legge dei 4. Nivoso anno IV.

Questa Legge infatti prescrive la seconda, ma non è vero ch'essa esiga la prima.

La legge del 4. nevoso reputa infatti ingaggiatore per l'inimico non solamente colui che allontanerà, ma eziandio chi cerca d'allontanare le truppe dalle loro bandiere, per farle passare all'inimico, allo straniero ed ai ribelli. Essa in conseguenza eguaglia il tentativo di questo delitto al delitto consumato; ed a tale effetto non fa che applicare a questo delitto il principio generale, il quale dappoi si rese comune a tutt'i delitti per esecuzione della legge dei 22. pratile seguente.

In quanto alla seconda condizione, l'autore della memoria pretende che „ essendo rientrati nei loro doveri i ribelli armati contro la repubblica, è impossibile d'accusare Berthelot di Villeurney d'aver voluto far passare ai ribelli alcuno difensore della patria.

Non è dunque un ribelle, quel preteso Luigi XVIII., in nome ed in virtù del potere del quale si sono tramate le manovre, sì fortunatamente scoperte nel 1. piovoso scorso?

Non è dunque un ribelle quel Comandante, che unì le sue armi a quelle dell'Austria per ristabilire in Francia il dispotismo monarchico, e con lui la feudalità, le decime, i servizj personali, la servitù delle manimorte, la gabella, i sussidj, le gravezze, il taglione ec.

Non è dunque un ribelle quel Prècy, che le istruzioni di colui che si spaccia per Dunan, Brothier, Berthelot, e loro complici, presentano come lavorante al medesimo oggetto in un'altra parte della Francia!

Non è dunque un ribelle quel Puitsaye, il quale nel proclama rimesso dal Direttorio al Corpo legislativo nel primo giorno di questo mese, giura di non abbandonare le armi, se non dopo aver ristabilito Luigi XVIII. in tutta l'estensione della sua gloria e potenza!

Non manovra da ribelle e da ingaggiatore pel nemico colui che cerca allontanare dalla repubblica i bravi difensori che hanno fin' ora combattuto sì gloriosamente per essa, per farli partecipi dei delitti di questi irreconciliabili nemici della sovranità nazionale. . . Voi mi dispensarete certamente, cittadini direttori, la pena di combattere un simile argomento.

§. Il delitto d'ingaggiatore per l'inimico commesso da un Cittadino francese non militare, è della competenza dei consigli di guerra creati dalla legge del 13. brumale ultimo.

Su di questa questione, io potrei attenermi ad una sola osservazione, la quale certamente sarà decisiva per tutti coloro che apprezzano le decisioni dei poteri costituzionali; cioè che il consiglio dei cinquecento, al quale solo appartiene l'iniziativa d'ogni interpretazione o modificazione della legge, ha rigettato, ai 17. piovoso ul-

timo il reclamo elevato nel suo proprio seno, contro l'applicazione dell' art. 9. della legge del 13. brumale antecedente, ai cittadini francesi non militari prevenuti d' ingaggiamento pel nemico. Dopo una risoluzione così preziosa degli autori medesimi della legge del 13. brumale an. 5. non è evidente che i cittadini militari i quali fossero macchiati di un delitto di questa sorta debbono esser giudicati dai consigli di guerra? altrimenti bisognerebbe cassare la parola *evidenza* dal nostro dizionario, ed adottare lo scetticismo il più universale.

Ma giacchè si osa elevarsi anche contro la decisione del consiglio dei cinquecento, io vado senza dubbio molto soprabbondantemente a ragionare come se non esistesse, e che la quistione fosse ancora in piedi.

L'ho già detto nel mio rapporto del 14. piovoso, l' articolo 9. della legge del 13. brumale an. 5. sottomette alla giurisdizione dei consigli di guerra:

1. I militari.
2. Gl'individui attaccati all' arm. o al suo seguito.
3. Gl' ingaggiatori pel nemico.
4. Le spie.
5. Gli abitanti del paese nemico occupato dalle truppe della Repubblica, per li delitti di pertinenza dei consigli di guerra.

Bisogna che gli ingaggiatori siano militari o attaccati all' armata, perchè questo articolo si esegua a loro riguardo? nõ; perchè allora la loro sola qualità di *militari* o *d' attaccati all' Armata* li renderebbe soggetti al consiglio di guerra; e sarebbe ridicolo ed inutile parlare specialmente degl' *Ingaggiatori*, se non fosse per sottoporli come tali, ed indipendentemente da ogni altra circostanza, alla giurisdizione di questo consiglio.

L' autore della memoria è forzato a rendere omaggio a questa verità, così costante palpabile, ma egli pretende,

1. Che l' art. 9. della legge non è stato dettato che per li paesi nemici occupati dalle truppe della repubblica, od almeno pel caso in cui le truppe sono in presenza dell' inimico.
2. Che non possa applicarsi che agl' ingaggiatori, che non godono dei dritti di cittadino francese, giacchè coloro che godono

no di questi diritti non possono, secondo i termini dell'art. 237. della costituzione, essere condannati ad una pena affittiva od infamante, che in virtù di una dichiarazione del giurì .

La prima objezione è distrutta dalla legge medesima . L' art. 1. prescrive lo stabilimento di un consiglio di guerra permanente in ogni divisione dell' armata , ed in ogni divisione di truppe impiegata nell' interno , e certamente i consigli di guerra dei quali parla l' art. 9. sono quegli stessi , la crezione dei quali si ordina con l' art. primo .

La seconda objezione non è meno singolare . L' art. 237. della costituzione non è patticolare per li cittadini francesi ; questo è comune a tutti gl' individui francesi o nò , che saranno giudicati in Francia per fatti criminosi „ *niuna persona* , (così dice) *può essere giudicata che su di una accusa ammessa dal giurì ec.* Così tutt' i giorni i nostri Tribunali giudicano per mezzo del giurì gli stranieri , ed i francesi privati del diritto di cittadinanza per una condanna precedente , ai terri , alla prigionia od alla detenzione . Perciò il pretendere che l' art. 9. della legge del 13. Brumale ultimo , non si possa applicare ai cittadini francesi che ingaggiano pel nemico le truppe repubblicane , è pretendere in altri termini , che non possa applicarsi ad alcuno ingaggiatore sia austriaco o inglese , è lo stesso in conseguenza che paralizzare la volontà del legislatore , effetto sempre necessario di quel genere di vacillamento , che fa dire alla legge più o meno ch' esse generalmente non parlano .

Che importa se la legge del 13. brumale così compresa , sia contraria a quella dei 22. settembre 1790. , al codice penale del 25. settembre 1791. alla legge dei 30. settembre dello stesso anno , alla legge dei 25. Luglio 1792. , al codice dei delitti , e delle pene del 3. brumale an. IV. , alla legge dei 22. messidoro seguente ! Non potendo interpretarsi la legge del 13. brumale altrimenti di quello che ho io esposto , cosa si può conchiudere da questa contrarietà , in parte reale ed in parte supposta ? niun altra cosa , se non si può seguire quì che la legge del 13. brumale giacchè non vi è bisogno certamente di dimostrare , che nel concorso

delle leggi contraddittorie, l'osservanza si dee dare alla più recente. Questa è una massima sì triviale che non si è osato mai di farne un problema.

Inutilmente adunque si ricorre qui all' art. della legge dei 22. Settembre 1790. che proibisce ai Tribunali militari di procedere nei delitti commessi dai Cittadini, che non formano parte dell' armata, e l' art. della legge del 30. settembre 1791., che conferma questa proibizione, e l' art. della legge dei 25. Luglio 1791., la quale non attribuisce al conoscenza del delitto d' ingaggiamento pel nemico ai tribunali militari, che nel caso i militari siano i soli prevenuti, e l' art. della legge del 22. Messidoro anno IV. che restituisce ai tribunali ordinarj la competenza della quale erano stati essi investiti con la legge dei 22. settembre 1790. e 30. settembre 1791. e della quale l' avevano private due leggi l' una del 4. Brumale anno IV. e l' altra del 4. Nevoso seguente. Tutte le induzioni che si cerca ricavare da queste leggi, vengono a scomparire avanti l' art. 9. della legge del 13. Brumale anno V., la quale con una disposizione precisa, luminosa ed esclusiva da qualunque distinzione, sottomette gli ingaggiatori non militari, nè attaccati all' armata, alla giurisdizione dei Consigli di guerra.

Allorchè ad esempio delle leggi dei 22. Settembre 1790. e 30. Settembre 1791., la legge del 22. Messidoro anno IV. ha stabilito per principio generale, che niuno individuo non militare potrebbe essere tradotto avanti un tribunale militare, si è immaginato allora dire che questa legge, non derogava espressamente a quella del 4. Nevoso anno IV. i tribunali militari dovendo in forza di questa ultima legge continuare a giudicare gl' ingaggiatori, e coloro che cessarono i disertori? nò: sembrò allora bastante per rimettere costoro ai tribunali ordinarj, appena la nuova legge fu in opposizione con la legge anteriore. Perchè dunque oggi si ragionerebbe diversamente riguardo la legge del 13. Brumale anno V. paragonata a quella del 22. Messidoro suddetto paragonata a quella del 4. Nevoso precedente.

Del resto, non vi ha cosa più inesatta delle induzioni, che si ricevono dal Codice penale dei 25. Settembre 1791., e dal Codice dei delitti, e delle pene del 3. Brumale anno IV.

Si potrà dunque conchiudere dalle loro disposizioni intorno all'

ingaggiamento pel nemico , che il Consiglio di guerra , nel giudicare un cospiratore convinto di questo delitto , è obbligato d'infliggergli la pena stabilita dall' uno e dall' altro Codice , e che si rinviene letteralmente nelle leggi del 4. Nevoso anno IV. e del 21. Brumale anno V. ; ma dedurre da ciò che il Consiglio di guerra non ha la competenza pel delitto d'ingaggiamento , è lo stesso che farsi al di sopra della legge del 13. Brumale anno V. , e voler abrogare una legge nuova con le leggi che l'hanno preceduta . Del resto , da che un delitto è punito , sia dal Codice penale del 1791. , sia dal Codice dei delitti e delle pene dell'anno IV. ; ne siegue che non possa esser esaminato se non da un tribunale ordinario ? nò , risulta solo , che se le leggi del 12. Maggio 1793. , del 4. Nevoso anno IV. , e del 21. Brumale anno V. non avessero stabilita la pena dovuta agl'ingaggiatori , il Consiglio di guerra sarebbe obbligato , nel condannare un ingaggiatore , di ricorrere a questi due Codici ; giacchè l'art. 18. del titolo 13. della legge del 3. Piovoso anno II. , al quale si riporta l'articolo 22. del titolo VIII. della legge del 21. Brumale anno V. stabilisce , *che nei casi non previsti dalle leggi militari , i tribunali criminali militari , applicheranno le pene prescritte nelle leggi penali ordinarie , allorchè il delitto è classificato.*

Ma non si restringe solo ad invocare le leggi anteriori a quella del 18. Brumale an. V. , e che , o sono da questa riportate , o non contengono cosa veruna che non possa accordarsi col dritto ch'essa attribuisce al consiglio di guerra di giudicare gl'ingaggiatori , anche non militari , e Cittadini francesi . Si passa più avanti ancora , e si pretende ritrovare in una legge posteriore (in quella del 21. brumale) , la prova che un cittadino francese non militare non possa per delitto d'ingaggiamento esser tradotto avanti un consiglio di guerra ; questa prova la ritrae dall' art. 7. del tit. 2. che prescrive „ *Ogni abitante nell' interno della Repubblica che sarà convinto d'aver celato un disertore , d'aver protetta la sua fuga , o di averlo in qualunque altro modo sottratto alle ricerche ed alle persecuzioni ordinate dalla legge , sarà denunciato all' accusatore pubblico del suo Dipartimento , processato avanti il tribunale criminale , e punito a due anni di prigione ; ed a due anni di ferri s'egli ha nascosto il disertore con armi e bagaglio.*

Che ne risulta adunque da quest' articolo? una cosa sola, cioè che i fautori della diserzione non militari, non solo non perdono il diritto che hanno per la legge dei 22. Messidoro anno IV. d'esser giudicati da un tribunale criminale, ma costoro non possono esser puniti sì severamente come sarebbero essendo militari. Ora ravvicinate a questa disposizione l' articolo 1. del titolo 4. della legge del 21. Brumale anno V., e vedete se questo nel punire gl' ingaggiatori, distingue egualmente i prevenuti militari dai prevenuti non militari. E' certo che non si rinviene traccia alcuna d'una simile distinzione; il Legislatore dunque ha voluto nella legge del 21. Brumale anno V., separare la condizione dell' ingaggiatore da quella del fautore della diserzione, è dunque fuor di proposito l'argomentare dall' una all' altra.

Questa verità diverrà più evidente ancora, se noi ci rimettiamo alla legge del 4. Nevoso anno V. questa legge pronunzia le pene. *Contro l'ingaggiatore pel nemico, contro colui che senza essere ingaggiatore pel nemico, lo straniero od i ribelli, ingaggerebbe i difensori della patria ad abbandonare le loro bandiere contro colui che nel dare asilo ad un disertore, cercasse nascondere alle persecuzioni e ricerche ordinate dalla legge.*

Ed essa dice immediatamente: *I prevenuti dei delitti di sopra enunciati saranno giudicati da un consiglio militare.*

In questo modo secondo lo spirito, e la lettera di questa legge i fautori della diserzione erano, come gl' ingaggiatori, giudicati dai tribunali militari.

La legge del 21. Brumale anno V. in conformità del principio generale stabilito da quella dei 22. Messidoro anno IV. ha restituiti ai loro giudici ordinarj i fautori della diserzione non appartenenti all' armata, ma non ha la medesima estesa questa regola agl' ingaggiatori; essa ha per contrario, per effetto della sua relazione con la legge del 13. dello stesso mese, ritenuto espressamente costoro sotto la giurisdizione dei Consigli di guerra; e come si vede, questa differenza di disposizioni tra l' une e l' altre, lungi di ridurre i secondi alla condizione dei primi, non fa che rendere più evidente e chiara la competenza dei Consigli di guerra a loro riguardo.

Del rimanente non è stata senza ragione stabilita questa differenza.

Allorchè, sacrificando i grand' interessi della patria ad un movimento di sensibilità per un militare disertore, un individuo gli dà asilo, lo sottrae alle persecuzioni delle quali egli è l' oggetto, questo individuo non perde il suo carattere di semplice Cittadino; egli commette un delitto senza dubbio, ma in questo delitto non vi è cosa veruna di militare; l'ingaggiatore per contrario, è per la natura istessa delle sue operazioni, agente militare della potenza o del partito a favore del quale egli cerca distaccare i soldati dalle loro bandiere; è sopra l'armata ch'egli agisce, e perciò solo deve egli essere giudicato come tutti i prevenuti di delitti commessi nell'armata.

Ciò senza dubbio alcuno ha determinato il corpo Legislativo a sottoporre gl'ingaggiatori indistintamente sotto la giurisdizione dei Consigli di guerra, nell'atto che rinvia ai tribunali criminali i fautori non militari della diserzione; questa osservazione risponde appieno al lungo argomento della memoria che io esamino, fondato su l'articolo 237. dell'atto costituzionale.

Sì, l'art. 237. dell'atto costituzionale vuole che *in materia di delitti che portano pena afflittiva od infamante, niuna persona possa esser giudicata, che in virtù di un' accusa ammessa dal Giuri.*

Ma l'articolo 290. vuole ancora, che *l'armata di terra e di mare sia soggetta alle leggi particolari per la disciplina, la forma dei giudizi e la natura delle pene;* questa è senza dubbio un'eccezione alla regola stabilita con l'art. 237.

E non si dica che questa eccezione si restringe ai delitti commessi dagli individui componenti l'armata; essa è evidentemente commune a tutt' i delitti, che possano commettersi nell'armata, senza riguardare quali siano gli autori; ciò fa chiarissimamente sentire l'articolo 14. del Codice dei delitti e delle pene del 3. Brumale anno IV., allorchè dopo l'articolo 290. della costituzione dice: *i delitti che si commetteranno nell'armata di terra e di mare, sono soggetti alle leggi particolari per la forma del procedimento e dei giudizi, e per la natura delle pene.*

Così l'ingaggiamento che si commette essenzialmente nell'armata, e che per sua natura non può commettersi altrove, è evidente-

mente eccettuato dall' articolo 237. della Costituzione, per l' articolo della Costituzione medesima.

Ciò che il Legislatore in virtù di questo ultimo articolo ha fatto con la legge del 13. Brumale anno V., relativamente agli ingaggiatori e spie, lo fece egualmente con l' articolo 558. del Codice dei delitti e delle pene, e con la legge del 24. Fruttidoro anno IV. relativamente ai ribelli presi nelle unioni armate. Certamente questi ribelli non fanno parte dell' armata repubblicana; ma agiscono contro di essa, e non bisogna altro per renderli soggetti alla giurisdizione dei Consigli di guerra. Così l' hanno formalmente dichiarato le due leggi da me citate; e non si è punto obbliato, che per esecuzione della volontà espressa di queste leggi, i ribelli arrestati nel 24. Fruttidoro anno IV. al campo di Grenelle sono stati giudicati militarmente.

La legge del 13. Brumale anno V. non è meno chiara riguardo gl' ingaggiatori di quella che lo sono per li ribelli le leggi del 3. Brumale e 24. Fruttidoro anno IV. Perchè dunque dovrebbe questa eseguirsi con minor precisione? e per qual segreto si troverebbe nella prima un incostituzionalità, che non si è rinfacciata alle due altre? §. III. *Allorchè con le prove o con i principi delle prove d' ingaggiamento, concorrano le prove ed i principi delle prove di una cospirazione tendente a rovesciare la Repubblica, si può dividere il giudizio dell' ingaggiamento dal giudizio della cospirazione, attribuito l' uno al Consiglio di guerra designato con la legge del 13. Brumale anno V., e rimettere i prevenuti dell' altro non rei d' ingaggiamento, ai tribunali ordinari.*

Su di questa terza quistione, l' autore della memoria invoca principj veri, ma che perdono tutto il lor merito, perchè non fanno a proposito.

Per tesi generale, non vi è dubbio che la formazione di una processura la quale abbraccia più delitti communi a diversi correi, non è divisibile.

Ma dedurre ciò che il Consiglio di guerra è incompetente per giudicare d' un delitto d' ingaggiamento, sotto pretesto che questo delitto faccia parte d' una cospirazione, dell' ingaggiamento

stesso un mezzo, sarebbe pretendere che il Consiglio di guerra non possa in niun caso giudicare gl'ingaggiatori; perciocchè mai l'ingaggiamento è commesso per altri fini; che per cospirare contro del governo a pregiudizio del quale si adopera, ed è per conseguenza in altri termini, sostenere che la legge del 13. Brumale dell'anno V, non sia una legge.

Si opponga dunque quanto si vorrà che l'ingaggiamento non è che un atto ed in certo modo un ramo della cospirazione; la risposta di questa obbiezione si ritrova nelle leggi relative alla giurisdizione militare, e nella maniera secondo la quale sono state queste eseguite fino a questo giorno.

La giurisdizione militare essendo una giurisdizione d'eccezione, non abbraccia che gli oggetti che ad essa sono espressamente attribuite dalla legge; gli abbraccia ancora, non ostante la loro connessione con altri oggetti che non le appartengono, allorchè possono questi separarsi.

Ciò è dimostrato dalla legge del 30. Pratile anno 3. intorno le unioni armate, la legge del 1. vendemmiale anno 4. circa il modo di giudicare i ribelli, e la legge del 13. brumale ultimo, riguardante la maniera di procedere nelle sentenze dei delitti militari.

La prima ha per oggetto le unioni, le quali al certo sono atti di cospirazione, o per meglio dire l'esecuzione della cospirazione medesima. E bene! essa ordina che gl'individui presi nelle unioni saranno giudicati dai tribunali ordinarj, sia con quelli dei quali hanno eseguiti i piani criminosi, sia con i complici di questi ultimi, sia in fine con gl'individui che han fatto com'essi, parte delle unioni, ma che non saranno stati arrestati immediatamente e che non si sono presi che dopo il colpo? no; essa vuole per contrario formalmente che costoro siano giudicati dal tribunale militare, senza pregiudizio di far giudicare gli altri dal tribunale criminale.

Ed ecco perchè, nell'affare del campo di Grenelle, gli individui presi nell'unione non ebbero altri giudici, che il consiglio militare del tempo, mentre i loro complici presi fuori d'unione, furono rimessi ai tribunali ordinarj.

La seconda legge, cioè a dire quella del 1. vendemmiale anno

IV. applica ai ribelli tutte le disposizioni di quella del 30. Pratile an. 3., tanto ragionando intorno l'una che l'altra.

La terza finalmente attribuisce al consiglio di guerra il giudizio dello spionaggio. Certamente lo spionaggio è un atto di cospirazione; ed è impossibile adoperarlo ad altro fine, se non che per cospirare contro il governo, questo è espressamente compreso nell'art. 4. della prima sezione del titolo 1. della seconda parte del codice penale del 25. settembre 1791. Ciò non ostante il prevenuto di spionaggio, è giudicato militarmente; egli è giudicato per questo fatto isolato, sebbene sia tendente ad altri che potrebbero essere di competenza esclusiva dei giudici ordinarij.

Quello che la legge del 13. brumale ultimo dice dello spionaggio, lo dice ancora dell'ingaggiamento; essa non distingue tra questi due dellitti differenza alcuna, in quanto la maniera di giudicarli e punirli. Non si può dunque applicare un'eccezione alle disposizioni ch'essa contiene su di questo, che non si potesse adattare all'altro; essa si dee adunque così riguardo l'uno che l'altro, eseguire generalmente, ed indefinitivamente.

A queste ragioni perentorie, cittadini direttori, si aggiunge anche l'art. del consiglio dei cinquecento, il quale nella sua seduta del 17. Piovoso ha rigettato il richiamo da me enunciato, e che si fondava specialmente sulla ragione che l'ingaggiamento imputato a Duman, Brottier, Berthelot, Polyt; non essendo che un ramo della cospirazione, non potevasi dividere il giudizio da quello del corpo della cospirazione stessa, e ciò basta senza dubbio a determinarvi a rimaner fermi nel vostro Decreto del 14 Piovoso.

Parigi 4. Ventoso anno 5.

Il Ministro della giustizia MERLIN.

Il Direttorio Esecutivo persistendo nel suo Decreto del 14. Piovoso ultimo, ordina che il rapporto di sopra espresso, sia stampato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Del 18. Vendemmiale Anno VI.

Art. 1. Verrà stabilito un Consiglio di Revisione permanente in ciascuna Divisione di armata, o divisione delle truppe della Repubblica impiegate nell' interno .

2. Il Consiglio di revisione sarà composto di cinque membri .

Da un Ufficiale generale che farà da Presidente .

Da un Capo di Brigata .

Da un Capo di Squadrone o di Battaglione .

Da due Capitani .

E da un Cancelliere che sarà sempre prescelto dal Presidente .

Il Relatore verrà preso dai membri del Consiglio ed a loro scelta .

3. Nel Consiglio di revisione vi sarà un Commissario Ordinatore, od un Commissario di guerra di prima classe , per fare da Commissario del Potere Esecutivo .

4. I Generali in capo , i Generali o Comandanti in capo le divisioni delle truppe nell' interno , nomineranno , ognuno nel suo rispettivo comando , i membri del Consiglio di revisione , ed il Commissario Ordinatore o Commissario di guerra destinato a fare le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo .

Costoro avranno anche l' incarico di provvedere al momentaneo rimpiazzo di quei membri del Consiglio , che si trovassero impediti per legittimi motivi .

5. In mancanza di un numero sufficiente di ufficiali ammissibili al consiglio di revisione , in una divisione delle truppe impiegate nell' interno , il comandante in capo di questa divisione è autorizzato a supplirvi con ufficiali di gradi corrispondenti ritirati nelle loro case per riforma o soppressione , che avessero servito nella guerra della libertà . Il comandante in capo della divisione che avrà nominati i membri del consiglio di revisione non potrà in alcun caso essere ammesso al consiglio di revisione .

6. Niuno militare potrà essere membro del consiglio di revisione se non avesse 30. anni compiuti , se non avesse fatte tre campagne o se non avesse servito per sei anni effettivi nelle armate di terra o di mare .

7. Le disposizioni degli articoli 6. 7. e 8. della legge dei 13. brumale anno V. sono applicabili ai membri del consiglio di revisione.

8. Niuno potrà godere della revisione di una sentenza di un consiglio di revisione, se vi sarà nel medesimo per giudice un suo parente o congiunto nel grado proibito dall' articolo 207. della costituzione; in questo caso sarà costui momentaneamente rimpiazzato come si prescrive con l' articolo di sopra citato.

9. Il consiglio di revisione sarà sempre convocato dal presidente, e nel luogo destinato.

10. Le sedute del consiglio di revisione saranno pubbliche; ma il numero degli ascoltanti non potrà mai essere maggiore del triplo dei giudici; costoro debbono stare col cappello basso ed in silenzio; e se alcuno tra di essi si allontanasse dal rispetto dovuto al consiglio, il presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla prigione fino a quindici giorni, secondo la gravità del fatto.

11. Il consiglio è autorizzato a rivedere (a vista della dimanda del commissario del potere esecutivo, o delle parti tanto se fossero fatte da essi o dai loro avvocati) le sentenze pronunziate dai consigli di guerra, stabiliti con la legge del 13. brumale, e quelle fatte dai consigli militari dopo il 17. germile anno IV., che non fossero state ancora sottomesse alla revisione.

12. Se le parti non si gravano dalla sentenza, il commissario del potere esecutivo potrà appellarne ex-officio: nel caso però i prevenuti siano assoluti, egli non avrà che 24. ore di tempo per notificare il suo reclamo al cancelliere del consiglio di guerra.

13. Il Consiglio di guerra tra le 24. ore dopo la notifica del richiamo, rimetterà il processo, con una copia della sua sentenza al Presidente del Consiglio di revisione, costui è obbligato a riunire immediatamente tutt' i membri del consiglio di revisione.

14. Il consiglio di revisione, allorchè si riunirà per pronunziare sulla validità di una sentenza, non potrà disciogliersi prima di aver data fuori la sua decisione.

15. Gli Avvocati delle parti saranno ammessi al Consiglio se si presentassero: potranno fare tutte le osservazioni opportune, dopochè sarà fatto il rapporto; quindi il Commissario del potere

esecutivo farà le sue istanze, alle quali gli avvocati potranno fare le osservazioni necessarie, dopo di ciò il Consiglio passerà a pronunziare la sua sentenza.

16. Il consiglio di revisione pronunzia a pluralità di voti l'annullazione delle sentenze nei seguenti casi cioè:

1. Quando il Consiglio di guerra non è stato formato nel modo prescritto dalla legge.

2. Allorchè avrà oltrepassati i limiti della sua giurisdizione, sia riguardo ai prevenuti, sia riguardo ai delitti, che la legge sottopone alla sua giurisdizione.

3. Se si è dichiarato incompetente per giudicare un prevenuto soggetto alla sua giurisdizione.

4. Quando non si è osservata una delle formule prescritte dalla legge, sia nell'informazione, sia nella compilazione del processo.

5. Finalmente se la sentenza non è conforme alla legge nell'applicazione della pena.

17. Il Consiglio di revisione non può conoscere del merito dell'affare, egli è semplicemente obbligato di annullare le sentenze, allorchè soffrono uno dei difetti enunciati nell'articolo precedente.

18. Se la nullità della sentenza risultata per mancanza di competenza, il consiglio di revisione rimette il processo al tribunale competente in tutti gli altri casi lo rimetterà al Consiglio di guerra specialmente stabilito in ogni divisione, come si dirà in appresso, affinchè proceda ad una nuova informazione e formazione di processo.

19. In ogni divisione di armata, o divisione di truppe impiegate nell'interno, si stabilirà, in conformità della legge del 13. brumale anno V., un secondo consiglio di guerra permanente, per procedere e giudicare in tutt'i delitti militari, nell' caso delle annullazioni delle sentenze emanate dal consiglio di revisione.

20. Le Leggi del 13. Brumale e 4. Fruttidoro anno V. sono comuni a questi consigli di guerra; l'art. 5. della presente legge è ad esso egualmente applicabile.

21. I membri dei Consigli di guerra stabiliti con la legge del

13. Brumale non potranno mai riunirsi, per la formazione del processo con quelli stabiliti con la presente legge.

22. Allorchè le sentenze verranno confermate, il consiglio di revisione rimette il processo al consiglio di guerra la di cui sentenza vien confermata, con una copia della sua decisione sottoscritta da tutt' i suoi membri; questo consiglio è obbligato di farla eseguire nello spazio, e nel modo prescritto dalla legge del 13. brumale.

Nel caso di annullazione, l' invio del processo e della decisione del consiglio al tribunale indicato con l' art. 19., si fa tra le 24. ore. Si rimetterà la sola decisione al Ministro della guerra ed al consiglio di guerra la di cui sentenza sarà stata annullata.

La trasmissione del processo, e della decisione del consiglio la farà il rapportore, al quale si dovrà fare una ricevuta, per suo scarico.

23. Quando dopo un' annullazione, la seconda sentenza è attaccata sul merito con gli stessi mezzi della prima, la causa non può essere più trattata al consiglio di revisione; essa è sottomessa al corpo legislativo, il quale farà una legge alla quale si dee uniformare il consiglio di revisione.

24. Il consiglio di revisione non potrà fare niuna decisione, se non dopochè il Presidente non abbia prima fatto portare e depositare sul burò un esemplare della legge del 13. brumale anno V., di quella che stabilisce la formazione dei consigli di guerra, per giudicare gli ufficiali generali, e della presente. Il registro delle sedute attesterà questa indispensabile formalità; e se ne farà menzione nelle copie della decisione del consiglio, che debbonsi trasmettere ad un consiglio di guerra od ad un altro tribunale.

25. La decisione del consiglio di revisione sarà motivata.

26. Il Direttorio Esecutivo è incaricato d' inviare ai consigli di guerra e di revisione i modelli delle sentenze e decisioni, in conformità della legge del 13. brumale, e della presente.

L E G G E

Dei 14. Fruttidoro Anno VII.

Art. 1. Allorchè un dipartimento sarà dichiarato in istato di ribellione, o che avrà una o più comuni dichiarate in questo istato, e sottoposte alla legge dei 24. messidoro anno VII., il Direttorio Esecutivo è autorizzato a farvi stabilire specialmente un consiglio di guerra, indipendente e separato da quello della divisione militare, affine di giudicare tutt' i delitti attribuiti alla giurisdizione dei consigli di guerra che si commettersero in questo dipartimento.

2. I membri di questo consiglio potranno essere presi e scelti dai militari dei gradi espressi nell' articolo 2. della legge del 13. brumale anno V., ritirati con pensione nazionale, che avessero fatta una o più campagne nella guerra della libertà.

3. Costoro per formare i processi, e giudicare potranno condursi nel luogo del dipartimento, che crederanno più proprio alla loro personale sicurezza, ed ovviare, quanto più efficacemente si potrà ai pericoli per lo trasporto dei prigionieri.

4. Le revisioni delle loro sentenze apparterranno al consiglio di revisione della divisione militare nella quale sarà situato il dipartimento.

5. Per lo dippiù non s' innova cosa veruna, sia per la competenza, sia per le forme stabilite con le leggi anteriori.

L E G G E

Dei 4. Nivoso Anno IV.

Art. 1. Qualunque disertore durante la guerra, sarà giudicato tre giorni dopocchè se ne farà il rapporto; se sarà assente sarà condannato in contumacia.

2. Quando il disertore avrà portate con se armi, vestiario od equipaggio, si determinerà il prezzo dei medesimi con la sentenza pronunciata contro di lui in contumacia od in altro modo; si stabilirà inoltre l' importo della ricerca, arresto e trasporto del disertore.

3. Si rimetterà una copia della sentenza al Commissario del Potere Esecutivo presso l'Amministrazione del Dipartimento nel quale il disertore aveva domicilio.

4. Il Commissario presso l'Amministrazione Dipartimentale è obbligato di fare tutte le parti e diligenze necessarie, nei tre giorni dopo ricevuta la sentenza, per esigere sopra i beni mobili o immobili del condannato, l'importo degli oggetti trasportati, e delle spese cagionate per la ricerca, arresto, e trasporto del disertore.

5. Le somme enunciate nel precedente articolo, verranno versate nella cassa del Ricevitore delle contribuzioni dirette del Dipartimento.

L E G G E

Dei 4. Nivoso Anno IV.

Art. 1. L'ingaggiatore pel nemico, per gli stranieri, e per li ribelli verrà punito di morte.

I suoi beni saranno confiscati.

2. Si terrà per ingaggiatore, colui che per mezzo di denaro, dei liquori spiritosi o con altri mezzi, cerca allontanare dalle loro bandiere i difensori della patria, per farli passare al nemico alle straniere od ai ribelli.

3. In virtù delle disposizioni di sopra l'art. 9. del Codice penale militare relativo agl'ingaggiatori, è riportato.

4. Colui che non essendo ingaggiatore pel nemico, lo straniero od i ribelli, ingaggerà però i difensori della patria ad abbandonare le loro bandiere, sarà punito con nove anni di detenzione.

5. Colui che nel dare asilo ad un disertore, cercasse sottrarlo alle perquisizioni e ricerche ordinate dalla legge, sarà punito di sei mesi di prigione, a due anni al più.

6. Gl'inquisiti dei delitti di sopra enunciati, verranno giudicati da un consiglio militare in conformità della legge.

L E G G E

Del 24. Brunale Anno VI.

1. Verrà punito di due anni di prigione ogni amministratore di dipartimento o di cantone; ufficiale di polizia giudiziaria, accusatore pubblico, giudice, commissario del direttorio esecutivo, ogni individuo della gendarmeria nazionale, che non eseguirà puntualmente, in ciò che lo riguarda, le leggi relative ai disertori, a coloro che si sottraggono dalla requisizione e loro complici, o che ne impedirà o attraverserà l'esecuzione.

2. Oltre della prigione sarà punito ad una multa che non potrà essere minore di 500. franchi, nè maggiore di 2000. franchi, qualunque funzionario pubblico convinto d'aver agevolata sia con scritti, sia con discorsi la diserzione, impedito o ritardato la partenza dei disertori, o dei cittadini coscritti.

Verrà inoltre destituito.

3. Ogni ufficiale di gendarmeria colpevole di negligenza nell'esercizio delle sue funzioni verso dei disertori, i fuggitivi della requisizione e loro complici, potrà essere destituito dal direttorio esecutivo.

4. Sarà punito ad una multa non minore di 300. franchi, nè maggiore di 3000. franchi, e di un anno di prigione, qualunque abitante dell'interno della Repubblica, convinto d'aver nascosto con cognizione un disertore o requisizionario, o di aver agevolata la sua fuga, o di averlo sottratto per qualunque modo alle ricerche prescritte dalla legge.

La prigione sarà a due anni, se il disertore o requisizionario sarà stato nascosto con armi e bagaglio.

In conseguenza, il primo paragrafo dell'articolo 7. del titolo secondo della legge dei 21. brumale anno V., che stabilisce la pena di due anni di arresto e di due anni di ferri, è abolito.

5. Colui che avrà ricevuto in sua casa un disertore o requisizionario fuggitivo, non potrà allegare per iscusata valida, che il

disertore o requisizionario sia venuto in casa sua in qualità di servo a mercede, a meno che non l'abbia prima presentato all'amministrazione municipale del suo cantone, per interrogarlo, esaminare le sue carte e passaporto, ed assicurarsi per tutt' i mezzi possibili che non era nel caso della diserzione, o della requisizione.

6. La negligenza degli amministratori a questo riguardo verrà punita in conformità dell' articolo primo.

Saranno soggetti alle pene stabilite con l' art. 2., nel caso di connivenza per favorire la diserzione.

7. Coloro che saranno convinti di aver fatto false dichiarazioni all'amministrazione del cantone per favorire la diserzione, saranno perseguitati, e puniti con le pene stesse che gli occultatori.

DECRETO

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

del 16. Messidoro anno VII.

Il Direttorio Esecutivo, informato che più piazze occupate dalle truppe della Repubblica si resero all' inimico, senza aver fatta la resistenza che prescrivono le leggi militari, e l'onore francese,

Considerando i legami ch' esistono tra le combinazioni della guerra esterna, e la resistenza delle piazze che debbono appoggiare le armate; vivamente commosso dall' obbligo di questi principj essenziali nella guerra, e volendo soddisfare le brave armate che malgrado i più vigorosi combattimenti da loro sostenuti, non poterono riparare completamente i mali risultati da queste rese premature, decreta:

Art. 1. Qualunque comandante d' una piazza forte che dopo l' apertura di questa campagna, avesse capitolato col nemico per rendergli la piazza a lui confidata, senza aver obbligato gli assediati di camminare con i lavori lenti e successivi d' assedio, ed avanti d' aver per lo meno respinto un assalto dal corpo della piazza su breccie praticabili, sarà tradotto ad un consiglio di guerra per essere giudicato in conformità delle leggi.

2. I membri del consiglio di guerra che avranno sottoscritti costeste vergognose capitolazioni, e coloro che avendo diritto d' assistervi non avranno pronunciato contro, saranno parimenti tradotti al consiglio di guerra per essere giudicati a norma delle leggi.

3. Il Ministro della guerra designerà il consiglio di guerra che dovrà giudicare di questi delitti, ed è incaricato della pronta esecuzione del presente decreto, che sarà stampato nel bollettino delle leggi.

Per copie e traduzioni conformi.

Il Segretario Centrale del Dipartimento della Guerra

LANCETTI

INDICE DE' TITOLI

<i>Lettera del Ministro della Guerra Teulié</i>	pag. III
<i>Codice dei delitti, e delle pene per le truppe della Repubblica dei 21. Brumale anno V.</i>	V
<i>Tit. I. Della diserzione al nemico</i>	ibidem
<i>Tit. II. Della diserzione all' intorno</i>	VII
<i>Tit. III. Del tradimento</i>	VIII
<i>Tit. IV. Dell' ingaggiamento, e dello spionaggio</i>	X
<i>Tit. V. Del saccheggio, della devastazione, e dell' incendio</i>	ibid.
<i>Tit. VI. Della prederia</i>	XII
<i>Tit. VII. Del furto, dell' infedeltà nel maneggio, e nella manutenzione</i>	XIV
<i>Tit. VIII. Della insubordinazione</i>	XVII
<i>Leggi addizionali, ed atti del potere esecutivo, che seguono il Codice de' delitti, e delle pene</i>	XXI
<i>Legge dei 4. Frimale anno IV. contro i disertori</i>	ibid.
<i>Legge dei 4. Frimale anno IV. concernente proroga d' Amnistia,</i>	XXII
<i>Legge dei 29. Ottobre 1799. sulla prevaricazione dei Giudici</i>	XXIV
<i>Tit. I.</i>	ibid.
<i>Tit. II. de' delitti, e delle pene in generale</i>	ibid.
<i>Titolo I. De' delitti, e delle pene</i>	XXV
<i>Sezione I. Della diserzione</i>	ibid.
<i>Sezione II. Del tradimento</i>	XXVI
<i>Sezione III. Del furto</i>	ibid.
<i>Sezione IV. Dell' insubordinazione</i>	XXVIII
<i>Sezione VI. Dell' esecuzione dei giudici di morte</i>	XXIX
<i>Legge de' 13. Brumale anno III. concernente la pena pronunziata dall' articolo XX. della quarta sezione della legge dei 12. Maggio 1793. v. s.</i>	XXX
<i>Istruzione relativa ai Disertori</i>	XXXI
<i>Tit. I. Delle differenti specie di diserzioni</i>	XXXIV


XXXVI		
Tit. II. Delle pene della diserzione	„	XXXIV
Tit. III. Regola di competenza per l'applicazione delle pene sopracitate	„	ibid
Tit. IV. Delle provocazioni, e dei fautori della diserzione: Pene pronunziate contro essi. Regole di competenze a questo riguardo	„	XXXV
Tit. V.	„	XXXVII
Titolo secondo. Della seconda parte del Codice penale civile decretato dall'Assemblea Nazionale de' 25. Settembre 1791. v. s. dei delitti contro i particolari	„	XXXVIII
Prima sezione. Dei delitti, ed attentati contro le persone,	„	ibid.
Amnistia. Legge dei 7. Frimale anno IV.	„	XLI
Legge dei 17. Vendemmiale anno VI.	„	ibid.
Legge dei 14. Messidoro anno 7.	„	XLII
Stato nominativo dei Membri componenti il Consiglio di guerra stabilito nella Divisione militare, in virtù della legge del 13. Brumale anno V.	„	XLV
Stato nominativo dei membri componenti il Consiglio di revisione stabilito nella Divisione militare in virtù della legge del 18. Vendemmiale anno VI.	„	XLVII
Stato nominativo dei membri componenti il secondo Consiglio di guerra stabilito nella Divisione militare in virtù della legge del 18. Vendemmiale anno VI.	„	XLIX
Organizzazione dei Consigli di Guerra, e di Revisione	„	LI
Legge del 2. Completivo anno III. relativa	„	ibid.
Legge del 1. Vendemmiale anno IV, concernente l'attributo di giudicare i ribelli, tolto ai Tribunali militari, e conferito ai Consigli militari stabiliti dalla legge dei 2. Completivo	„	LV
Legge dei 30. Pratile anno III. concernente la cospirazione dopo aver prestato il giuramento di sommissione	„	LVI
Legge dei 4. Brumale anno IV. colla quale viene tolto ai Consigli di disciplina il poter giudicare i Generali, Capitani di Brigata	„	LVII


<i>Legge dei 22. Messidoro anno IV. Che fissa la competenza dei Consigli militari</i>	„	LX
<i>Legge dei 13. Brumale anno V. Che regola la maniera di procedere ai giudizi dei delitti militari</i>	„	LXI
<i>Legge dei 4. Fruttidoro anno V. concernente la formazione dei Consigli di Guerra per giudicare gli Ufficiali Generali</i>	„	LXVIII
<i>Legge degli 11. Frimale anno VI. relativa alla formazione dei Consigli di guerra nelle piazze investite o assediate</i>	„	LXXII
<i>Legge relativa alla nuova istruzione dei processi in caso di annullazione dei giudizi resi dai Consigli di Guerra dei 29. Pratile anno VI.</i>	„	LXXIII
<i>Legge relativa agli attributi dei Consigli di Guerra, e Revisione del 22. Fruttidoro anno VI.</i>	„	LXXIV
<i>Tratto dei Registri del Direttorio esecutivo concernente le formole dei giudizi degli 8. Frimale anno VI.</i>	„	LXXVI
<i>Prima formola: Giudizio di un Consiglio di Guerra, che infligge condanna. Osservazione generale</i>	„	LXXVII
<i>Sentenza</i>	„	ibid.
<i>Seconda formola: Giudizio del Consiglio di Guerra, che assolve d'un delitto, e ridona la libertà all' accusato</i>	„	LXXX
<i>Sentenza</i>	„	ibid.
<i>Formola terza: Giudizio di Consiglio di Guerra formato in esecuzione della legge dei 4. Fruttidoro anno V. per giudicare un Generale, o un Ufficiale superiore, o un Commissario di guerra</i>	„	LXXXIV
<i>Sentenza</i>	„	ibid.
<i>Del Contumaci</i>	„	LXXXV
<i>Quarta formola: Decisione di un Consiglio permanente di Revisione, per confutare un Ricorso in Revisione, allorchè non è stato fatto nei termini fissati dalla Legge</i>	„	ibid.
<i>Decisione</i>	„	ibid.
<i>Quinta formola: Decisione di un Consiglio permanente di Revisione per confermare un giudizio di un Consiglio di Guerra, o Militare</i>	„	LXXXVII

Decisione	„	LXXXVII
<i>Sesta formola: Decisione d'un Consiglio permanente di Revisione per annullare un giudizio di un Consiglio di Guerra, o Militare</i>	„	LXXXVIII
Decisione	„	ibid.
<i>Settima formola: Decisione portante rimandamento al Corpo Legislativo di un' affare, nel quale il secondo giudizio fosse attaccato nel fondo dai medesimi motivi, che il primo di già annullato</i>	„	XCI
Decisione	„	ibid.
<i>Lettera del Ministro della Guerra ai Commissari Ordinatori in capo presso le armate, ai Commissari Ordinatori, e Commissari di guerra impiegati nelle Divisioni Militari, ed ai pagatori delle truppe della Repubblica dei 14. Frimale anno VI.</i>	„	XGII
<i>Estratto del Decreto del Direttorio esecutivo: Concernente il rifiuto di nomina in Relatore dei 29. Fiorile anno IV.</i>	„	XGIII
<i>Lettera del Ministro della Guerra ai Commissari Ordinatori in capo presso le armate, ai Commissari Ordinatori delle Divisioni Militari, colla quale passa a loro cognizione il Decreto del Direttorio Esecutivo sulle spese dei Consigli di Guerra dei 28. Fiorile anno V.</i>	„	XGIV
<i>Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo dei 17. Fiorile anno V., concernente i Consigli di guerra</i>	„	XCV
<i>Lettera del Ministro della Guerra del 25. Messidoro anno V. al Generale in Capo dell' armata d' Italia sull' articolo 33. della legge dei 13. Brumale anno V.</i>	„	XCVII
<i>Lettera del Ministro della Guerra del 28. Piovoso anno VI. al Generale in Capo dell' armata d' Italia concernente i tre modelli dello stato dei Consigli Militari</i>	„	XCVIII
<i>Circolare del Ministro della guerra del 12. Ventoso anno VI. ai Generali in Capo delle armate, e delle divisioni dell' interno della Repubblica sulla commutazione delle pene</i>	„	XCIX
<i>Lettera del Ministro della Guerra del 28. Messidoro anno VI. ai Generali Comandanti le divisioni Militari</i>	„	CI

Legge dei 18. Vendemmiale anno VI. che stabilisce i Consigli permanenti per la Revisione dei Giudizi dei Consigli di Guerra	”	CI
Legge relativa alla Revisione dei Giudizi militari dei 15. Brumale anno VI.	”	CVI
Legge del 28. Agosto 1791. v. s.	”	CVIII
Legge del 18. Marzo 1793. v. s.	”	CX
Legge del 3. Pratile anno III.	”	CXI
Legge del 9. Pratile anno III.	”	ibid.
Legge del 4. Brumale anno IV.	”	EXII
Legge del 17. Germile anno IV.	”	CXIII
Legge del 18. Fruttidoro anno IV.	”	ibid.
Legge del 21. Fruttidoro anno IV.	”	CXIV
Decreto del 4. Ventoso anno IV.	”	ibid.
Legge del 18. Vendemmiale anno VI. per duplicato	”	CXXVI
Legge del 14. Fruttidoro anno VII. riguardante la formazione dei consigli di guerra particolari nei dipartimenti in istato di ribellione	”	CXXX
Legge del 4. Nivoso anno IV. contro i disertori, occultatori, fautori ec.	”	ibid.
Legge del 4. Nivoso anno IV. contro gl' ingaggiatori	”	CXXXI
Legge del 24. Brumale anno VI. contro i funzionari pubblici, gendarmi ec. che non eseguissero le leggi contro dei disertori	”	CXXXII
Decreto del Direttorio Esecutivo del 16. Messidoro anno VII. per le rese delle piazze forti	”	CXXXIII

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900





MUSEO

MUSEO DI
DONAZIONE DI